



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 188

Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 18 dicembre 2023

INDICE**Commissioni permanenti**5^a - Programmazione economica, bilancio:

<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	3
<i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i>	<i>»</i>	222

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Lunedì 18 dicembre 2023

Plenaria

176^a Seduta (1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Intervengono il Ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani, e i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano, Freni e Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 00,30.

IN SEDE REFERENTE

(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026,

- **(Tab.1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 *(limitatamente alle parti di competenza)*
 - **(Tab.2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 dicembre 2023.

Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato l'emendamento del Governo 86.1000, pubblicato in allegato.

Sono stati inoltre presentati gli emendamenti dei relatori 19.500 e 62.500, pubblicati in allegato.

Comunica altresì che sono stati presentati gli emendamenti 50.0.700, 70.0.700 e 70.0.701, pubblicati in allegato.

Sono state presentate le riformulazioni 3.500 (testo 2), 0.10.500 (testo 2), 11.500 (testo 2), 18.0.500 (testo 2), 24.0.500 (testo 2), 25.0.500 (testo 2), 30.500 (testo 2), 33.1000 (testo 2), 37.0.13 (testo 2), 39.8 (testo 2), 39.10 (testo 2), 39.13 (testo 2), 39.17 (testo 2), 39.20 (testo 2), 39

.22 (testo 2), 39.24 (testo 2), 39.500 (testo 2), 39.0.10 (testo 2), 39.0.21 (testo 2), 39.0.29 (testo 2), 39.0.55 (testo 3), 48.4 (testo 2), 48.0.18 (testo 2), 50.0.57 (testo 2), 50.0.59 (testo 2), 54.0.42 (testo 2), 54.1000 (testo 2), 56.0.25 (testo 2), 65.0.500 (testo 2), 65.0.1000/501 (testo 2), 67.0.39 (testo 2), 70.500 (testo 2), 75.1000 (testo 2), 81.0.500 (testo 2), 81.0.501 (testo 2), 85.0.500 (testo 2), 89.0.500 (testo 2), 91.TAB.2.500.5 e 91.TAB.2.500.5 (testo 2), pubblicate in allegato.

Avverte inoltre che sono stati presentati gli ordini del giorno G/926/26/5, G/926/88/5, G/926/110/5 e G/926/111/5, pubblicati in allegato.

È stato ritirato l'emendamento 47.0.1 (testo 2).

L'emendamento 99.TAB.10.1.5 è stato dichiarato inammissibile per copertura.

Gli emendamenti 2.15, 3.10, 3.17, 4.6, 4.0.19, 5.8, 6.14, 6.0.10, 9.0.10, 10.0.8, 56.0.24, 11.44, 14.0.1, 16.0.14, 18.5, 18.15, 20.0.1, 23.15 (testo 2), 23.32, 24.3, 24.7, 24.0.1, 25.1, 27.0.8, 28.7, 34.0.6, 35.0.7 (testo 2), 39.4, 39.42, 39.0.42, 40.20, 40.0.26, 41.0.3, 41.0.6, 42.1, 45.8, 45.0.11, 48.0.16, 49.5, 49.6, 49.0.3, 50.23, 051.5, 52.4, 52.23, 52.37, 54.8, 54.16, 54.17, 54.32, 54.41, 54.53, 54.70, 54.0.37, 54.0.108, 54.0.119, 54.0.127, 55.0.3, 55.0.15, 57.1, 57.0.6, 59.2, 60.0.16, 61.3, 61.0.18, 61.0.21, 62.23, 62.0.7, 18.0.2, 34.0.54, 34.0.57 (testo 2), 50.0.69, 54.56, 54.58, 55.25, 64.7, 67.25, 72.3, 72.10, 72.0.4, 73.22, 73.30, 75.3, 75.4, 79.10, 79.0.38, 80.0.17 (testo 2), 84.0.6, 85.28, 85.29 (testo 2), 85.0.4, 88.5, 88.20, 32.0.9 e 54.83 sono stati ritirati e trasformati negli ordini del giorno G/926/27/5, G/926/28/5, G/926/29/5, G/926/30/5, G/926/31/5, G/926/32/5, G/926/33/5, G/926/34/5, G/926/35/5, G/926/37/5, G/926/38/5, G/926/39/5, G/926/40/5, G/926/41/5, G/926/42/5, G/926/43/5, G/926/44/5, G/926/45/5, G/926/46/5, G/926/47/5, G/926/48/5, G/926/49/5, G/926/50/5, G/926/52/5, G/926/53/5, G/926/54/5, G/926/55/5, G/926/56/5, G/926/57/5, G/926/58/5, G/926/59/5, G/926/60/5, G/926/61/5, G/926/62/5, G/926/63/5, G/926/64/5, G/926/65/5, G/926/66/5, G/926/67/5, G/926/68/5, G/926/69/5, G/926/70/5, G/926/71/5, G/926/72/5, G/926/73/5, G/926/74/5, G/926/75/5, G/926/76/5, G/926/77/5, G/926/78/5, G/926/79/5, G/926/80/5, G/926/81/5, G/926/82/5, G/926/83/5, G/926/84/5, G/926/85/5, G/926/86/5, G/926/87/5, G/926/88/5, G/926/89/5, G/926/90/5, G/926/91/5, G/926/92/5, G/926/93/5, G/926/94/5, G/926/95/5, G/926/96/5, G/926/97/5, G/926/98/5, G/926/99/5, G/926/100/5, G/926/101/5, G/926/102/5, G/926/103/5, G/926/104/5, G/926/105/5, G/926/106/5, G/926/107/5, G/926/108/5, G/926/108/5, G/926/109/5, G/926/110/5, G/926/111/5, G/926/112/5, G/926/113/5, G/926/114/5, G/926/115/5, G/926/116/5, G/926/117/5, G/926/118/5, G/926/119/5, G/926/120/5, G/926/121/5, G/926/122/5, G/926/123/5, G/926/124/5, G/926/124/5, G/926/125/5, G/926/126/5, G/926/127/5, G/926/128/5, G/926/129/5, G/926/130/5, G/926/131/5, G/926/132/5, G/926/133/5, pubblicati in allegato.

Gli emendamenti 34.0.10, 34.0.13 e 34.0.14, sono stati ritirati e trasformati nell'ordine del giorno G/926/51/5.

Quanto alle riformulazioni delle proposte emendative del Governo e dei relatori, avverte che i subemendamenti si intendono riferiti ai testi come riformulati.

Fa presente poi che, come già avvenuto ieri, l'esame proseguirà seguendo l'ordine dei titoli del disegno di legge, a partire dagli emendamenti accantonati, rispetto ai quali i Gruppi potranno indicare di volta in volta quali emendamenti trattare. Ricorda altresì che, in linea con quanto convenuto, tutti gli emendamenti non espressamente posti ai voti su richiesta dei Gruppi, devono essere considerati respinti, ad eccezione di quelli presentati dal Governo e dai relatori, nonché dal Comitato per la legislazione, che restano accantonati e che saranno votati alla fine dell'esame.

Sull'ordine dei lavori prende la parola il senatore NICITA (*PD-IDP*), domandando se non sia opportuno che il Governo renda noti gli emendamenti su cui vi sono ulteriori aperture.

Si associa la senatrice CASTELLONE (*M5S*), chiedendo se vi siano spazi per approvare quanto meno gli emendamenti non onerosi.

Risponde il sottosegretario FRENI, precisando che l'orientamento favorevole sulle proposte dell'opposizione è stato già concordato a livello politico.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti già accantonati relativi al Titolo II, che insistono sugli articoli da 2 a 4.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) chiede, a nome del proprio Gruppo, di mettere in votazione gli emendamenti 4.8 e 4.0.5.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, gli emendamenti 4.8 e 4.0.5 sono respinti dalla Commissione.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) chiede, a nome del Gruppo, che siano votate le proposte 3.0.3, 3.0.6, 4.5 (testo 2) e 4.0.1. Ritira invece gli emendamenti 3.10, 3.17, 4.6 e 4.0.19 ai fini della trasformazione in ordini del giorno.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo sull'emendamento 3.0.3 prende la parola il senatore NICITA (*PD-IDP*), segnalando che la proposta emendativa è volta ad aumentare le risorse per il sostegno alla locazione e alla morosità incolpevole, che risulta essere diventata una vera emergenza. Stupisce pertanto la chiusura dimostrata dal Governo, sollecitato ad assumere un preciso impegno su tale questione.

Posto ai voti con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 3.0.3 non è approvato.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo anche sull'emendamento 3.0.6, avente il medesimo obiettivo di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli. Coglie indi l'occasione per puntualizzare che l'Esecutivo era stato sollecitato anche sui temi dell'approvvigionamento energetico.

Con distinte votazioni, la Commissione – previo parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO – respinge gli emendamenti 3.0.6, 4.5 (testo 2) e 4.0.1.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), a nome del proprio Gruppo, domanda di mettere in votazione le proposte 3.5 e 3.0.2 (testo 2), di cui raccomanda l'approvazione, trattando la questione già sollevata della morosità incolpevole.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, la Commissione, in esito a separate votazioni, respinge gli emendamenti 3.5 e 3.0.2 (testo 2).

La senatrice PAITA (*IV-C-RE*) sollecita, a nome del Gruppo, un supplemento di istruttoria sull'emendamento 2.15, chiedendo che resti accantonato, mentre insiste per la votazione dell'emendamento 4.2.

La sottosegretaria ALBANO puntualizza che il parere contrario sull'emendamento 2.15 è motivato da ragioni di copertura.

La senatrice PAITA (*IV-C-RE*) ritira quindi l'emendamento 2.15, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 4.2 non è approvato.

Il sottosegretario FRENI fa presente che gli ordini del giorno derivanti dalla trasformazione di emendamenti ritirati saranno accolti nel presupposto che sia inserita la clausola di compatibilità con i vincoli di finanza pubblica e, ove necessario, con l'ordinamento europeo.

Il PRESIDENTE rammenta che tutti i restanti emendamenti accantonati agli articoli da 2 a 4, non espressamente posti in votazione o ritirati, sono da ritenersi respinti.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti relativi al Titolo III, che insistono sugli articoli da 5 a 10.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) chiede, a nome del Gruppo, che siano posti ai voti gli emendamenti 5.0.10, 8.1, 9.3 e 10.7. Quanto all'e-

mendamento 10.0.33, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, in un testo identico alla lettera f) dell'emendamento 010.500 (testo 2) dei relatori, chiedendo pertanto che resti accantonato per essere esaminato insieme al citato emendamento dei relatori.

Il PRESIDENTE fa presente che l'emendamento 10.0.33 (testo 2) sarebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento 010.500 (testo 2).

La Commissione conviene quindi di accantonare la proposta 10.0.33 (testo 2).

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 10.7, che ha lo scopo di istituire un comparto di contrattazione collettiva separato tra la ricerca e la formazione universitaria, da un lato, e la scuola, dall'altro, autorizzando risorse specifiche per il triennio 2024-2026. Domanda poi al Governo e ai relatori di valutare la trasformazione in ordine del giorno della sola parte dell'emendamento relativa alla questione della separazione delle aree contrattuali, recata dal comma 3-*bis*.

I RELATORI e il GOVERNO manifestano disponibilità in tal senso.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) ritira pertanto l'emendamento 10.7, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno, con riferimento al comma 3-*bis*.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, in esito a separate votazioni, gli emendamenti 5.0.10, 8.1 e 9.3 sono respinti.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) chiede, a nome del Gruppo, che siano messi ai voti gli emendamenti 10.9, 10.0.7 e 10.0.29, raccomandandone l'approvazione.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, in esito a separate votazioni, gli emendamenti 10.9, 10.0.7 e 10.0.29 sono respinti.

La senatrice PAITA (*IV-C-RE*) domanda, a nome del Gruppo, di porre in votazione le proposte 6.2, 7.1 e 10.4, mentre ritira gli emendamenti 5.3 e 10.0.37, che si riserva di trasformare in ordine del giorno.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, in esito a distinte votazioni, gli emendamenti 6.2, 7.1 e 10.4 sono respinti.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*), a nome del Gruppo, insiste per la votazione degli emendamenti 5.0.9, 10.6, 10.10 e 10.19, mentre ritira

gli emendamenti 5.8, 6.14, 9.0.10 e 10.0.8, preannunciandone la trasformazione in ordini del giorno.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo sull'emendamento 5.0.9 prende la parola il senatore NICITA (*PD-IDP*), segnalando che la proposta era stata incoraggiata tanto da Confindustria quanto dai piccoli imprenditori e dai sindacati. Tiene a precisare infatti che è stata registrata una positiva correlazione tra gli investimenti delle imprese e l'agevolazione costituita dall'aiuto alla crescita economica (ACE).

Ritira poi anche gli emendamenti 10.0.35 e 10.0.36.

Alle considerazioni sui positivi effetti dell'agevolazione ACE, si associa il senatore PATUANELLI (*M5S*).

Con separate votazioni, previo parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, la Commissione respinge gli emendamenti 5.0.9, 10.6, 10.10 e 10.19.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti relativi al Titolo IV, che insistono sugli articoli da 11 a 25.

A nome del Gruppo di appartenenza, il senatore PATUANELLI (*M5S*) chiede di sottoporre al voto gli emendamenti 11.8, 11.0.37 e 11.0.42.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) raccomanda l'approvazione della proposta 11.8, rilevando criticamente che il provvedimento finanzia la spesa sanitaria in misura inferiore rispetto ai livelli pre-pandemici. L'emendamento a sua firma è dunque volto a reperire ulteriori risorse, considerato che nella sanità non possono essere interrotti gli investimenti.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 11.8 è posto ai voti e respinto.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 11.0.37, premettendo di aver vagliato con attenzione le proposte emendative nel settore agricolo, per ragioni di opportunità avendo ricoperto l'incarico di Ministro pro tempore dell'agricoltura. Nel caso in esame, si tenta di dare continuità alle misure per il settore birraio, introdotte nel 2019, che hanno inciso positivamente sulle birre artigianali, in grado di sostenere la concorrenza estera.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) sottoscrive a nome del Gruppo l'emendamento 11.0.37.

Posti distintamente in votazione, dopo che i RELATORI e il GOVERNO hanno espresso parere contrario, gli emendamenti 11.0.37 e 11.0.42 sono respinti.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) insiste, a nome del proprio Gruppo, per la votazione dell'emendamento 11.0.32, che riduce l'IVA sui prodotti biologici in agricoltura, raccomandandone l'approvazione.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 11.0.32 è posto ai voti e respinto.

A nome del proprio Gruppo, la senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) insiste per la votazione degli emendamenti 11.23, 11.0.41, 18.8, 18.0.2 e 23.0.1, mentre ritira gli emendamenti 11.44, 16.0.14, 18.5, 18.15, 18.0.2, 20.0.1, 23.15 (testo 2), 23.32, 24.3, 24.7, 24.0.1 e 25.1 riservandosi di trasformarli in ordini del giorno.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 11.23 è posto ai voti e respinto.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo sull'emendamento 11.0.41 interviene il senatore NICITA (*PD-IDP*), sottolineando che esso è volto a redistribuire le risorse che le banche dovrebbero versare quale tassa sui cosiddetti extra profitti. Sollecita dunque l'Esecutivo ad una valutazione ulteriore dell'emendamento, ricordando come nel corso della conversione in legge del decreto-legge n. 104 del 2023 erano stati fatti importanti annunci dal Governo, con particolare riferimento al settore bancario e ai prezzi dei biglietti aerei, poi smentiti durante l'esame parlamentare. Anche in quell'occasione, il suo Gruppo aveva proposto la possibilità per le banche di versare le risorse dovute in un apposito Fondo, per attuare interventi di contrasto al disagio abitativo. Giudica pertanto grave che non si raccolga il grido di aiuto delle famiglie e delle imprese, rinunciando peraltro ad esaminare anche le proposte non onerose.

Infine, ritira gli emendamenti 16.0.5 (testo 2) e 16.0.14.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, le proposte 11.23, 11.0.41, 18.8, 18.0.2 e 23.0.1 sono respinte dalla Commissione.

La senatrice PAITA (*IV-C-RE*), a nome del Gruppo, insiste per la votazione dell'emendamento 14.0.1, mentre ritira gli emendamenti 11.14, 11.25, 18.1, 18.3 e 23.13, ai fini di una loro eventuale trasformazione in ordini del giorno.

Posto ai voti con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 14.0.1 è respinto.

Il senatore PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) chiede delucidazioni sui pareri relativi agli emendamenti presentati dal proprio Gruppo. Ritira poi gli emendamenti 11.32 (testo 2) e 18.0.9.

Il sottosegretario FRENI riferisce che per il Gruppo delle Autonomie sono in corso di valutazione gli emendamenti 82.0.2 e 54.0.46 (testo 2).

Si passa dunque all'esame degli emendamenti relativi al Titolo V, che insistono sugli articoli da 26 a 40.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) chiede, a nome del proprio Gruppo, che siano sottoposti al voto gli emendamenti 30.0.5, 30.0.6 e 35.0.5. Quanto all'emendamento 27.0.4, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, in un testo identico alla proposta dei relatori.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo sull'emendamento 30.0.5 interviene la senatrice CASTELLONE (*M5S*), che raccomanda altresì l'approvazione della proposta 30.0.6, volta ad includere, tra le professioni usuranti, quelle infermieristiche e gli operatori socio-sanitari.

Quanto all'emendamento 35.0.5, fa notare che esso è volto ad agevolare il rientro in Italia delle ricercatrici madri, considerato il divario di genere tuttora esistente. Chiede ai relatori e al Governo di valutarne quanto meno la trasformazione in ordine del giorno.

I RELATORI e il GOVERNO manifestano disponibilità in tal senso, mentre si esprimono in senso contrario sugli emendamenti 30.0.5 e 30.0.6.

Posti ai voti, gli emendamenti 30.0.5 e 30.0.6 sono respinti.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) ritira l'emendamento 35.0.5 ai fini della trasformazione in ordine del giorno.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), a nome del proprio Gruppo, chiede un voto formale sugli emendamenti 26.4, 26.0.1, 26.0.2 e 40.0.10.

In relazione alle proposte 34.0.95 (testo 2), 34.0.98, 34.0.99, 34.0.99, 34.0.100 e 34.0.101, tutte concernenti la materia della sicurezza sul lavoro, chiede di sapere quale sia l'avviso del Governo anche al fine di un'eventuale trasformazione in ordini del giorno.

Il PRESIDENTE ricorda che l'espressione del parere del Governo potrà avvenire solo sui testi degli ordini del giorno effettivamente presentati.

Sugli emendamenti 26.4, 26.0.1, 26.0.2 e 40.0.10 (testo 2) il sottosegretario FRENI formula un parere contrario.

I RELATORI si esprimono in maniera conforme.

In esito a successive e distinte votazioni, le proposte 26.4, 26.0.1, 26.0.2 e 40.0.10 (testo 2) risultano respinte.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*), a nome della propria forza politica, chiede che siano posti esplicitamente in votazione gli emendamenti 32.0.2, 32.0.5, 34.0.6, 36.0.4, 40.15, 40.0.34 e 40.0.35. Dichiara inoltre di ritirare gli emendamenti 27.0.8, 28.7, 34.0.6, 34.0.10, 34.0.13, 34.0.14, 35.0.7 (testo 2), 39.4, 39.42, 39.0.42 e 40.0.26, preannunciandone la trasformazione in ordini del giorno.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) ritira gli emendamenti 34.0.54 e 34.0.57 (testo 2) ai fini della loro successiva trasformazione in ordini del giorno.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 32.0.2, in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca, rilevando la necessità di sostenere tale comparto, posto in sofferenza negli ultimi anni anche in conseguenza dell'aumento dei costi del carburante. Segnala, inoltre, la proposta 32.0.5, sul rifinanziamento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro – tema su cui dovrebbe convergere, a suo giudizio, l'attenzione di tutte le forze politiche, vista la sua drammatica rilevanza –, nonché gli emendamenti 36.0.4, sulla proroga dello *smart-working* per i genitori lavoratori con figli minori di 14 anni, e 39.0.25, relativo al Fondo per le vittime dell'amianto. Si sofferma poi sulla proposta 40.15, volta alla promozione di attività e progetti di orientamento nel mondo del lavoro per le persone disabili, successivi al percorso di studio. Sempre in relazione al tema della disabilità, richiama l'emendamento 40.0.34, finalizzato a incrementare il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave e, infine, la proposta 40.0.35, che concerne l'istituzione di un fondo per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività dei *caregiver* familiari.

Ha poi la parola il senatore NICITA (*PD-IDP*) che stigmatizza la posizione contraria del Governo rispetto agli emendamenti 34.0.36 e 39.0.44, sebbene tali proposte non presentino un carattere oneroso. Osserva inoltre la poca attenzione dedicata al tema dell'apprendistato, che rappresenta un importante strumento per la formazione professionale e l'inserimento nel mondo del lavoro, da valorizzare anche nel quadro degli interventi necessari per l'attuazione del PNNR. Invita infine il Governo a riconsiderare la possibilità di prorogare l'istituto dello *smart working* per i lavoratori fragili fino al 31 gennaio 2024, in attesa che esso possa trovare una regolamentazione all'interno del prossimo decreto-legge in materia di proroghe legislative.

Il sottosegretario FRENI formula un parere contrario sugli emendamenti 32.0.2, 32.0.5, 34.0.6, 36.0.4, 40.15, 40.0.34 e 40.0.35.

I RELATORI si esprimono in senso conforme.

Messe separatamente ai voti, le proposte 32.0.2, 32.0.5, 34.0.6, 36.0.4, 40.15, 40.0.34 e 40.0.35 sono respinte.

La senatrice PAITA (*IV-C-RE*), a nome del proprio Gruppo, chiede che sia posto formalmente ai voti l'emendamento 32.0.6. Chiede, inoltre, che siano accantonate le proposte 39.13 e 37.0.13, auspicandone un'ulteriore valutazione da parte del Governo, al fine di una trattazione unitaria sul tema della violenza di genere.

Ritira gli emendamenti 30.5, 30.14, 40.0.28 (testo 2), 35.0.2, 39.39, 34.0.102, 39.40, 40.20, 40.21, 34.2, 40.4 e 39.0.64, in vista della loro trasformazione in ordini del giorno.

Riformula le proposte 39.13 e 37.0.13 in dei testi 2 che sono accantonati.

Formula indi un parere contrario con riguardo alla proposta 32.0.6.

I RELATORI si esprimono in senso conforme.

Posto in votazione, l'emendamento 32.0.6 risulta respinto.

Il senatore PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) ritira l'emendamento 32.0.9 preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno.

In relazione all'emendamento 34.0.66, il sottosegretario FRENI chiede che ne sia disposto il momentaneo accantonamento.

Il PRESIDENTE ne conferma l'accantonamento.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al Titolo VI del provvedimento (articoli da 41 a 50).

La senatrice CASTELLONE (*M5S*), a nome della propria parte politica, chiede che siano posti esplicitamente in votazione gli emendamenti 41.1, 41.16, 43.0.2, 44.7, 45.1, 45.0.5, 45.0.6, 48.0.14, 50.1, 50.0.7, 50.0.59, 50.0.61 (testo 2) e 50.0.73.

Chiede altresì l'ulteriore accantonamento delle proposte 50.7 e 50.0.7, sottolineandone la natura non onerosa. Ritira gli emendamenti 42.0.2 e 41.0.5 preannunciando la loro trasformazione in ordini del giorno.

In relazione alla richiesta di accantonamento degli emendamenti 50.7 e 50.0.7, la rappresentante del GOVERNO esprime avviso contrario.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) dichiara quindi di ritirare, in vista della sua trasformazione in ordine del giorno, anche l'emendamento 50.7. Intervenendo in dichiarazione di voto favorevole sui predetti emendamenti oggetto di votazione, tutti concernenti la materia sanitaria, osserva che il Governo, con il disegno di legge in esame, ha ridotto i fondi del Servizio sanitario nazionale, privilegiando la spesa per la sanità privata. Sarebbe stato invece opportuno intervenire, innanzitutto, per contrastare la carenza della dotazione organica, eliminando il tetto di spesa per il personale sanitario. Contesta poi l'efficacia delle misure previste nella manovra per l'abbattimento delle liste di attesa. Dopo essersi brevemente soffermata sull'emendamento 43.0.2, concernente la decorrenza del regime di innovatività dei farmaci, pone l'accento sulla necessità di dotare di risorse adeguate il fondo per i test «*NextGeneration Sequencing*» (NGS), per la diagnosi molecolare, essenziale per la definizione di cure e farmaci più efficaci per i pazienti oncologici.

Sugli emendamenti 41.1, 41.16, 43.0.2, 44.7, 45.1, 45.0.5, 45.0.6, 48.0.14, 50.1, 50.0.7, 50.0.61 (testo 2) e 50.0.73 il sottosegretario FRENI esprime un parere contrario.

I RELATORI si esprimono in maniera conforme.

In esito a successive e distinte votazioni, le proposte 41.1, 41.16, 43.0.2, 44.7, 45.1, 45.0.5, 45.0.6, 48.0.14, 50.1, 50.0.7, 50.0.61 (testo 2) e 50.0.73 risultano respinte.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), a nome del proprio Gruppo, chiede che siano esplicitamente posti in votazione gli emendamenti 44.0.5, 48.0.6, 48.5, 49.10, 50.0.17, 50.0.76 e 50.0.20 (testo 2), in relazione ai quali il sottosegretario FRENI esprime parere contrario, conformemente ai RELATORI.

Messi distintamente ai voti, gli emendamenti 44.0.5, 48.0.6, 48.5, 49.10, 50.0.17, 50.0.76 e 50.0.20 (testo 2) vengono dunque respinti.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*), a nome della propria forza politica, chiede un voto formale sugli emendamenti 41.31, 41.0.4, 45.0.4, 48.0.24 (testo 2) e 49.7. Dichiara, inoltre, di ritirare le proposte 41.0.6, 41.0.3, 42.1, 45.0.11, 48.0.16, 49.5, 49.6, 50.23 e 50.0.69, preannunciando la loro trasformazione in ordini del giorno. Intervenendo in dichiarazione di voto, rileva che il disegno di legge di bilancio risulta privo di risorse adeguate per l'effettivo rilancio del Servizio sanitario nazionale, sottolineando il rilevante impatto sul comparto dell'inflazione e delle carenze di materie prime. Esprime, altresì, un giudizio fortemente critico sulla disciplina relativa al trattamento pensionistico di medici e infermieri, posta dall'articolo 33 del disegno di legge in esame. Deplora l'as-

senza di risorse a sostegno della Fondazione EBRI, fondata dalla senatrice Rita Levi-Montalcini, e per il potenziamento dei test di genetica molecolare. Ricorda, infine, le diverse misure previste negli emendamenti presentati dal proprio Gruppo in materia sanitaria, in particolare in tema di indennità, prestazioni aggiuntive presso i reparti di emergenza-urgenza, lavoratori transfrontalieri e a tutela della salute mentale.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) chiede che il Governo fornisca un parere circostanziato in merito all'emendamento 50.0.70.

Il PRESIDENTE rileva che la fase procedurale in corso non prevede lo svolgimento di interlocuzioni del tipo richiesto dal senatore Nicita e che, peraltro, l'emendamento 50.0.70 non rientra tra quelli dei quali il Gruppo del Partito Democratico ha richiesto la votazione.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) ribatte che, se questo è l'atteggiamento della Presidenza, egli si riserva di chiedere la votazione di tutti gli emendamenti presentati dal suo Gruppo, previa effettuazione della dichiarazione di voto.

Si riserva di valutare comunque la presentazione di un ordine del giorno sul tema trattato dalla proposta.

La sottosegretaria ALBANO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti dei quali il Gruppo del Partito Democratico ha chiesto la votazione.

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 41.31, 41.0.4, 45.0.4, 48.0.24 (testo 2) e 49.7.

La senatrice PAITA (*IV-C-RE*) chiede, a nome del suo Gruppo, che vengano messi in votazione gli emendamenti 49.2 e 49.0.3 e che vengano invece accantonati gli emendamenti 48.0.18 e 50.0.57, in materia di malattie rare.

Preannuncia infine il ritiro degli emendamenti 50.0.31 e 50.0.29, in vista della loro probabile trasformazione in ordini del giorno.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo di esprimersi sull'accantonamento degli emendamenti 48.0.18 e 50.0.57.

La sottosegretaria ALBANO chiede di avere un congruo lasso di tempo per poter valutare la questione.

Il PRESIDENTE sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 2,40, riprende alle ore 3,10.

Il senatore Enrico BORGHI (*IV-C-RE*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 49.2, volto a sopprimere i commi da 1 a 5 dell'articolo 49 che introducono l'obbligo di versare alla regione di residenza una quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale per i frontalieri delle regioni Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano che lavorano in Svizzera.

Così facendo, il disegno di legge di bilancio modifica l'impalcatura giuridica dettata solo sei mesi fa con l'approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge che ha autorizzato la ratifica dell'accordo internazionale tra Italia e Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, introducendo quella che è di fatto una nuova tassa che tuttavia colpisce i soli frontalieri con la Svizzera, che risultano dunque incomprensibilmente discriminati rispetto ai frontalieri con tutti gli altri Paesi confinanti.

Ciò non potrà non determinare l'insorgere di controversie e ricorsi.

La nuova misura del Governo comporterà una stangata tra 360 e 2400 euro per ciascun lavoratore, in proporzione al reddito, che non può essere giustificata neanche dalla volontà esplicitata dalla disposizione in esame di destinare i proventi al sostegno delle aree di confine e prioritariamente a beneficio del personale medico e infermieristico. Le somme che si otterranno saranno infatti insufficienti a corrispondere incentivi che possano concretamente determinare a restare in Italia coloro, tra il personale medico e infermieristico, che siano attratti dai salari più elevati che vengono corrisposti oltre confine.

La sottosegretaria ALBANO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti dei quali il Gruppo Italia Viva – Il Centro – *Renew Europe* ha chiesto la votazione.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 49.2 e 49.0.3.

Il sottosegretario FRENI comunica che è in corso di presentazione un emendamento dei relatori contenente le ultime misure condivise da tutti i Gruppi che, unitamente al parere favorevole sull'emendamento 54.0.42, metterà la Commissione in condizione, quando la Presidenza lo riterrà opportuno, di procedere all'approvazione degli emendamenti, riformulati nel medesimo testo.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) segnala di non essere stato coinvolto nelle interlocuzioni tra Governo e Gruppi sulle misure testé annunciate dal sottosegretario Freni.

Il senatore PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) chiede, a nome del suo Gruppo, che vengano messi in votazione gli emendamenti 45.5, 46.4 e 49.8.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) dichiara il voto favorevole sugli emendamenti 45.5, 46.4 e 49.8, in quanto volti a salvaguardare le specificità delle province autonome di Trento e di Bolzano.

La sottosegretaria ALBANO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti dei quali il Gruppo Per le Autonomie ha chiesto la votazione.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 45.5, 46.4 e 49.8.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al Titolo VII, in materia di crescita e investimenti.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*), a nome del suo Gruppo, chiede che siano posti in votazione gli emendamenti 52.19, 56.6, 61.0.28, 61.0.29, 61.0.30 e 61.0.3.

La senatrice DAMANTE (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 52.19, che interviene sul credito d'imposta della Zes unica del Mezzogiorno, destinando il trenta per cento delle risorse agli interventi prioritari necessari a rimuovere gli svantaggi dell'insularità nelle regioni Sicilia e Sardegna, in quanto l'introduzione in Costituzione del principio dell'insularità richiede che di esso si tenga sempre conto in sede di approvazione delle leggi.

Con riferimento all'articolo 56, segnala che il suo Gruppo ha presentato un emendamento volto a sopprimere le disposizioni relative al ponte sullo stretto di Messina, ma che prima di porlo in votazione è necessario che il Governo fornisca i chiarimenti che gli sono stati richiesti in una precedente seduta, con particolare riferimento alla riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, imputata sulle risorse indicate per le regioni Sicilia e Calabria dalla delibera CIPESS n. 25 del 2 agosto 2023, prevista dall'emendamento del Governo 54.1000.

Il sottosegretario FRENI fornisce una serie di chiarimenti in merito all'emendamento 54.1000 del Governo, con particolare riferimento al quadro finanziario per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, ricordando che il concorso delle regioni Sicilia e Calabria era già previsto nelle interlocuzioni tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni ed è menzionato nel Documento di economia e finanza, che fa riferimento al Fondo per lo sviluppo e la coesione. Alla luce dei recenti criteri di utilizzo delle risorse del Fondo per il ciclo 2021-2027, la com-

partecipazione è stata quantificata in un miliardo e trecento milioni per la Sicilia e trecento milioni per la Calabria e ciò è stato trasfuso all'interno dell'emendamento 54.1000.

Peraltro, la quantificazione complessiva di cui all'articolo 56, comma 1, del disegno di legge di bilancio è una stima di massima, in quanto l'aggiornamento del progetto è in fase istruttoria e si concluderà nel mese di gennaio, anche se al momento non sembrerebbero previste variazioni rilevanti.

L'ostensione della relazione di aggiornamento del progetto è stata chiesta durante un *question time* alla Camera dei deputati e in quella sede è stato chiarito che al momento il documento costituisce un atto endo-procedimentale e non è dunque ostensibile, ma lo sarà una volta concluso il procedimento.

La senatrice DAMANTE (*M5S*) comunica che il Gruppo del Movimento 5 Stelle insiste per la votazione del suo emendamento soppressivo. Risulta, infatti, che la Regione Siciliana non sia d'accordo con il Governo in merito alla quota di partecipazione e che la delibera adottata dalla Giunta regionale faccia riferimento a un miliardo di euro e non invece a un miliardo e trecento milioni.

Vi è poi il timore che, non essendo stato ancora stipulato l'accordo di coesione, un domani si possa nuovamente attingere alle risorse della coesione destinate alla Sicilia per altre coperture.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che venga aperto un dibattito su quanto riferito dal rappresentante del Governo da cui emergono notevoli criticità sia di ordine giuridico sia in termini di copertura finanziaria, in quanto mancano all'appello trecento milioni di euro e non è accettabile che il Governo opponga la non ostensibilità di un documento essenziale per capire i profili finanziari dell'opera.

Il PRESIDENTE ricorda che l'attuale fase procedurale non consente l'apertura del dibattito richiesto dal senatore Nicita, ma che questi, così come i rappresentanti degli altri Gruppi, potrà intervenire in dichiarazione di voto.

La senatrice PAITA (*IV-C-RE*), pur ricordando che la sua parte politica è a favore della realizzazione del ponte e che non è quindi animata da posizioni preconcepite nei confronti dell'intervento del Governo, dichiara di essere contraria all'utilizzo in questa maniera del Fondo per lo sviluppo e la coesione e afferma che le parole del sottosegretario confermano e rafforzano la preoccupazione sull'adeguatezza del quadro finanziario dell'opera, considerato che appare che la stima dei costi verrà effettuata sulla base del contratto definitivo aggiornato, mentre è noto che, specie in opere di una tale complessità, il passaggio dalla progettazione definitiva a quella esecutiva può comportare un sensibile aumento dei co-

sti e che se ciò avvenisse non si saprebbe dove reperire le risorse finanziarie necessarie.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) manifesta la sua contrarietà alla realizzazione dell'opera in questione, ritenendo molto più urgente impiegare le risorse disponibili per il potenziamento della mobilità all'interno dei territori delle regioni Sicilia e Calabria.

Si dice inoltre contrario al ricorso al Fondo per lo sviluppo e la coesione e invita il Governo a una maggiore prudenza all'uso delle risorse pubbliche.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole all'emendamento soppressivo per una molteplicità di ragioni.

In primo luogo, osserva che l'impiego di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione richiede la disponibilità di un progetto esecutivo.

Inoltre, la stima dei costi appare inadeguata e le risorse insufficienti.

Ritiene infine inaccettabile che, al legislatore che deve votare sull'impiego di ingenti quantitativi di denaro pubblico, venga detto che non può avere accesso a tutti i documenti necessari a formarsi una completa rappresentazione del contesto.

Ricorda poi che sono state rese dichiarazioni dalle quali emerge che mancano trecento milioni di euro, che non potranno essere reperiti in esito a un accordo con le regioni, avendo queste ultime già comunicato la loro indisponibilità, e che dovranno quindi essere trovati nel bilancio statale.

La sottosegretaria ALBANO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti dei quali il Gruppo del Movimento 5 Stelle ha chiesto la votazione.

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 52.19, 56.6, 61.0.28 e 61.0.29.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 61.0.30, ritenendo molto grave che il disegno di legge di bilancio non stanzi neppure un euro per gli alloggi universitari, nonostante le promesse fatte da membri del Governo agli studenti universitari accampati nelle tende per reclamare i loro diritti, a dimostrazione che tali promesse erano solo propaganda.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 61.0.30 e 61.0.3.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) chiede che vengano posti in votazione gli emendamenti 52.26, 52.0.7, 54.0.14 (testo 2), 54.0.67, 54.0.59,

54.0.28, 55.4, 55.9, 55.0.7, 56.0.14, 56.13, 60.9, 61.0.41, 62.3, 64.1 e 64.0.41.

In generale, valuta criticamente il fatto che – dopo tante parole spese in occasione dell’approvazione del disegno di legge volto a riconoscere la figura dell’agricoltore quale custode dell’ambiente e del territorio – la manovra di bilancio non faccia nulla per agevolare il ricambio generazionale in agricoltura.

Analogamente, il disegno di legge di bilancio non contiene alcun intervento volto a contrastare il cambiamento climatico.

Infine, segnala in particolare l’emendamento 56.13 che destina al potenziamento della rete ferroviaria le risorse che il testo del Governo prevede a favore del ponte sullo stretto di Messina.

La sottosegretaria ALBANO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti dei quali il senatore Magni ha chiesto la votazione.

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd’Az*) esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 52.26, 52.0.7, 54.0.14 (testo 2), 54.0.67, 54.0.59, 54.0.28, 55.4, 55.9, 55.0.7, 56.0.14, 56.13, 60.9, 61.0.41, 62.3, 64.1 e 64.0.41.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*), a nome del Gruppo, chiede che siano messi in votazione gli emendamenti 56.19, 56.83, 57.0.14, 59.0.1, 60.0.19, 61.0.50, 61.0.51, 61.0.52, 61.0.53, 62.29, 62.0.8, 62.0.9. Domanda se permane l’accantonamento della proposta 56.0.25.

Ritira invece, ai fini della possibile trasformazione in ordine del giorno, le proposte: 051.5, 52.4, 52.23, 52.37, 54.8, 54.16, 54.17, 54.32, 54.41, 54.53, 54.70, 54.72, 54.0.108, 54.0.119, 55.0.3, 55.0.15, 56.0.24, 57.0.6, 59.2, 60.0.14, 60.0.16, 61.3, 61.0.18, 61.0.21, 62.23, 64.7 e 64.24.

Previ pareri contrari dei RELATORI e del GOVERNO, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 56.19, 56.83, 57.0.14, 59.0.1, 60.0.19, 61.0.50, 61.0.51, 61.0.52, 61.0.53, 62.29, 62.0.8 e 62.0.9.

La senatrice PAITA (*IV-C-RE*) insiste per la votazione dell’emendamento 54.0.37, mentre preannuncia il ritiro degli emendamenti 54.0.38 e 54.0.111 e 64.0.34 per poterli eventualmente trasformare in ordini del giorno.

I RELATORI e il GOVERNO manifestano un parere contrario.

Posti distintamente in votazione, è respinto l’emendamento 54.0.37.

Il senatore PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) ritira gli emendamenti 54.83 e 57.1, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti relativi al Titolo VIII, che riguardano gli articoli 65 e 66.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) insiste per la votazione degli emendamenti 65.4, 65.0.5 (testo 2), 65.0.8 (testo 2) e 65.0.9 (testo 2), su cui i RELATORI e il GOVERNO esprimono un avviso contrario.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 65.4, 65.0.5 (testo 2), 65.0.8 (testo 2) e 65.0.9 (testo 2) sono respinti dalla Commissione.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 65.9, insistendo per la votazione.

Previo parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 65.9 è posto ai voti e respinto.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti relativi al Titolo IX, che riguardano l'articolo 67.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) insiste per la votazione delle proposte 67.0.8 e 67.0.43, che testimoniano una visione alternativa rispetto all'approccio del Governo in materia di asilo. Nel ritenere insostenibile la situazione nei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR), si sofferma sull'esigenza di garantire la giustizia riparativa.

I RELATORI e il GOVERNO manifestano un parere contrario sulle citate proposte emendative.

Gli emendamenti 67.0.8 e 67.0.43 sono posti separatamente in votazione e respinti.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) domanda, a nome del proprio schieramento, che siano messi ai voti gli emendamenti 67.13, 67.15, 67.16, 67.25 e 67.32 i quali – previo parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO – risultano respinti dalla Commissione, all'esito di separate votazioni.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti relativi al Titolo X, che riguardano gli articoli da 68 a 70.

Il senatore PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) insiste per la votazione dell'emendamento 69.0.4, che è posto ai voti – con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO – e risulta respinto.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) domanda di consentire la votazione delle proposte 70.0.10, 70.0.15, 70.0.17, 70.0.20, 70.0.22 (testo 2), 70.0.25 e 70.0.27.

Dichiara in particolare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 70.0.10, ritenendo che la condizione degli italiani all'estero sia stata sottovalutata.

Posti distintamente ai voti, con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, risultano respinti gli emendamenti 70.0.10, 70.0.15, 70.0.17, 70.0.20, 70.0.22 (testo 2), 70.0.25 e 70.0.27.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti relativi al Titolo XI, che riguardano gli articoli da 71 a 74.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) chiede, a nome del suo Gruppo, di mettere in votazione l'emendamento 71.0.3 volto ad assicurare il completamento della cartografica geologica, nella prospettiva di mettere in sicurezza il territorio. Rammenta in proposito che due anni fa si stanziarono apposite risorse nella legge di bilancio e auspica che venga rinnovato l'impegno in tal senso.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 71.0.3 è respinto.

A nome della propria parte politica, la senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) domanda di porre in votazione le proposte 71.0.8, 72.3, 72.10, 72.0.6 (testo 2), 73.42 (testo 2) e 73.0.13. Ritira invece gli emendamenti 72.0.4 e 73.30, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

I RELATORI e il GOVERNO esprimono parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 71.0.8 è respinto.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 72.3, con cui si inseriscono ulteriori comunità nelle aree del cratere, lamentando l'assenza di risposte da parte del Governo.

Posti distintamente in votazione, risultano respinti gli emendamenti 72.3, 72.10 e 72.0.6 (testo 2).

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 73.42 (testo 2), finalizzato ad assicurare il completo rimborso di quanto indebitamente versato dai soggetti colpiti dal sisma che ha interessato alcune province siciliane nel 1990. Lamenta al riguardo la scarsa attenzione dell'Esecutivo sul tema.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 73.42 (testo 2) e 73.0.13 sono respinti.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 74.0.58 (testo 2) e 74.0.60, insistendo per la votazione.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, le proposte 74.0.58 (testo 2) e 74.0.60 sono respinte con separate votazioni.

La senatrice PAITA (*IV-C-RE*), a nome del Gruppo, chiede che siano messi in votazione gli emendamenti 74.0.47 e 74.0.64 (testo 2). Preannuncia invece il ritiro delle proposte 72.13, 73.17, 73.24, 73.0.20, 74.21 e 74.27, al fine di valutare la presentazione di ordini del giorno.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, posti distintamente in votazione, gli emendamenti 74.0.47 e 74.0.64 (testo 2) sono respinti.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti relativi al Titolo XII, che riguardano gli articoli da 75 a 85.

Dopo che il senatore PATUANELLI ha insistito per la votazione dell'emendamento 84.8, esso è posto ai voti, con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, ed è respinto.

Per conto del proprio Gruppo, la senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) domanda di porre ai voti gli emendamenti 75.0.4, 76.0.3, 79.0.39, 80.2, 80.10 e 85.0.6. Preannuncia invece la trasformazione in ordine del giorno degli emendamenti 79.0.38, 80.0.17 (testo 2) e 84.0.6, che ritira.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) ritira anche gli emendamenti 85.28 e 85.29 (testo 2).

Previo parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, posti separatamente ai voti, gli emendamenti 75.0.4, 76.0.3, 79.0.39, 80.2, 80.10 e 85.0.6 risultano respinti.

La senatrice PAITA (*IV-C-RE*) insiste per la votazione dell'emendamento 78.0.4, mentre ritira gli emendamenti 83.1, 85.21 e 85.0.37.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, posto ai voti, l'emendamento 78.0.4 non è approvato.

Ad una richiesta di chiarimento del senatore MAGNI (*Misto-AVS*) circa l'emendamento 78.0.12 (testo 2), risponde il sottosegretario FRENI.

Il senatore PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) ritira gli emendamenti 75.3, 75.4 e 85.0.4, in vista di una eventuale trasformazione in ordine del giorno.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) chiede di mantenere accantonato l'emendamento 85.0.41, recante la clausola di salvaguardia.

La Commissione conviene sull'accantonamento dell'emendamento 85.0.41.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti relativi al Titolo XIII, che riguardano gli articoli da 86 a 89, nonché a quelli riferiti alla Sezione II.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) ritira gli emendamenti 88.5 e 88.20, ai fini di una trasformazione in ordine del giorno.

La senatrice PAITA (*IV-C-RE*) insiste per la votazione degli emendamenti 86.2 (testo 2) e 91.TAB.2.1.5.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, posti distintamente ai voti, gli emendamenti 86.2 (testo 2) e 91.TAB.2.1.5 sono respinti.

Il PRESIDENTE ricorda che tutti i restanti emendamenti presentati dai parlamentari, a eccezione di quelli presentati dal Comitato per la legislazione o espressamente accantonati nonché ad eccezione degli emendamenti dei relatori e del Governo e relativi subemendamenti, si intendono respinti.

Il PRESIDENTE avverte che saranno esaminati gli emendamenti presentati dal Governo e dai Relatori, incluse le ultime riformulazioni presentate.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento del Governo 33.1000 (testo 2) e dei relativi subemendamenti, su cui il rappresentante del GOVERNO esprime un parere contrario, invitando peraltro i relatori a ritirare il subemendamento 33.1000/500.

Il relatore LIRIS (*FdI*), anche a nome dei correlatori Damiani e Testor, ritira il subemendamento 33.1000/500, conformandosi al parere espresso dal Governo sugli altri subemendamenti.

In assenza di obiezioni, tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 33.1000 (testo 2) si intendono respinti.

La Commissione approva quindi l'emendamento 33.1000 (testo 2).

Si passa all'esame dell'emendamento 54.1000 (testo 2) e dei subemendamenti ad esso riferiti.

I RELATORI e il rappresentante del GOVERNO si esprimono in senso contrario su tutti i subemendamenti riferiti alla proposta 54.1000 (testo 2).

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) richiama le considerazioni già espresse in occasione dell'esame degli emendamenti all'articolo 56.

Si associa la senatrice DAMANTE (*M5S*).

Poiché non si fanno obiezioni, tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 54.1000 (testo 2) si intendono respinti.

La Commissione approva quindi l'emendamento 54.1000 (testo 2).

Si passa all'esame dell'emendamento 65.0.1000 e dei relativi subemendamenti.

Il sottosegretario FRENI manifesta un parere contrario su tutti i subemendamenti, ad eccezione del subemendamento 65.0.1000/501 (testo 2), nel testo riformulato dai relatori. Invita invece questi ultimi a ritirare il subemendamento 65.0.1000/500.

I RELATORI, accedendo all'invito del Sottosegretario, ritirano il subemendamento 65.0.1000/500.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) manifesta forti perplessità sulla riformulazione del subemendamento 65.0.1000/501, considerato che il testo 2 presentato dai relatori non ha alcuna attinenza con la proposta originaria. Esprime pertanto dubbi sull'ammissibilità di tale riscrittura.

Si passa alla votazione.

In assenza di obiezioni, tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 65.0.1000 si intendono respinti, ad eccezione del subemendamento 65.0.1000/501 (testo 2), che risulta approvato.

La Commissione approva altresì l'emendamento 65.0.1000, come subemendato.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sull'emendamento 75.1000 (testo 2), mentre il parere è contrario su tutti i subemendamenti ad esso riferiti.

I RELATORI si esprimono in senso conforme.

In assenza di obiezioni, tutti i subemendamenti relativi all'emendamento 75.1000 (testo 2) si intendono respinti.

Posto in votazione, l'emendamento del Governo 75.1000 (testo 2) risulta approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati dai Relatori.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sull'emendamento 3.500 (testo 2). Il parere è contrario su tutti i subemendamenti ad esso riferiti.

Si associano i RELATORI.

Non essendoci obiezioni, tutti i subemendamenti relativi all'emendamento 3.500 (testo 2) si intendono respinti.

La proposta 3.500 (testo 2), posta ai voti, è dunque approvata.

Sull'emendamento 010.500 (testo 2) il GOVERNO esprime parere favorevole mentre il parere è contrario con riguardo a tutti i subemendamenti ad esso riferiti.

I RELATORI si esprimono in maniera conforme.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*), intervenendo in dichiarazione di voto contrario, manifesta perplessità rispetto alla previsione riportata al comma 5-*sexies* dell'emendamento in esame, di cui contesta la congruità.

In assenza di obiezioni, tutti i subemendamenti relativi all'emendamento 010.500 (testo 2) si intendono respinti.

La proposta 010.500 (testo 2) è quindi messa ai voti.

La Commissione approva.

Con riferimento all'emendamento dei relatori 11.500 (testo 2), il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole. Rispetto al subemendamento 11.500/3, il rappresentante del Governo precisa che il contenuto di tale subemendamento è assorbito dalla nuova formulazione recata dal te-

sto 2 dell'emendamento. Il parere è invece contrario su tutti i restanti subemendamenti.

I RELATORI si esprimono in senso conforme.

Non essendoci obiezioni, tutti i subemendamenti relativi all'emendamento 11.500 (testo 2), sono considerati respinti, fatta eccezione per il subemendamento 11.500/3, che si intende assorbito.

L'emendamento 11.500 (testo 2) è quindi posto in votazione e approvato.

Sull'emendamento 18.0.500 (testo 2), il parere del Governo è favorevole. E' invece contrario su tutti i relativi subemendamenti.

Si associano i RELATORI.

In assenza di obiezioni, tutti i subemendamenti relativi all'emendamento 18.0.500 (testo 2), si intendono respinti.

Posta ai voti, la proposta 18.0.500 (testo 2) risulta approvata.

Viene quindi esaminato l'emendamento 24.0.500 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO esprime, al riguardo, parere favorevole; il parere è invece contrario su tutti i subemendamenti ad esso riferiti. I RELATORI si esprimono in senso conforme.

Tutti i subemendamenti relativi all'emendamento 24.0.500 (testo 2), in assenza di obiezioni, si intendono respinti.

L'emendamento 24.0.500 (testo 2) è quindi messo ai voti e approvato.

Riguardo all'emendamento 25.0.500 (testo 2), il parere del GOVERNO è favorevole, mentre è contrario su tutti subemendamenti ad esso riferiti.

Si associano i RELATORI.

Non essendoci obiezioni, tutti i subemendamenti relativi alla proposta 25.0.500 (testo 2) si intendono respinti.

Il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento 25.0.500 (testo 2), che viene dunque approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 30.500 (testo 2), su cui il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole. Sui relativi subemendamenti il parere, invece, è contrario.

I RELATORI si esprimono conformemente.

Tutti i subemendamenti riferiti alla proposta 30.500 (testo 2), in assenza di obiezioni, sono considerati respinti.

L'emendamento dei Relatori 30.500 (testo 2) viene, quindi, messo ai voti.

La Commissione approva.

Sull'emendamento 39.500 (testo 2), il sottosegretario FRENI si esprime favorevolmente. Il parere è di segno contrario con riguardo a tutti i subemendamenti ad esso riferiti.

I RELATORI si associano.

I subemendamenti relativi alla proposta 39.500 (testo 2), non essendoci obiezioni, si intendono respinti.

Ha la parola il senatore NICITA (*PD-IDP*), che domanda se le previsioni contenute nell'emendamento in questione siano riferibili anche alle vittime dell'amianto, rammentando che il proprio Gruppo ha presentato a tale riguardo uno specifico emendamento, che, in caso positivo, potrebbe ritenersi assorbito.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) si associa alla richiesta di chiarimento formulata dal collega Nicita, ricordando che la propria forza politica ha presentato sul tema un apposito ordine del giorno.

La rappresentante del GOVERNO precisa che il fondo considerato nell'emendamento in esame è specificamente rivolto ai lavoratori di società a partecipazione pubblica, che rappresentano il maggior numero di persone colpite da tale fenomeno.

Il PRESIDENTE pone dunque in votazione l'emendamento 39.500 (testo 2), che risulta approvato.

Con riferimento all'emendamento 39.0.500, il GOVERNO esprime parere favorevole. Sui subemendamenti ad esso riferiti, il parere è contrario.

I RELATORI si esprimono in senso conforme. In assenza di obiezioni, i predetti subemendamenti sono considerati respinti.

Messo ai voti, l'emendamento 39.0.500 è approvato.

Successivamente, viene esaminata la proposta 65.0.500 (testo 2), in relazione alla quale il rappresentante del GOVERNO formula parere favorevole.

I RELATORI raccomandano l'approvazione dell'emendamento.

L'emendamento 65.0.500 (testo 2) è quindi posto in votazione, risultando approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 70.500 (testo 2). Il parere del GOVERNO è favorevole. Il parere è contrario sull'unico subemendamento ad esso riferito.

Si associano i RELATORI.

Non essendoci obiezioni, il subemendamento 70.500/1 si intende respinto.

Il PRESIDENTE pone, dunque, ai voti l'emendamento dei relatori 70.500 (testo 2).

La Commissione approva.

Con riferimento alla proposta 81.0.500 (testo 2), il GOVERNO esprime parere favorevole. Sul relativo subemendamento 81.0.500/1 l'avviso del Governo, conformemente ai Relatori, è contrario. In assenza di obiezioni, il predetto subemendamento si intende respinto.

L'emendamento 81.0.500 (testo 2), messo ai voti, risulta approvato.

Viene dunque esaminato l'emendamento 81.0.501 (testo 2), che presenta due subemendamenti.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sul testo dell'emendamento, mentre il parere è contrario sui relativi subemendamenti.

I RELATORI si esprimono in maniera conforme.

I subemendamenti 81.0.501/1 e 81.0.501/2, non essendoci obiezioni, si intendono respinti.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti l'emendamento 81.0.501 (testo 2), che viene approvato.

Si passa a esaminare la proposta 85.0.500 (testo 2), che non presenta subemendamenti.

Sulla proposta, il GOVERNO esprime parere favorevole. I Relatori raccomandano l'approvazione dell'emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento 85.0.500 (testo 2) risulta approvato.

Con riferimento all'emendamento 89.0.500 (testo 2), il GOVERNO esprime parere favorevole. Il parere è contrario sui due subemendamenti ad esso riferiti.

Si associano i RELATORI.

I subemendamenti 89.0.500/1 e 89.0.500/2, in assenza di obiezioni, si intendono respinti.

L'emendamento 89.0.500 (testo 2) è quindi messo in votazione e approvato.

Viene poi esaminato l'emendamento 100.TAB.11.500.5, su cui il GOVERNO esprime parere favorevole.

I RELATORI raccomandano l'approvazione della proposta.

Il senatore BORGHESE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) pone in evidenza che l'emendamento in questione prevede risorse a favore dell'Associazione Europa Mediterraneo (ETS), volta alla promozione di interventi sociali, culturali e scientifici finalizzati ad attenuare le forme di emarginazione sociale.

Posto ai voti, l'emendamento 100.TAB.11.500.5 risulta approvato.

Il sottosegretario FRENI chiede che sia posto in votazione l'emendamento 54.0.42, in relazione al quale esprime parere favorevole, a condizione che lo stesso sia riformulato in un nuovo testo di cui dà lettura.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), primo firmatario, accogliendo la proposta del Governo, accetta di riformulare l'emendamento 54.0.42 in un testo 2, pubblicato in allegato.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al Governo.

Il PRESIDENTE, quindi, con il parere favorevole del GOVERNO e dei RELATORI, mette ai voti la proposta 54.0.42 (testo 2).

La Commissione approva.

Successivamente, viene esaminato l'emendamento dei relatori 19.500, su cui il Governo esprime parere favorevole.

I RELATORI raccomandano l'approvazione dell'emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento 19.500 è approvato all'unanimità.

Il GOVERNO esprime parere favorevole anche con riferimento alla proposta 62.500, di cui i Relatori raccomandano l'approvazione.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione l'emendamento 62.500.

La Commissione approva all'unanimità.

Si passa a esaminare la proposta emendativa concordata dalle forze di opposizione, finalizzata al contrasto della violenza di genere.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 37.0.13, 39.8, 39.10, 39.13, 39.17, 39.20, 39.22, 39.24, 39.0.10, 39.0.21, 39.0.29, 39.0.55, 67.0.39, a condizione che ciascuno di essi sia riformulato in un identico testo, di cui dà lettura.

I RELATORI si esprimono in senso conforme.

Previo accoglimento della proposta di riformulazione del GOVERNO da parte di tutti i gruppi di minoranza, gli identici emendamenti 37.0.13 (testo 2), 39.8 (testo 2), 39.10 (testo 2), 39.13 (testo 2), 39.17 (testo 2), 39.20 (testo 2), 39.22 (testo 2), 39.24 (testo 2), 39.0.10 (testo 2), 39.0.21 (testo 2), 39.0.29 (testo 2), 39.0.55 (testo 3), 67.0.39 (testo 2) sono posti congiuntamente in votazione, risultando approvati all'unanimità.

Si passa a esaminare l'emendamento 50.0.700, in ordine al quale il Governo esprime parere favorevole.

Si associano i RELATORI.

Il PRESIDENTE pone dunque ai voti la proposta 50.0.700, che la Commissione approva all'unanimità.

Con riguardo all'emendamento 70.0.700, il sottosegretario FRENI formula un parere favorevole.

I RELATORI si esprimono in maniera conforme.

Posta in votazione, la proposta 70.0.700 è approvata all'unanimità.

Viene quindi esaminato l'emendamento 70.0.701, su cui il GOVERNO esprime parere favorevole.

I RELATORI si esprimono in senso conforme.

Messo ai voti, l'emendamento 70.0.701 risulta approvato all'unanimità.

Viene poi esaminato l'emendamento dei Relatori 91.TAB.2.500.5 (testo 2), in relazione al quale il rappresentante del Governo esprime parere favorevole.

Il sottosegretario FRENI fa presente, in particolare, che il testo 2 della proposta prevede uno stanziamento di risorse in favore di Radio Radicale.

I RELATORI raccomandano l'approvazione della proposta.

L'emendamento 91.TAB.2.500.5 (testo 2) viene dunque posto ai voti, risultando approvato.

La Commissione esamina quindi l'emendamento del Governo 86.1000.

I RELATORI si esprimono sulla proposta in senso favorevole.

Il PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento 86.1000, che viene approvato.

Previo parere favorevole dei Relatori e del Governo è posto successivamente ai voti l'emendamento 85.0.41, che la Commissione approva all'unanimità.

Il PRESIDENTE ricorda che talune proposte erano state momentaneamente accantonate, per cui propone di passare alle relative votazioni.

Dà la parola al rappresentante del GOVERNO per l'espressione del relativo parere.

Il sottosegretario FRENI esprime il parere favorevole del Governo sulle proposte 48.0.18, 50.0.57, 50.0.59 nonché sulla proposta 48.4 e sull'emendamento 56.0.25, subordinatamente ad una riformulazione degli stessi in un testo 2 di cui dà lettura.

I RELATORI si associano al parere del Governo.

Posta ai voti, risultano quindi approvate le identiche proposte 48.4 (testo 2), 48.0.18 (testo 2), 50.0.57 (testo 2), 50.0.59 (testo 2) e 56.0.25 (testo 2).

Il sottosegretario FRENI dà lettura delle modifiche apportate all'Allegato VI del disegno di legge di bilancio, depositando il testo delle nuove tabelle.

Il PRESIDENTE propone di sospendere brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 5,50, riprende alle 6,10.

Il PRESIDENTE comunica che si procederà ora a esaminare gli emendamenti volti a recepire il parere del Comitato per la legislazione.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 15.1, 23.14, 23.30, 28.1, 31.1, 61.2, 65.1, 69.2, 59.4, 73.33, 83.5 e 88.26, mentre tutti i restanti emendamenti del Comitato devono intendersi non assentibili.

Il relatore LIRIS (*Fdi*) esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

Con distinte votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 15.1, 23.14, 23.30, 28.1, 31.1, 61.2, 65.1, 69.2, 59.4, 73.33, 83.5 e 88.26.

Il PRESIDENTE rileva che tutti gli emendamenti volti a recepire il parere del Comitato per la legislazione sono stati approvati all'unanimità e ricorda che i restanti emendamenti del Comitato, che non hanno ottenuto il parere favorevole del Governo e dei relatori, si intendono respinti.

Ricorda poi che sono da ritenersi respinti, come già chiarito, tutti i restanti emendamenti non espressamente votati o ritirati.

Comunica infine che, essendosi esaurito l'esame degli emendamenti, l'esame degli ordini del giorno, le dichiarazioni di voto finali e il conferimento del mandato ai relatori avrà luogo nella seduta già prevista per le ore 9, che propone di posticipare alle ore 10.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI OGGI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione già convocata oggi, lunedì 18 dicembre 2023, alle ore 9, è posticipata alle ore 10.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 6,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 926

G/926/26/5

BORGHESE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 » (A.S. 926),

premesso che:

nel corso dell'esame in sede referente il Governo e i Relatori del provvedimento, hanno presentato nella seduta del 13 dicembre 2023, alcuni emendamenti volti a perfezionare l'impianto normativo del testo, sotto il profilo della crescita e lo sviluppo socioeconomico del Paese, fra i quali l'emendamento 100 TAB.11.500.5 a firma dei Relatori;

il predetto emendamento presentato alla Tabella *stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione: 1* « Ricerca e innovazione », *Programma 1.1* « Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata », stanzia di cassa (CS) e di competenza (CP), l'importo pari 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;

nell'ambito dell'attività di ricerca, l'Associazione Europa Mediterraneo – ETS, intende svolgere un ruolo importante e strategico, nell'ambito della cooperazione internazionale per gli aiuti umanitari e di sostegno alla pace internazionale, attraverso programmi scientifici e culturali per la crescita economica e sociale, delle aree del Mediterraneo economicamente svantaggiate, in *partnership* con le Università italiane, e delle aree dell'America Latina che grazie alle comuni radici possono fortificare e accrescere, attraverso progetti mirati, un comune percorso di sviluppo socioeconomico e culturale,

impegna il Governo

a rendere vincolante la destinazione delle risorse attribuite al Ministero dell'università e della ricerca e riportate nella premessa, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore dell'Associazione Europa Mediterraneo – ETS con sede in Roma in via Barletta.

G/926/27/5 (già em. 3.10)

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 926 recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 »,

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 3.10.

G/926/28/5 (già em. 3.17)

MANCA, LORENZIN, NICITA, MISIANI, MIRABELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 926 recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 »

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 3.17.

G/926/29/5 (già em. 4.6)

MANCA, LORENZIN, NICITA, MISIANI, RANDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 926 recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 »,

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 4.6.

G/926/30/5 (già em. 4.0.19)

MANCA, NICITA, LORENZIN, MISIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 926 recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 »,

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 4.0.19.

G/926/31/5 (già em. 5.8)

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 926 recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 »,

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 5.8.

G/926/32/5 (già em. 6.14)

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 926 recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 »,

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 6.14.

G/926/33/5 (già em. 9.0.10)

MANCA, LORENZIN, NICITA, MISIANI, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 926 recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 »,

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 9.0.10.

G/926/34/5 (già em. 10.0.8)

MANCA, NICITA, MISIANI, LORENZIN, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 926 recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 »,

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 10.0.8.

G/926/35/5 (già em. 56.0.24)

LORENZIN, NICITA, MISIANI, MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 926 recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 »,

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 56.0.24.

G/926/36/5 (già em. 56.0.25)

LORENZIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 926 recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 »,

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 56.0.25.

G/926/37/5 (già em. 11.44)

MANCA, NICITA, LORENZIN, MISIANI, MARTELLA, BASSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 11.44.

G/926/38/5 (già em. 16.0.14)

MANCA, TAJANI, FURLAN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 16.0.14.

G/926/39/5 (già em. 18.5)

MANCA, MIRABELLI, MALPEZZI, MISIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 18.5.

G/926/40/5 (già em. 18.15)

MANCA, VERINI, FINA, D'ELIA, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 18.15.

G/926/41/5 (già em. 20.0.1)

MANCA, SENSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 20.0.1.

G/926/42/5 [già em. 23.15 (testo 2)]

MANCA, LORENZIN, NICITA, MISIANI, CRISANTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 23.15 (testo 2).

G/926/43/5 (già em. 23.32)

MANCA, TAJANI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 23.32.

G/926/44/5 (già em. 24.3)

MANCA, MARTELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 24.3.

G/926/45/5 (già em. 24.7)

MANCA, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 24.7.

G/926/46/5 (già em. 24.0.1)

MANCA, LORENZIN, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 24.0.1.

G/926/47/5 (già em. 25.1)

MANCA, NICITA, LORENZIN, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 926 recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 »

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 25.1.

G/926/48/5 (già em. 27.0.8)

MANCA, BASSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 27.0.8.

G/926/49/5 (già em. 28.7)

MANCA, RANDO, VERINI, MIRABELLI, VALENTE, BAZOLI, ROSSOMANDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 28.7.

G/926/50/5 (già em. 34.0.6)

MANCA, MISIANI, NICITA, BASSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 34.0.6.

G/926/51/5 (già em. 34.0.10, 34.0.13 e 34.0.14)

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, MARTELLA, BASSO, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate negli emendamenti 34.0.13, 34.0.13 e 34.0.14.

G/926/52/5 [già em. 35.0.7 (testo 2)]

MANCA, CAMUSSO, MISIANI, FURLAN, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 35.0.7 (testo 2).

G/926/53/5 (già em. 39.4)

MANCA, LORENZIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 39.4.

G/926/54/5 (già em. 39.42)

MANCA, PARRINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 39.42.

G/926/55/5 (già em. 39.0.42)

LORENZIN, SENSI, MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 39.0.42.

G/926/56/5 (già em. 40.0.26)

MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 40.0.26.

G/926/57/5 (già em. 41.0.3)

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 41.0.3.

G/926/58/5 (già em. 41.0.6)

MANCA, MALPEZZI, DELRIO, D'ELIA, SENSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 41.0.6

G/926/59/5 (già em. 42.1)

MANCA, LORENZIN, MISIANI, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 926 recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 »,

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 42.1.

G/926/60/5 (già em. 45.0.11)

MANCA, ZAMBITO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 926 recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 »,

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 45.0.11.

G/926/61/5 (già em. 48.0.16)LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA, ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, BOC-
CIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 926 recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 »,

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 48.0.16.

G/926/62/5 (già em. 49.5)

MANCA, ALFIERI, GIACOBBE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 49.5.

G/926/63/5 (già em. 49.6)

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA, ALFIERI, GIACOBBE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 49.6.

G/926/64/5 (già em. 50.23)

LORENZIN, MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 50.23.

G/926/65/5 (già em. 051.5)

MANCA, BASSO, MISIANI, NICITA, LORENZIN, MARTELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 051.5.

G/926/66/5 (già em. 52.4)

MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 52.4.

G/926/67/5 (già em. 52.23)

MANCA, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 52.23.

G/926/68/5 (già em. 52.37)

MANCA, LORENZIN, NICITA, MISIANI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 52.37.

G/926/69/5 (già em. 54.8)

MANCA, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 54.8.

G/926/70/5 (già em. 54.16)

MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 54.16.

G/926/71/5 (già em. 54.17)

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, TAJANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 54.17.

G/926/72/5 (già em. 54.32)

MANCA, LORENZIN, MARTELLA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 54.32.

G/926/73/5 (già em. 54.41)

MANCA, MALPEZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 54.41.

G/926/74/5 (già em. 54.53)

MANCA, MARTELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 54.53.

G/926/75/5 (già em. 54.70)

MANCA, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, BASSO, FINA, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 54.70.

G/926/76/5 (già em. 54.0.108)

LORENZIN, MANCA, MALPEZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 54.0.108.

G/926/77/5 (già em. 54.0.119)

MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 54.0.119.

G/926/78/5 (già em. 55.0.3)

MANCA, FURLAN, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 55.0.3.

G/926/79/5 (già em. 55.0.15)

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BASSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 55.0.15.

G/926/80/5 (già em. 57.0.6)

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 57.0.6.

G/926/81/5 (già em. 59.2)

LORENZIN, MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 59.2.

G/926/82/5 (già em. 60.0.16)

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, CAMUSSO, RANDO, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 60.0.16.

G/926/83/5 (già em. 61.3)

MALPEZZI, LORENZIN, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 61.3.

G/926/84/5 (già em. 61.0.18)

MANCA, CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 61.0.18.

G/926/85/5 (già em. 61.0.21)

MANCA, D'ELIA, MISIANI, CRISANTI, LORENZIN, NICITA, RANDO, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 61.0.21.

G/926/86/5 (già em. 62.23)

MANCA, MARTELLA, CASINI, MALPEZZI, FRANCESCHELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 62.23.

G/926/87/5 (già em. 62.0.7)

LORENZIN, MANCA, MALPEZZI, D'ELIA, MISIANI, CRISANTI, NICITA, RANDO, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 62.0.7.

G/926/88/5

MAGNI, DREOSTO, PATTON, MANCA, PATUANELLI, PAITA, GELMETTI, LOTITO, BORGHESE

Il Senato,

in sede di esame dell'atto senato 926, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 »,

premesso che:

il Titolo V del provvedimento prevede disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali;

le tematiche relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro rivestono particolare importanza nel nostro ordinamento;

nel 2022 sono stati denunciati all'INAIL circa 703.400 infortuni sul lavoro, vale a dire 139 mila in più rispetto ai 564.400 del 2021, con un incremento del 24,6 per cento. Tale aumento è dovuto, in parte, alla crescita dei contagi da Covid-19 in ambito lavorativo, che sono passati dai circa 49 mila del 2021 ai 120 mila del 2022 (+71.000 casi), ma altrettanto pesante è stata anche la crescita degli infortuni « tradizionali » (+ 68.000 casi);

per quanto attiene agli infortuni con esito mortale, le denunce sono state 1.208, con un decremento del 15,2 per cento rispetto alle 1.425 del 2021. Tale contrazione è legata interamente ai decessi causati dal contagio da Covid-19, passati dagli oltre 230 casi del 2021 agli 8 casi del 2022;

da poco sono stati diffusi dall'INAIL, anche i dati riferiti ai primi otto mesi del 2023: 383.242 le denunce di incidenti sul lavoro, di cui 657 mortali;

al riguardo, non può non rivestire fondamentale importanza avviare iniziative per la diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro nelle scuole, anche avvalendosi dell'apporto esperienziale delle vittime di incidenti sul lavoro e malattie professionali o loro familiari superstiti in qualità di Testimonial certificati;

altrettanto importante è il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, rispetto al quale appare necessario incrementare la dotazione annuale, estendendone l'accessibilità anche ai conviventi di fatto ed alle persone unite civilmente al lavoratore;

agli invalidi del lavoro e alle vittime di malattie professionali è riconosciuto, da parte dell'INAIL, l'assegno di incollocabilità, una particolare prestazione integrativa legata all'impossibilità di accedere al reinserimento lavorativo attraverso il collocamento mirato riservato alle persone con disabilità; tale assegno è, dunque, un'ulteriore forma di sostegno a fronte di un danno gravissimo che la persona ha subito nell'esercizio della propria attività lavorativa;

per ottenere l'Assegno è richiesta un'età non superiore ai limiti previsti per l'assunzione obbligatoria, attualmente 65 anni, età oltre la quale il beneficio cessa di essere erogato; tale limite non è stato tuttavia coordinato con gli adeguamenti dell'età pensionabile intervenuti nel corso del tempo, per effetto dei quali l'età limite per il diritto all'assegno dovrebbe essere elevata a 67 anni, al fine di non lasciare privi di tutela coloro che non hanno ancora raggiunto il diritto alla pensione;

tale discrasia andrebbe certamente sanata, adeguando i limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogato dall'Inail;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, emanato in base all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011, ha introdotto una nuova definizione di «reddito disponibile» ai fini del calcolo dell'ISEE, che ha ricompreso anche prestazioni esenti da imposizione fiscale riconosciute a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia. Contro tale disposizione è stato presentato ricorso al TAR del Lazio che, nel febbraio del 2015, ha dichiarato parzialmente illegittimo il Regolamento, annullando l'articolo 4, comma 2, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, nella parte in cui ha incluso, tra i dati da considerare ai fini ISEE, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti da soggetti portatori di disabilità;

alla pronuncia del TAR è seguito V appello della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e dell'economia e fi-

nanze, sul quale si è definitivamente pronunciato il Consiglio di Stato, con sentenza depositata il 29 febbraio 2016, confermando quanto stabilito in primo grado e ribadendo alcuni principi di assoluta rilevanza: quanto all'inclusione tra i trattamenti fiscalmente esenti di quelli aventi natura indennitaria, i giudici amministrativi ricordano che l'ordinamento pone tali prestazioni a compensazione di una oggettiva situazione di svantaggio, anche economica, che ricade sulla persona con disabilità e sulla sua famiglia, includerli, quindi, in una qualunque nozione di reddito, anche ampia e tecnica come quella proposta dalle amministrazioni appellanti, si pone in netto contrasto con la loro natura;

se di indennità o di risarcimento si tratta, né l'una né l'altro possono essere considerati come reddito, in quanto ne difetta un valore aggiunto, ossia la remunerazione di uno o più fattori produttivi; è indiscutibile, secondo i giudici, che tali prestazioni non sono finalizzate alla remunerazione, né all'accumulo di patrimonio personale, ma alla compensazione di una minore capacità di reddito e a ristabilire una parità « morale e competitiva » tra disabile e non disabile. In via transitoria l'articolo 2-sexies del decreto legge 26 marzo 2016, n. 42, come convertito dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, ha quindi introdotto una nuova modalità di calcolo dell'indicatore relativo ai nuclei familiari con componenti con disabilità, in attesa che vengano adottate le opportune modifiche al regolamento volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, che ad oggi non sono state ancora emanate;

dalla legislazione vigente restano, invece, esclusi e penalizzati i nuclei familiari che percepiscono una rendita INAIL ai superstiti, in quanto il trattamento non è attribuito in funzione di una condizione di disabilità e non può quindi beneficiare dell'esclusione operata dal Consiglio di Stato. Le rendite ai superstiti, pertanto, pur non essendo soggette a tassazione IRPEF, devono essere dichiarate nel reddito rilevante ai fini del calcolo dell'ISEE, con grave danno delle famiglie che hanno perso un proprio congiunto e devono trovarsi a fronteggiare situazioni spesso delicate anche dal punto di vista economico. Va rilevato infatti che l'assunzione delle rendite e delle indennità risarcitorie nell'ambito della determinazione dell'ISEE potrebbe essere ostativa all'ottenimento di alcune prestazioni sociali e assistenziali, e ne pregiudicherebbe la funzione precipua attribuita dall'ordinamento giuridico;

non può, dunque, non apparire, urgente prevedere l'esclusione della rendita ai superstiti INAIL dal reddito rilevante ai fini ISEE;

appare, altresì, necessario ed urgente rafforzare le misure a tutela delle vittime dell'amianto e dei tumori professionali, nonché per la ricerca clinica e la realizzazione di centri per la cura del mesotelioma,

impegna il Governo:

a prevedere stanziamenti congrui per la diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro nelle scuole;

ad incrementare di risorse adeguate, almeno di 15.000.000 di euro all'anno, la dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, estendendone l'accessibilità anche ai conviventi di fatto ed alle persone unite civilmente al lavoratore;

ad intervenire, a livello normativo:

1) per adeguare e coordinare i limiti di età per l'ottenimento dell'assegno di incollocabilità dell'INAIL, da parte degli invalidi del lavoro e delle vittime di malattie professionali, con gli adeguamenti dell'età pensionabile intervenuti nel corso del tempo, per effetto dei quali l'età limite per il diritto all'assegno dovrebbe essere elevata a 67 anni, al fine di non lasciare privi di tutela coloro che non hanno ancora raggiunto il diritto alla pensione;

2) per prevedere l'esclusione della rendita ai superstiti INAIL dal reddito rilevante ai fini ISEE;

rafforzare le misure a tutela delle vittime dell'amianto e dei tumori professionali, in particolare aumentando la dotazione del relativo fondo e sostenendo la ricerca clinica rispetto alla cura degli stessi con una dotazione destinata anche ad incrementare il Fondo Oncologico Nazionale per la sezione dei tumori professionali.

G/926/89/5 (già em. 18.0.2)

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 18.0.2.

G/926/90/5 (già em. 34.0.54)

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 34.0.54.

G/926/91/5 [già em. 34.0.57 (testo 2)]

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 34.0.57 (testo 2).

G/926/92/5 (già em. 50.0.69)

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 50.0.69.

G/926/93/5 (già em. 55.25)

NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 55.25.

G/926/94/5 (già em. 64.7)

MANCA, MALPEZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 64.7.

G/926/95/5 (già em. 67.25)

MANCA, VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 67.25.

G/926/96/5 (già em. 72.3)

MANCA, VERINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 72.3.

G/926/97/5 (già em. 72.10)

MANCA, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 72.10

G/926/98/5 (già em. 72.0.4)

MANCA, PARRINI, FRANCESCHELLI, ZAMBITO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 72.0.4

G/926/99/5 (già em. 73.30)

MANCA, FRANCESCHELLI, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA, PARRINI, ZAMBITO, LOSACCO, VERDUCCI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 73.30

G/926/100/5 (già em. 79.10)

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, FURLAN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 79.10

G/926/101/5 (già em. 79.0.38)

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 79.0.38

G/926/102/5 [già em. 80.0.17 (testo 2)]

MANCA, PARRINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 80.0.17

G/926/103/5 (già em. 84.0.6)

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, MALPEZZI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),
impegna il Governo
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 84.0.6

G/926/104/5 (già em. 85.28)

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, MELONI, FURLAN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),
impegna il Governo
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 85.28

G/926/105/5 [già em. 85.29 (testo 2)]

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, MELONI, FURLAN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 85.29 (testo 2)

G/926/106/5 (già em. 88.5)

MANCA, LORENZIN, NICITA, MISIANI, FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 88.5

G/926/107/5 (già em. 88.20)

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 88.20

G/926/108/5 (già em. 32.0.9)

DURNWALDER, PATTON, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 32.0.9

G/926/109/5 (già em. 54.83)

DURNWALDER, PATTON, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),
impegna il Governo

a valutare la possibilità di attuare, nel primo provvedimento utile e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, quanto previsto dall'emendamento 54.83.

G/926/110/5

I RELATORI

La Commissione 5^a, Programmazione economica, bilancio,

in sede di esame del disegno di legge recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 »;

premesso che:

il Titolo VII del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 reca misure in materia di crescita e investimenti;

il Capo II, recante, tra l'altro, misure per il potenziamento degli investimenti, prevede, all'articolo 56, il rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture;

l'emendamento 11.500 dei Relatori, con la lettera c), inserisce un articolo aggiuntivo recante il finanziamento di interventi in materia di investimenti, infrastrutture e trasporti, il cui comma 1 istituisce un fondo per finanziare interventi finalizzati allo sviluppo dei tenitori,

impegna il Governo:

a) a destinare le risorse del fondo di cui in premessa agli interventi e nelle misure indicate nel presente allegato 1;

b) a contribuire, mediante finanziamento diretto, alla ristrutturazione del cavalcaferrovia n. 394, Strada Provinciale 69, nel Comune di Laveno Mombello (VA) per 0,4 milioni di euro per l'anno 2024, e alla progettazione del collegamento viario tra Strada Statale della Cisa e la viabilità tra i poli industriali e retroportuali della vai di Magra, la Regione Toscana con bypass a salvaguardia dell'abitato dei Comuni di Santo Stefano di Magra (SP) per ulteriori 0,4 milioni di euro per l'anno 2024;

c) alla istituzione, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, di un fondo con dotazione di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024, per la realizzazione di laboratori innovativi di educazione stradale nelle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione, al fine di promuovere la formazione delle studentesse e degli studenti in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione.

Allegato 1
in milioni di euro

Finalità	2024
Contributo per la costruzione del nuovo blocco spogliatoi a servizio del campo multifunzionale di calcio e rugby esistente, e compreso nel villaggio sportivo « F. Bongioanni » del Comune di Possano (CN)	0,4
Contributo per il risanamento e restauro conservativo del Tempio Ossario di Bassano del Grappa (VI)	0,4
Contributo per il progetto di allargamento di Via Ruca, Comune di Lumezzane (BS)	0,4
Contributo per il completamento dei lavori dello stadio comunale « D. Mariotti » del Comune di Montecatini Terme (PT) – nuova pista di atletica e acquisto e installazione della tribunetta del campo sussidiario « Amos Mariani »	0,45
Contributo per la riqualificazione del manufatto sito nel Parco Pubblico Giovanni Paolo II del Comune di Pomigliano d'Arco (NA), al	0,4

fine di adibirlo ed allestirlo a centro di formazione multidisciplinare ed avviamento professionale	
Contributo per la ristrutturazione della Basilica di San Michele Maggiore, Pavia	0,4
Contributo per l'acquisto di arredi e sistemazioni esterne della Scuola «Edmondo de Amicis», Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN)	0,2
Contributo per la realizzazione di nuovi spogliatoi e bagni pubblici del Campo Sportivo «Sante Tonello» di Barbeano, Città di Spilimbergo (PN)	0,2
Contributo al Comune di Magenta (MI) per la progettazione del Nuovo Liceo «S. Quasimodo»	0,4
Contributo per il recupero e la riqualificazione del tessuto urbano di Piazza dei Miracoli nel Comune di Capizzi (ME)	0,4
Contributo per la ristrutturazione e V ammodernamento dello Stadio comunale «Corrado Alvaro» del Comune di San Luca (RC)	0,4
Contributo per il completamento della Caserma dei Carabinieri del Comune di Podenzano (PC)	0,15
Contributo per la realizzazione di interventi di omologazione e manutenzione straordinaria sui due campi da baseball del Comune di Piacenza	0,25
Contributo per il rifacimento e l'ampliamento della sede della Polizia locale del Comune di Formello (RM)	0,2
Contributo per il restauro conservativo della Torre Civica Gonzaghesca nel Comune di Medole (MN)	0,2
Contributo per l'ampliamento della struttura di <i>housing</i> «La Casa di Leo», EOS aps, Comune di Treviolo (BG)	0,4
Contributo per la ristrutturazione e il miglioramento sismico della Scuola media «G. Donegani» di Montecatini Val di Cecina (PI)	0,33
Contributo per la realizzazione di interventi e iniziative per la «memoria accessibile», 1 all'interno dell'organizzazione dell'Ottantesimo anniversario nazifascista del Comune di Guardistallo (PI)	0,02
Contributo per la realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri in Borghetto Lodigiano (LO)	0,2
Contributo per l'ammodernamento del Museo multimediale delle Mura di Cittadella (PD) con nuove tecnologie come realtà aumentata, ologrammi e riproduzioni situazioni medievali a fini didattici	0,1
Contributo per la realizzazione di interventi strutturali, riqualificazione e ristrutturazione del canile e gatti le regionale della Valle d'Aosta	0,4
Contributo per l'acquisto di un mammografo per V Ospedale di Valdagno (VI)	0,12
Contributo alla Fondazione San Bortolo per ristrutturazione della terapia intensiva e del reparto di neurochirurgia dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza	0,2
Contributo alla Fondazione Scuola della Gioventù – Scuola di Formazione Professionale di Tris sino, per la messa a nonna antincendio e per la realizzazione di un nuovo laboratorio per le attività didattiche del Centro Formazione Professionale di Trissino (VI)	0,08

Contributo per interventi di riqualificazione, ammodernamento, ristrutturazione del patrimonio pubblico di Trento, in considerazione e per la realizzazione degli eventi previsti per la nomina di Trento a Capitale del volontariato 2024	0,4
Contributo al Comune di Erbezzo (VR) per la realizzazione di un fabbricato da adibire a luogo di comunità per l'insediamento della biblioteca comunale, di spazi per lo <i>smartworking</i> , per la socializzazione e con funzioni di supporto al plesso scolastico	0,4

G/926/111/5

I RELATORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 » – AS 926 –,

premessso che:

il disegno di legge « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 » – reca un Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi – parte corrente e conto capitale,

impegna il Governo:

a destinare le predette risorse di parte corrente per i seguenti interventi:

a) prevedere un contributo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 a favore della Fondazione per la Sussidiarietà, finalizzato a consentire la pubblicazione e la diffusione del Rapporto sulla Sussidiarietà, per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività;

b) prevedere uno stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2025 e 300.000 euro per l'anno 2026 finalizzato alla divisione della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Barietta-Andria-Trani e Foggia, rispettivamente nella Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la provincia di Barletta-Andria-Trani, con sede a Barletta e nella Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la provincia di Foggia, con sede a Foggia e l'adeguamento della relativa dotazione organica;

c) prevedere uno stanziamento di 1.000.000 di euro per l'anno 2024, 1.000.000 di euro per l'anno 2025 e 1.000.000 di euro per l'anno 2026, in favore dell'Associazione Italiana Educatori Finanziari (AIEF) per lo sviluppo e la promozione delle buone prassi e delle conoscenze finanziarie, economiche e assicurative;

d) prevedere un contributo di 500.000 euro per il 2024, 1.500.000 euro per l'anno 2025 e 1.500.000 euro per l'anno 2026 in favore dell'Università della Calabria, al fine di sviluppare personale esperto in medicina digitale per soluzioni diagnostiche e terapeutiche di avanguardia che siano in grado di elevare il livello di prestazioni del Sistema Sanitario Regionale (SSR) della Regione Calabria, contrastando la migrazione sanitaria dei cittadini calabresi;

e) prevedere un contributo di 150.000 euro per l'anno 2024, 150.000 euro per l'anno 2025 e 150.000 euro per l'anno 2026 in favore

dell'associazione denominata « Una goccia nell'oceano », ente del terzo settore disciplinato da uno statuto che agisce nei limiti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con sede legale a Melilli (SR), al fine di poter perseguire le attività nel settore della beneficenza prefiggendosi fini di solidarietà sociale sia nei confronti degli associati che di terzi con l'obiettivo di promuovere messaggi di civiltà, impegno sociale e progresso;

f) prevedere un contributo straordinario di 100.000 euro per l'anno 2024, 100.000 euro per l'anno 2025 e 100.000 euro per l'anno 2026 in favore della « Fondazione Giuseppe Benedetto Dusmet », avente sede legale presso il Monastero Benedettino « G.B. Dusmet », di Nicolosi (CT), per l'istituzione della Scuola di formazione all'impegno socio-politico di cooperazione e sviluppo del mediterraneo;

g) prevedere un contributo di 500.000 euro per il 2024, 1.500.000 per il 2025 e 1.500.000 per il 2026 alla Federazione sportiva nazionale – ACI per costi di adeguamento dell'autodromo di Monza e gestione della manifestazione « Gran Premio d'Italia » per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato mondiale di Formula 1;

h) prevedere un contributo di 1.000.000 per il 2025 e 1.000.000 per il 2026 in favore del « Consorzio Villa Reale e Parco di Monza » al fine della valorizzazione e ammodernamento delle strutture di pertinenza della Reggia di Monza, della Villa Reale, dei Giardini Reali e del Parco, nonché per rafforzarne l'immagine in ambito internazionale;

i) prevedere un contributo di 100.000 euro per il 2024, 200.000 euro per l'anno 2025 e 200.000 euro per l'anno 2026 in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

j) prevedere un contributo di 800.000 euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e di 500.000 per il 2026 in favore della Federazione ciclistica italiana, assicurare la ristrutturazione del velodromo Lello Simeone nel comune di Barletta, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto che lo rendono centro di interesse nazionale;

k) prevedere un contributo di 500.000 euro per il 2025 in favore del comune di Calcinato (BS) per il rifacimento della biblioteca comunale, al fine di ridurre gli ostacoli, le disuguaglianze e le lacune che limitano la partecipazione dei cittadini alla vita culturale e al patrimonio culturale;

l) prevedere un contributo di 600.000 euro per il 2025 in favore del comune di San Gervasio Bresciano (BS) per la realizzazione di nuove opere sportive nel laghetto di sci nautico federale, per consentire la costruzione di nuove strutture sportive nel rispetto degli obiettivi di transizione verde e mitigazione del cambiamento climatico e della trasformazione digitale;

m) prevedere un contributo di 400.000 euro per il 2025 in favore del comune di Mura (BS) per la realizzazione di un immobile a destinazione turistico-ricreativa al fine di garantire la competitività e la tutela del patrimonio ricettivo;

n) prevedere uno stanziamento di 1.140.000 euro per il 2024, 1.000.000 di euro per il 2025, 850.000 euro per il 2026 e 600.000 euro per il 2027 al fine di inserire tra le categorie usuranti i lavoratori che entrano in contatto con la silice cristallina, di cui al codice ATECO 23.42.00 – Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica;

o) prevedere un contributo di 400.000 euro per il 2024 in favore del Comune di Pessano con Bornago per i lavori di realizzazione del ponte ciclopedonale a completamento della pista ciclabile lungo la sp 120 tra il Comune di Pessano con Bornago e il Comune di Bussero (MI);

p) prevedere un contributo di 400.000 euro per il 2025 per la riqualificazione dell'ex-Auditorium della Scuola media secondaria di I grado denominata « Clemente Baroni », ubicata in Via San Francesco d'Assisi nel Comune di Carugate, in provincia di Milano;

q) prevedere un contributo di 400.000 euro per il 2024 in favore Comune di San Giuliano Milanese (MI), per i lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile in Via Lario, quartiere di Sesto Ulteriano;

r) prevedere un contributo di 200.000 euro per il 2025 per la realizzazione di una struttura polifunzionale per lo svolgimento dei Consigli comunali e assemblee pubbliche, nel Comune di Osio Sopra, in provincia di Bergamo;

s) prevedere un contributo di 250.000 euro per il 2024 e di 250.000 euro per il 2025 in favore dell'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico;

t) prevedere un incremento di 200.000 euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e 500.000 euro per il 2026 dello stanziamento di cui alla tabella 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro missione: 1 « Politiche per il lavoro » – Programma: 1.5 – Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione, in favore dell'Ente Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Agricoltura – ENBLIA – per la promozione di attività di ricerca e studio delle problematiche del lavoro nel settore dell'agricoltura;

u) prevedere un contributo di 50.000 euro per il 2024 e di 50.000 euro per il 2025 in favore dell'Associazione Nazionale Grano Salus, con sede legale a Foggia;

v) prevedere un contributo di 150.000 euro per il 2025 e di 200.000 euro per il 2026 per la riqualificazione dell'Ufficio turistico del Comune di Bolsena;

w) prevedere un contributo di 55.000 euro per il 2025 e di 55.000 euro per il 2026 per l'« Associazione antichissima rappresentazione misteri di Santa Cristina »;

x) prevedere un contributo di 100.000 per il 2025 e 150.000 per il 2026 in favore dell'Associazione « Davide Rodella Onlus » di Montichiari (BS);

y) prevedere un contributo di 400.000 euro per il 2025 e di 400.000 euro per il 2026 in favore del Comune di Fondi (LT) per attività di interesse culturali;

z) prevedere un contributo di 400.000 euro per il 2026 in favore del Comune di Fondi (LT) per la riqualificazione e la realizzazione di aree verdi attrezzate ad uso pubblico.

a destinare le predette risorse in conto capitale per i seguenti interventi:

a) prevedere un contributo di 1.000.000 di euro per il 2024, di 3.000.000 di euro per il 2025 e di 5.000.000 per il 2026 per i collegamenti tra la Città di Monza e la Città di Milano, per la realizzazione del progetto che prevede il prolungamento della Linea Lilla del metrò (M5) con la realizzazione di 11 stazioni (7 delle quali urbane, tra cui la Villa Reale, l'Ospedale San Gerardo e la sede del Polo Istituzionale) che collegheranno Monza a Milano;

b) prevedere un contributo di 1.000.000 di euro per il 2024, 1.500.000 euro per il 2025 e 1.500.000 per il 2026 in favore della Provincia di Barletta Andria Trani al fine di assicurare la riqualificazione e la messa in sicurezza della rete stradale della medesima provincia;

c) prevedere un contributo di 1.200.000 euro per il 2025 e di 1.800.000 per il 2026 in favore del comune di Orzivecchi (BS) al fine di assicurare il completamento e la messa in funzione della tangenziale del medesimo comune;

d) prevedere un contributo di 1.000.000 di euro per il 2024 e di 1.000.000 di euro per il 2025 in favore della Provincia di Brescia al fine di assicurare il completamento e la messa in funzione del prolungamento della Variante alla SS 237 del « Caffaro » da Ponte Re del comune di Barghe fino al comune di Idro, in riferimento al lotto Vestone-Idro;

e) prevedere un contributo di 1.000.000 di euro per il 2024 e di 700.000 euro per il 2025 in favore del comune di Arzano (NA) per la riqualificazione del campo sportivo Sabatino De Rosa;

f) prevedere un contributo di 1.000.000 di euro per il 2024 in favore del comune di Fondi (LT) per la realizzazione del progetto di riqualificazione ambientale e sistemazione a parcheggio e parco verde attrezzato in località Capratica;

g) prevedere un contributo di 1.000.000 di euro per il 2025 e di 1.000.000 di euro per il 2026 in favore del comune di Pessano con Bor-nago per i lavori di realizzazione della nuova Scuola Secondaria di Primo Grado « Istituto Comprensivo Daniela Mauro »;

h) prevedere un contributo di 500.000 euro per il 2024 in favore del comune di Rozzano (MI) per i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione dell'Ospedale di Comunità nel Comune di Rozzano (MI);

i) prevedere un contributo di 500.000 euro per il 2024, 400.000 euro per il 2025 e di 600.000 euro per il 2026 in favore del comune di Melilli (SR) per la realizzazione del progetto definitivo ed esecutivo relativo al collegamento stradale e opere di urbanizzazione, tra la via Parroco Fiorilla con via Frate Alfio Cazzetta e proseguimento fino al raggiungimento della via Siracusa, nell'ambito dell'area omogenea « B » delle previsioni di P.R.G.;

j) prevedere un contributo di 1.200.000 euro per l'anno 2025 e 1.200.000 euro per l'anno 2026 in favore del Golf Club Asiago per lavori di riqualificazione e ampliamento del campo da golf;

k) prevedere un contributo di 1.000.000 euro per l'anno 2025 e 700.000 euro per l'anno 2026 in favore del Comune di Rivoli (TO) per la messa in sicurezza delle strade, progetto C. so Francia ambito Linea 1 Metropolitana leggera;

l) prevedere un contributo di 334.000 euro per l'anno 2025 in favore del Comune di Orbassano (TO) per lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale – Manutenzione strade Lotto B –;

m) prevedere un contributo di 500.000 euro per il 2025, 200.000 per il 2026 e 500.000 euro per il 2027 in favore del comune di Novara per interventi di realizzazione di strada urbana sulla sponda sinistra del diramatore Quintino Sella – Tratto da via Gibellini a via Belletti (compresa anche la demolizione e ricostruzione del ponte sul Quintino Sella).

G/926/112/5 (già em. 57.1)

DURNWALDER, PATTON, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 926 recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 »,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di attuare, nel primo provvedimento utile e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, quanto previsto dall'emendamento 57.1.

G/926/113/5 (già em. 75.3)

DURNWALDER, PATTON, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 926 recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 »,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di attuare, nel primo provvedimento utile e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, quanto previsto dall'emendamento 75.3.

G/926/114/5 (già em. 75.4)

DURNWALDER, PATTON, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 926 recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 »,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di attuare, nel primo provvedimento utile e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, quanto previsto dall'emendamento 75.4.

G/926/115/5 (già em. 49.0.3)

MUSOLINO

La Commissione,

premessi che:

in sede di esame del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

i disagi derivanti dalla insularità pregiudicano significativamente le strutture sanitarie e sociosanitarie, che spesso si trovano in condizioni di carenza di personale;

appare fondamentale garantire la presenza del personale sanitario nei presidi sanitari su tutto il territorio nazionale, ivi incluso nelle

isole, posto che anche il sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione impone alla Repubblica di riconoscere « le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità »,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative necessarie al fine di incentivare la presa di servizio, la permanenza e il trasferimento del personale sanitario e socio-sanitario nei territori insulari, anche al fine di compensare adeguatamente i disagi dovuti agli spostamenti da e verso i predetti territorio.

G/926/116/5 (già em. 45.8)

MUSOLINO

La Commissione,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

l'Azienda sanitaria provinciale di Messina (di seguito, ASP Messina) nell'anno 2001 ha istituito presso l'Ospedale di Taormina un Centro Pediatrico comprensivo di tre Unità operative complesse di Cardiologia, Cardiochirurgia ed Anestesia con terapia intensiva con le seguenti dotazioni:

- Anestesia, Rianimazione Cardiochirurgica e Sala Operatoria: 4 posti letto, 1 primario, 9 dirigenti medici, 1 capo sala e 18 infermieri;
- Cardiochirurgia pediatrica: 8 posti letto, 1 primario, 4 dirigenti medici, 1 capo sala e 14 infermieri;
- Cardiologia pediatrica: 6 posti letto, 1 primario, 6 dirigenti medici, 1 capo sala (condiviso con il reparto di Cardiochirurgia) e 18 infermieri;

l'ASP Messina rappresenta un vero e proprio presidio per la tutela del diritto alla salute in tutto il territorio, ottenendo anche, nel 2022, il prestigioso riconoscimento « ELSO Award for Excellence » per l'assistenza meccanica di circolo prestata dal Centro cardiologico pediatrico;

lo scorso anno l'ARNAS Civico di Palermo ha affidato all'Istituto San Donato Milanese il compito di erogare il servizio di assistenza medica infermieristica di supporto all'Unità operativa complessa di Cardiochirurgia pediatrica – all'uopo costituita – attraverso la previsione della presenza *in loco*, per soli due giorni ogni quindici, di una *équipe* chirurgica composta da un primario di cardiochirurgia, un secondo ope-

ratore cardiocirurgo, un cardioanestesista ed un tecnico perfusionista, per l'attività chirurgica in elezione;

tale affidamento, infatti, fa seguito alla missiva della Regione inviata all'ASP Messina, con cui si è risposto alla richiesta di rinnovo della suddetta convenzione con l'IRCCS Bambino Gesù affermando che la programmazione ospedaliera vedrà transitare le funzioni di cardiocirurgia pediatrica all'ARNAS Civico di Palermo;

la cessazione dell'operatività dell'ASP Messina in ragione dell'attivazione dei corrispondenti presidi di Cardiocirurgia pediatrica dell'ARNAS Civico di Palermo non rappresenta una soluzione percorribile, anche in ragione delle diverse attività che verrebbero garantite dai due presidi sanitari,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative necessarie volte a garantire la piena operatività del reparto di cardiocirurgia pediatrica dell'Ospedale di Taormina, quale polo sanitario indispensabile e d'eccellenza, al fine di assicurare ai territori interessati la piena tutela del diritto fondamentale alla salute secondo criteri di efficacia, efficienza e prossimità.

G/926/117/5 (già em. 54.56)

SCALFAROTTO

La Commissione,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

i settori della moda e del design italiani rappresentano un'eccellenza indiscussa a livello globale;

appare fondamentale sostenere gli investimenti in un comparto che, tradizionalmente, garantisce crescita e occupazione al nostro Paese, soprattutto in una fase in cui l'inflazione ha inciso profondamente sulle prospettive industriali del settore,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative legislative necessarie a rafforzare il credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica innovative nei settori tessili, della moda, dell'oreficeria e dell'arredo, nonché per finanziarie programmi e interventi di transizione ecologica e digitale nei rispettivi settori.

G/926/118/5 (già em. 54.58)

SCALFAROTTO

La Commissione,

premessò che:

in sede di esame del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

il credito d'imposta Formazione 4.0 rappresenta uno strumento fondamentale per sostenere il rafforzamento delle piccole, medie e grandi imprese sul piano della formazione dei dipendenti e del rafforzamento delle *skill* aziendali;

tale forma di incentivazione, nel corso degli anni, ha dimostrato la bontà e la capacità di generare valore aggiunto degli investimenti nel cd. capitale umano, sortendo effetti sia sul piano dei livelli di produzione che su quello della crescita,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative necessarie volte a rendere strutturale e rafforzare il credito d'imposta Formazione 4.0.

G/926/119/5 (già em. 14.0.1)

FREGOLENT

La Commissione,

premessò che:

in sede di esame del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

l'Art bonus è un credito di imposta pari al 65 per cento (da ripartire in tre quote annuali) riconosciuto a tutti i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro per realizzare interventi di: manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (es. musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali), delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti; realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle

esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;

ad oggi, le erogazioni liberali che accedono al predetto beneficio sono esclusivamente quelle rivolte in favore del patrimonio di proprietà pubblica: sono infatti escluse dall'Art bonus le erogazioni liberali effettuate in favore di un bene culturale, se questo è di proprietà privata anche senza fini di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;

tale scelta appare ingiustificata alla luce del carattere organico e inscindibile del patrimonio culturale della Nazione, che non può vivere discriminazioni di sorta in ragione della natura del titolare del bene culturale,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative legislative necessarie volte a estendere l'Art bonus alle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di istituti culturali e fondazioni private e dei musei e archivi storici d'impresa, costituiti e continuativamente operanti da almeno dieci anni e che abbiano come scopo la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale.

G/926/120/5 (già em. 73.22)

FREGOLENT

La Commissione,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, ad oggi, vengono assoggettati a un regime peculiare per quanto concerne l'affidamento, la progettazione e la realizzazione di lavori;

tale regime rappresenta un aggravio tanto per i predetti enti quanto per le imprese,

impegna il Governo

a valuta l'opportunità di uniformare le procedure di affidamento, progettazione e realizzazione di lavori previste per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti al fine di equiparare gli stessi ai soggetti pubblici ordinariamente assoggettati alla disciplina del codice degli appalti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

G/926/121/5 (già em. 54.0.38)

PATA

La Commissione,

premessò che:

in sede di esame del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

il credito d'imposta Industria 4.0 rappresenta uno strumento fondamentale di politica industriale, capace di assicurare competitività e prospettiva al tessuto produttivo del Paese;

la sua disciplina, oggetto di numerosi e reiterati interventi nel corso degli anni, richiede oggi un sostanziale adeguamento verso quella che viene definita la « quinta rivoluzione industriale », che si sostanzia nell'implementazione – nei processi produttivi – di tecnologie avanzate di intelligenza artificiale, di cybersicurezza, di tecnologie blockchain e di automazione innovativa dei processi organizzativi,

impegna il Governo

quali iniziative intende adottare per rafforzare il credito d'imposta di cui in premessa secondo le caratteristiche dell'Industria 5.0, al fine di incentivare l'implementazione di tecnologie avanzate di intelligenza artificiale, di cybersicurezza, di tecnologie blockchain e di automazione innovativa dei processi organizzativi.

G/926/122/5 (già em. 64.0.34)

PATA

La Commissione,

premessò che:

in sede di esame del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

il « Bonus Cultura » o « 18App » era un *voucher* di 500 euro per l'acquisto di « prodotti culturali » destinato alle giovani e ai giovani al raggiungimento della maggiore età, inserito per la prima volta nella legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 979-980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) e volto a promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale attraverso e la fruizione di attività culturali come teatro, cinema, musei, mostre ed eventi culturali, spettacoli dal vivo, nonché l'acquisto di musica registrata, libri, abbonamenti a quo-

tidiani e periodici, corsi di musica, teatro lingua straniera e l'accesso a monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali;

tale misura venne introdotta a seguito degli attentati terroristici di Parigi del 13 novembre 2015 e della strage del Bataclan, al fine dare una risposta chiara e definitiva: ad ogni euro investito dallo Stato per la sicurezza avrebbe dovuto fare eco un euro investito per la cultura, nella consapevolezza che la risposta all'estremismo, alla radicalizzazione, al terrorismo e alle criminalità sia di tipo culturale oltre che securitario;

le risorse finanziarie per 18App sono state stanziare di anno in anno per un totale di 290 milioni di euro annui dal 2016 al 2018; la predetta dotazione finanziaria è stata ridotta a 240 milioni di euro nel 2019 (con l'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) e a 190 milioni di euro nel 2020 (articolo 1, commi 357-258, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 183, comma 11-ter del decreto-legge n. 34 del 2020), per poi essere parzialmente reintegrata nel 2021 con 220 milioni di euro (articolo 1, comma 576 e 611 della legge 30 dicembre 2020, n. 178);

a decorrere dall'anno 2021 sono stati stanziati 230 milioni di euro annui, rendendo strutturale e permanente tale importante misura, che faceva proprio l'obiettivo della Repubblica di promuovere lo sviluppo della cultura (articolo 9 della Costituzione), favorire lo sviluppo della personalità delle giovani e dei giovani sia come singoli sia nelle formazioni sociali in cui si esprimono (articolo 2), sia di garantire parità di *chances* rimuovendo gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che limitano la libertà e l'eguaglianza degli stessi, impedendone pieno sviluppo e partecipazione alla vita del Paese (articolo 3);

in media oltre il 70 per cento delle risorse stanziare per la misura è stato speso per l'acquisto di libri e circa l'85 per cento degli aventi diritto ha fatto ricorso a 18App utilizzando il relativo *voucher* nei 6.400 esercizi convenzionati, dando anche stimolo e impulso alla riscoperta di realtà imprenditoriali del mondo culturale che sono radicate e presenti sul territorio da decenni;

secondo le stime, circa un libro su dieci di quelli venduti ogni anno in Italia è stato acquistato grazie a 18App, comportando un sensibile aumento dei lettori nella fascia d'età 18-21 anni: dalla sua istituzione al 2021 si sono registrati a 18App circa 2,5 milioni di ragazze e ragazzi, che hanno speso più di un miliardo di euro, di cui l'83 per cento per i libri, con effetti significativi su tutta la relativa filiera culturale;

anziché sviluppare dette virtualità in vista di un rafforzamento di 18App per renderla valida su tutto il territorio europeo, il comma 630 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, introdotto durante l'esame in prima lettura alla Camera, ha sostituito detta misura con due *card*: la Carta della cultura giovani e la Carta del merito, la prima destinata a soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore

a 35.000 euro al compimento del diciottesimo anno di età, la seconda rivolta ai neomaggiorenni che abbiano conseguito almeno 100 centesimi al diploma di maturità;

dette *card* sono state istituite a decorrere dall'anno 2023, con un limite di spesa fortemente ridotto (pari a 190 milioni di euro) e a decorrere dall'anno 2024, quindi definanziando la misura totalmente per un'intera annualità (il 2023) e riducendone gli stanziamenti per gli anni successivi,

impegna il Governo ad adottare le iniziative necessarie per reintegrare gli stanziamenti previsti per la 18App, nonché per ripristinare il suo carattere universale al fine di garantire il più ampio accesso possibile a una misura fondamentale per la crescita personale delle giovani generazioni, che proprio attraverso il contatto con la cultura possono interagire con i valori fondanti della nostro ordinamento democratico e pluralista.

G/926/123/5 (già em. 54.0.127)

PAITA

La Commissione,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, ha introdotto il regime speciale per i lavoratori « impatriati », il quale consiste nella detassazione della quasi totalità degli emolumenti maturati da lavoratori italiani che sono stati almeno due anni all'estero e si impegnano a tornare e restare in Italia per almeno due anni;

tale detassazione si applica per quattro anni (cinque se si ha un figlio), prorogabili di ulteriori cinque se il cittadino che rientra in Italia acquista un'immobile da adibire ad uso residenziale, anche se gli per gli ulteriori cinque anni si prevede un detassazione in misura ridotta;

il Governo si è proposto di modificare profondamente detto impianto, stabilendo una detassazione Irpef del 50 per cento dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, entro il limite di 600.000 euro al ricorrere di specifiche condizioni, tra cui l'alta qualificazione dei lavoratori impatriati. Le agevolazioni si applicano nel periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato e nei quattro periodi d'imposta successivi. Tale misura è limitata ai cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e,

ove non siano iscritti alla stessa Anagrafe, a quelli che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi, per il triennio di permanenza all'estero. Il nuovo regime si applica a coloro che conseguono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024;

rispetto al vigente regime:

- l'ammontare detassato è abbassato dal 70 al 50 per cento;
- il regime agevolato si applica solo ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché da lavoro autonomo;
- viene introdotto un limite di reddito pari a 600.000 euro per fruire delle predette agevolazioni;
- sono stabilite condizioni più stringenti per l'accesso all'agevolazione, tra cui l'elevata qualificazione dei lavoratori e un periodo più lungo di residenza fiscale all'estero nonché di permanenza in Italia dopo il rientro;
- non è previsto il prolungamento dell'agevolazione in specifiche situazioni familiari o patrimoniali;
- non viene riproposta la maggiorazione dell'agevolazione (detassazione del 90% del reddito) per i lavoratori impatriati che si trasferiscono nelle regioni del Mezzogiorno;

tali modifiche appaiono del tutto incoerenti con la *ratio* e la finalità della misura in questione, che si proponeva proprio di riportare nel Paese il prezioso capitale umano disperso nel corso dei decenni, con indubbi benefici per la finanza pubblica e l'economia grazie al « rientro » delle risorse finanziarie che questo accompagnano e che, altrimenti, sarebbe rimasto confinato a promuovere la crescita economica e sociale in paesi esteri,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative necessarie volte a confermare l'attuale regime speciale per i lavoratori impatriati (cd. rientro dei cervelli), tutelando le aspettative di tutti quei lavoratori che si proponeva di rientrare in Italia e che si troveranno pregiudicati dalle modifiche prospettate.

G/926/124/5 (già em. 40.20)

SBROLLINI, ENRICO BORGHI, PAITA, FREGOLENT, MUSOLINO, SCALFAROTTO

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

l'articolo 40 del disegno di legge istituisce, all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, con una dotazione di 231.807.485 euro annui;

tale dotazione annua corrisponde all'importo complessivo delle dotazioni annue dei Fondi che vengono abrogati dal successivo comma 2 e cioè: il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, il Fondo per l'assistenza all'autonomia ed alla comunicazione degli alunni con disabilità, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare ed il Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia;

le suddette risorse appaiano del tutto insufficienti e soprattutto non ricomprendono a pieno le priorità individuate dalla legge 23 marzo 2023, n. 33,

impegna il Governo

a individuare le risorse necessarie per finanziare un Fondo anziani non autosufficienti che possa assicurare alle priorità di cui alla legge 23 marzo 2023, n. 33, risorse adeguate e sufficienti per finanziare tutti gli interventi e le attività previsti.

G/926/125/5 (già em. 2.15)

SBROLLINI

La Commissione,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

l'articolo 2, comma 5, del disegno di legge dispone l'incremento di 50 milioni per il 2024 del Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti, in considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico;

tale incremento, previsto per una sola annualità, rischia di pregiudicare il funzionamento del fondo, di cui appare fondamentale prevede un finanziamento pluriennale anche al fine di ottimizzarne l'operatività e assicurarne la capienza,

impegna il Governo

a rifinanziare, nei prossimi provvedimenti utili, il Fondo nazionale indigenti anche per le annualità successive al 2024.

G/926/126/5 (già em. 6.0.10)

PAITA

La Commissione,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

l'aumento dell'inflazione ha avuto effetti dirompenti sulle capacità finanziarie delle famiglie e in particolare di quelle non titolari di una abitazione di proprietà;

appare indispensabile assicurare il diritto all'abitazione anche attraverso forme di sostegno alle locazioni, soprattutto per quanto attiene alle fasce più vulnerabili rispetto all'andamento dei prezzi,

impegna il Governo

a rafforzare il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione al fine di assicurare un sostegno economico alle famiglie meno abbienti in difficoltà nel pagamento del canone di locazione, prevedendo specifiche misure di sostegno anche per i lavoratori che cambiano sede di lavoro.

G/926/127/5 (già em. 54.0.37)

ENRICO BORGHI, PAITA

La Commissione,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

il rafforzamento delle realtà produttive rappresenta una priorità per garantire competitività alle imprese italiane, soprattutto alla luce dell'evolversi del contesto concorrenziale a livello globale;

a tal fine occorre incentivare forme di aggregazione tra imprese, soprattutto tra quelle di dimensione più contenuta, che per effetto di operazioni di fusioni sperimenterebbero sicuri risparmi in termini di economie di scala,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a incentivare, attraverso forme di detassazione o contributi a fondo perduto o altri benefici, la fusione tra micro e piccole imprese.

G/926/128/5 (già em. 85.0.4)

PATTON, DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 »,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire, nel primo provvedimento utile, la modifica normativa prevista dall'emendamento 85.0.4.

G/926/129/5 (già em. 10.7)

CASTELLONE, MAZZELLA, BEVILACQUA, PATUANELLI, DAMANTE

La Commissione,

in sede di esame del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

premesso che:

l'articolo 10 incrementa di 3 miliardi di euro di euro per il 2024 e di 5 miliardi di euro annui dal 2025 gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico;

a valere sulle predette risorse, a decorrere dal 2024 l'indennità di vacanza contrattuale prevista a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali viene altresì incrementata di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale;

considerato che:

la riduzione da undici a quattro del numero dei comparti di contrattazione nel Pubblico Impiego, oltre la Presidenza del Consiglio prevista per legge, di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che ha modificato il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha determinato – nella trattativa all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) – l'unione Scuola, Università, Ricerca e Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) in un unico comparto di contrattazione;

le due tornate contrattuali con i nuovi comparti hanno mostrato la completa « disfunzionalità » del nuovo comparto Istruzione e Ricerca nel quale non è praticabile alcun tipo di omogeneizzazione dei quattro settori. Infatti, la Scuola, settore decisamente più grande degli altri tre, è strutturalmente diverso per organizzazione e funzionamento da tutti gli altri settori del Pubblico Impiego e, pertanto, occorrerebbe dedicargli un autonomo comparto di contrattazione;

peraltro, l'importanza che assume la Scuola, per dimensioni e per tipo di servizio offerto alla cittadinanza, non consente di riconoscere le peculiarità dei settori, più piccoli, ma ugualmente importanti, riducendone l'attrattività. Tra Università, Ricerca e AFAM è infatti possibile prospettare una opportunità di omogeneizzazione, anche in virtù della comune vigilanza del Ministero dell'Università e della ricerca, al quale afferiscono 2/3 del personale degli Enti di ricerca, gli Atenei e gli Istituti dell'Alta Formazione,

impegna il Governo

con riferimento a quanto esposto in premessa, a valutare l'opportunità, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, di prevedere l'introduzione di un nuovo comparto di contrattazione al fine di restituire centralità a Università, ricerca e AFAM, penalizzati dalla suddivisione in quattro comparti.

G/926/130/5 (già em. 35.0.5)

CASTELLONE, PATUANELLI, DAMANTE

La Commissione,

in sede di esame del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

premessò che:

appare necessario ridurre il divario di genere con riferimento al personale della ricerca, agevolando in particolare l'ingresso nella carriera accademica alle madri di famiglie numerose, nonché al fine di attirare in Italia le migliori studiose con esperienza di ricerca maturata all'estero, presso le Università statali e non statali, legalmente riconosciute, nonché negli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità in via sperimentale, per gli anni 2024 e 2025 – a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3 – di procedere alla chiamata diretta, in qualità di ricercatrici a tempo determinato, di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14, comma 6-*decies*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, di donne che:

a) siano in possesso di un titolo equipollente al dottorato di ricerca conseguito all'estero, ovvero del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia;

b) siano state titolari, nei dieci anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di incarichi di insegnamento o di ricerca presso qualificati Atenei e riconosciuti Istituti di ricerca esteri o sovranazionali per una durata complessiva, anche risultante da più incarichi distinti, non inferiore a tre anni;

c) abbiano responsabilità genitoriale di almeno due figli minorenni.

G/926/131/5 (già em. 41.0.5)

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

La Commissione,

in sede di esame del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026,

premessò che:

l'articolo 41 prevede il rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale;

alla luce della crisi sanitaria che stiamo affrontando e della necessità di reperire risorse per farvi fronte, sarebbe auspicabile consentire

l'emissione di titoli di Stato c.d. « Salute » che, alla stregua di quanto effettuato per i cc.dd. Green Bond con legge di bilancio 2020 (art. 1, commi 92-94, della legge n. 160/2019), potrebbero essere strumenti finanziari volti specificatamente a investire in settori d'intervento pubblico suscettibili di contribuire alla resilienza e alla sostenibilità del sistema Paese;

i titoli di Stato Salute possono costituire davvero una opportunità d'investimento in favore dell'economia reale del nostro Paese valida altresì ad accrescere il livello reputazionale dell'Italia e quindi la sua credibilità nei mercati finanziari;

le emissioni di titoli di Stato Salute potrebbero garantire un efficiente funzionamento del mercato secondario ed essere proporzionate agli interventi con positivo impatto sanitario, sociosanitario e sociale, finanziati dal bilancio dello Stato;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'emissione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di titoli di Stato « Salute » che prevedano l'inserimento di interventi finanziati dalle amministrazioni centrali dello Stato a sostegno di programmi di spesa orientati a promuovere: l'integrazione tra le politiche sanitarie, sociosanitarie e sociali; la domiciliarità dei pazienti cronici, fragili e non autosufficienti; le strutture residenziali e semiresidenziali, accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale, per persone anziane, fragili o con disabilità; il potenziamento delle politiche in materia di salute; l'istituzione di un Fondo per le terapie avanzate; la rete delle cure palliative e dell'oncologia territoriale; la ricerca nel campo delle malattie rare e oncologiche; la sanità digitale; l'organizzazione di una nuova rete territoriale dell'offerta assistenziale, vicina al cittadino anche in assenza di malattia e imperniata sul concetto di prevenzione primaria e di promozione della salute, nonché sul concetto di prevenzione secondaria; l'adeguamento delle condizioni strutturali o la riconversione degli ospedali esistenti; il potenziamento della strumentazione diagnostica, a livello sia ospedaliero sia territoriale; la formazione e l'alfabetizzazione sulla gestione dei rischi pandemici; la formazione e l'alfabetizzazione sulla sanità digitale; la creazione di strutture permanenti di monitoraggio e contenimento delle insorgenze pandemiche.

G/926/132/5 (già em. 42.0.2)

CASTELLONE, PIRRO, MAZZELLA, PATUANELLI, DAMANTE

La Commissione,

in sede di esame del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026,

premessi che:

l'articolo 42 prevede incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale medico e per il personale sanitario del comparto sanità operante nelle aziende e negli enti del SSN;

l'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante « Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE » ha previsto che « Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria »;

l'articolo 40 della legge n. 368/99 introduce, dunque, la possibilità, per i medici in formazione specialistica, di svolgere attività di libera professione intramuraria e di svolgere qualsiasi prestazione professionale o intellettuale, purché al di fuori dell'orario di formazione specialistica e nel rispetto dello stesso. Sono qui comprese anche attività quali la sostituzione dei titolari di continuità assistenziale, la sostituzione dei Medici di Medicina Generale, l'attività di vaccinazione, *contact tracing* ed altro concernente l'emergenza da SARS-CoV-2, nonché qualsiasi altro tipo di attività professionale ed intellettuale, nell'ottica di efficientare alcuni servizi che attualmente risultano carenti, e garantire al tempo stesso ai Medici Specializzandi di poter svolgere attività professionali extra-orario formativo,

impegna il Governo

a valutare che l'impegno richiesto per la formazione specialistica pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno sia comprensivo di eventuale attività di guardia retribuita, fermo restando che il monte ore destinato all'aggiornamento professionale per il medico in formazione specialistica venga valorizzato ai fini dell'attività didattica frontale prevista dal piano formativo, assicurando, altresì: *a*) la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, a seguito di richiesta da formulare all'azienda sanitaria presso cui il medico svolge la propria attività; *b*) la facoltà di svolgere prestazioni professionali ed intellettuali, purché al di fuori dell'orario di formazione, per le quali è prevista l'iscrizione all'Ordine dei Medici-Chirurghi, ma non il conseguimento del titolo di specializzazione.

G/926/133/5 (già em. 50.7)

CASTELLONE, PIRRO, MAZZELLA, PATUANELLI, DAMANTE

La Commissione,

in sede di esame del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

premessi che:

l'articolo 50 del provvedimento in oggetto reca disposizioni in materia di potenziamento del servizio sanitario nazionale e dell'assistenza territoriale;

considerato che:

si rende necessario potenziare la risposta di assistenza sanitaria nelle cure primarie e intermedie, ambiti che hanno dimostrato una sofferenza ascrivibile alla carenza di personale, determinatasi negli anni, all'interno del Servizio sanitario nazionale, e che l'emergenza pandemica ha contribuito ad acuire;

il decreto interministeriale Salute-MIUR n°68 del 2015 già ha previsto l'istituzione del dirigente medico con competenze clinico mediche generalistiche ed organizzative per le cure primarie, le case della salute, gli ospedali di comunità;

ad oggi, manca il decreto attuativo da parte del Ministero della Salute che renda esecutivo quanto già sottoscritto di concerto con il Ministero dell'università e della Ricerca,

impegna il Governo

a consentire che l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale venga svolta, oltre che dai medici in possesso del diploma regionale di formazione specifica, anche dai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 novembre 2005, e del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie di cui al decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e del Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68.

Art. 3.**3.500 (testo 2)**

I RELATORI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

« 2-bis. Per l'anno 2024, al fine di supportare l'acquisto della casa di abitazione da parte di famiglie numerose, sono incluse tra le categorie

aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i seguenti nuclei familiari:

a) nuclei familiari che includono tre figli con età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui;

b) nuclei familiari che includono quattro figli con età inferiore a 21 anni che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 45.000 euro annui;

c) nuclei familiari che includono cinque o più figli con età inferiore a 21 anni, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro annui.

2-ter. Per le domande di finanziamento con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, presentate a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2024, da parte dei nuclei familiari di cui al comma *2-bis* del presente articolo, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), è rilasciata, rispettivamente, nella misura massima dell'80 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera a) del suddetto comma *2-bis*, dell'85 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera b) del comma *2-bis* e del 90 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera c) del comma *2-bis*.

2-quater. Per le garanzie rilasciate alle condizioni di cui al presente articolo, è accantonato a coefficiente di rischio un importo non inferiore, rispettivamente, all'8,5 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso, nei casi di cui alla lettera a) del comma *2-bis*, al 9 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso, nei casi di cui alla lettera b) del comma *2-bis* e del 10 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso, nei casi di cui alla lettera c) del comma *2-bis*, ed è prevista una riserva complessiva di importo massimo pari a 100 milioni di euro della dotazione finanziaria annua.

2-quinquies. Alle operazioni di finanziamento ammesse all'intervento della garanzia del Fondo alle condizioni di cui al presente articolo, si applica la misura di cui all'articolo 35-*bis* del decreto-legge 23 settembre

2022 n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

2-sexies. Per l'anno 2024, per tutte le categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e di cui al presente articolo, la garanzia del Fondo rimane operativa anche in ipotesi di surroga del mutuo originariamente acceso per l'acquisto della prima casa, nel caso in cui le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie e comunque non abbiano impatti negativi sull'equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo. »;

b) all'articolo 18 il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 26 per cento in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. L'aliquota di cui al primo periodo è ridotta al 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.”;

b) al comma 5, dopo le parole: “una ritenuta” sono inserite le seguenti: “, a titolo d'acconto” e il secondo periodo è soppresso;

c) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

“5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione. I soggetti residenti al di fuori dell'Unione europea, in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato membro dell'Unione europea, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione; qualora gli stessi soggetti sono riconosciuti privi di stabile organizzazione in uno Stato membro dell'Unione europea, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che

appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al secondo periodo sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3. I soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi derivanti dal presente articolo ovvero nominare, quale responsabile d'imposta, un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600." »;

c) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la parola: « catastrofici » è sostituita dalla seguente: « catastrofali »;

b) al comma 2, le parole: « si tiene conto » sono sostituite dalle seguenti: « si deve tener conto » e la parola: « catastrofici » è sostituita dalla seguente: « catastrofali »;

c) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « In tale ultimo caso il consorzio deve essere registrato e approvato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) che ne valuta la stabilità. »;

d) al comma 4, le parole: « Per l'adempimento » sono sostituite dalle seguenti: « Ai fini dell'adempimento »;

e) al comma 5, sostituire le parole: « e aggiornati i valori di cui ai commi 3 e 4 », con le seguenti: « , ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità e, sentito l'Istituto di Vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), le modalità di coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese o del consorzio di cui al comma 3 , e possono essere aggiornati i valori di cui al comma 4 »;

f) al comma 6:

1) al primo periodo la parola: « segnalazione » è sostituita dalla seguente: « accertamento » e le parole;

2) al secondo periodo, la parola: « risultano », è sostituita dalla seguente: « risultino »;

g) al comma 7, le parole: « da euro 200.000 a euro 1.000.000. » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 100.000 a euro 500.000. »;

h) al comma 8, le parole: « non superiore a 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a 5.000 milioni di euro per l'anno 2024 e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non superiore all'importo maggiore tra

5.000 milioni di euro e le risorse libere, al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente, non impiegate per il pagamento degli indennizzi nell'anno di riferimento e disponibili sulla contabilità della sezione speciale del Fondo di cui al comma 10. »;

i) al comma 10:

1) dopo la parola: « versate » è inserita la seguente: « periodicamente »;

2) le parole: « dalle imprese di assicurazione a titolo di remunerazione della copertura, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per l'acquisizione, la gestione, la ristrutturazione e il recupero degli impegni connessi alle coperture », sono sostituite dalle seguenti: « dalle imprese di assicurazione a SACE S.p.A. al netto degli oneri gestionali connessi alle coperture assicurative »;

d) all'articolo 25 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « nuovo articolo 274-ter », le parole: « la raccolta premi annua » sono sostituite dalle seguenti: « l'importo dei premi annui, raccolti o intermediati, »;

b) al comma 1, capoverso « nuovo articolo 274-quater »:

1) al comma 1, la parola « 0,5 » è sostituita dalla seguente: « 0,4 »;

2) al comma 2, dopo le parole: « in modo graduale » inserire le seguenti: « , a partire dal 1° gennaio 2024 ed » e sostituire la parola: « 2033 » con la seguente: « 2035 »;

c) al comma 1, capoverso « nuovo articolo 274-quinquies »:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « ai sensi del comma 2 » aggiungere le seguenti: « e di anno in anno comunicato agli aderenti. »;

2) al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: « I contributi possono assumere la forma di impegni irrevocabili di pagamento ed esigibili nei casi previsti dallo Statuto se ciò è autorizzato dal Fondo e nell'ammontare da esso determinato, comunque non superiore:

a) al 50 per cento dell'importo totale della dotazione finanziaria del Fondo fino a che la dotazione è inferiore al 75 per cento del livello-obiettivo di cui al comma 1 dell'articolo 274-quater;

b) al 60 per cento una volta in cui sia stata raggiunta una dotazione pari al 75 per cento del livello-obiettivo di cui al comma 1 dell'articolo 274-quater. »;

3) al comma 2, sostituire la parola « 0,5 » con la seguente: « 0,4 »;

4) al comma 3, sostituire la parola « 0,4 » con la seguente: « 0,1 »;

d) al comma 10, sostituire le parole: « commi 3 e 4 » con le seguenti: « commi 2 e 3 ».

Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il fondo di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307 di cui è ridotto di 11,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 5,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. ».

Art. 010.

010.500 (testo 2)

I RELATORI

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 10 premettere il seguente:*

« Art. 010.

(Interventi per il personale della Croce Rossa Italiana)

1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Al predetto personale continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.”;

b) all'articolo 6, comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Al personale civile e militare della CRI e quindi dell'Ente, compreso quello di cui all'articolo 8, comma 2, assunto da altre Amministrazioni, continua ad essere corrisposta, come assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, la differenza tra il trattamento economico in godimenti – limitatamente al trattamento fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa – ed il trattamento del corrispondente personale dell'Amministrazione ricevente.” »;

b) *all'articolo 10, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

« 5-bis. In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di im-

migrazione, è autorizzata la spesa di euro 8,6 milioni per l'anno 2024 e di euro 8,9 milioni a decorrere dall'anno 2025 da destinare all'incremento del fondo di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

5-ter. Al fine di incentivare le maggiori attività rese, in particolare, nei settori delle verifiche antimafia, della depenalizzazione e dell'immigrazione dal personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, il Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigenziale è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

5-quater. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e per il progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, è istituito nell'ambito dell'ufficio di Gabinetto del Ministro dell'interno, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero dell'interno, un posto di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 330.515 a decorrere dall'anno 2024.

5-quinquies. Il dirigente generale di cui al comma *5-quater*, per lo svolgimento dei compiti ivi previsti, si avvale di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ripartite a favore del Ministero dell'interno, secondo le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettera *b*).

5-sexies. Le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono incrementate di euro 2 milioni annui a decorrere dall'anno 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

5-septies. Ai fini dell'efficace esercizio delle funzioni degli uffici regionali e provinciali del Registro unico nazionale del Terzo settore, a valere sulle risorse di cui all'articolo 53, comma 3 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e nei limiti delle stesse, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono effettuare assunzioni di personale da destinare al potenziamento dei predetti uffici, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dall'articolo 57, comma *3-septies* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

5-octies. Al comma 893 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Per l'anno 2024 le risorse destinate alle assunzioni di cui al comma 891, lettera *a*), possono essere destinate per le finalità di cui alla lettera *b*) del medesimo comma nel limite massimo del 50 per cento e, in pari misura, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica, una ulteriore quota è accantonata e resa indisponibile per la gestione.” e dopo le parole: “Ai fini dell'attuazione del comma 891” sono aggiunte le seguenti “e del presente comma” »;

c) dopo l'articolo 10, sono inseriti i seguenti:

« Art. 10-bis.

(Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma *3-bis*, le parole: “le amministrazioni comunali”, sono sostituite dalle seguenti: “le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 aventi sede nel territorio regionale”;

b) al comma *3-quinquies*:

1) le parole: “dai comuni interessati”, sono sostituite dalle seguenti: “dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 aventi sede nel territorio regionale”;

2) le parole: “tra i comuni”, sono sostituite dalle seguenti: “tra le amministrazioni”;

3) le parole: “i comuni interessati”, sono sostituite dalle seguenti: “le amministrazioni interessate”;

4) le parole: “il comune beneficiario”, sono sostituite dalle seguenti: “le amministrazioni beneficiarie”.

Conseguentemente, le parole “entro il 31 luglio 2023”, sono sostituite dalle seguenti “31 agosto 2024”.

Art. 10-ter.

(Rafforzamento delle capacità amministrative del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

1. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, in particolare di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repres-

sione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, da destinare all'incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.

2. Al fine di assicurare continuità all'attuazione della politica agricola comune per il periodo 2021-2027 e di rafforzare le strutture amministrative preposte alla gestione del Piano strategico della PAC, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA è autorizzata per l'anno 2024, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in incremento rispetto alla vigente dotazione organica, 40 unità di personale non dirigenziale, di cui 30 unità da inquadrare nell'area dei funzionari e 10 unità da inquadrare nell'area degli assistenti, entrambe previste dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per le finalità di cui al precedente periodo, è autorizzata la spesa di 56.000 euro per l'anno 2024 per gli oneri connessi all'espletamento delle procedure concorsuali, di 1.162.165 euro per l'anno 2024 e 2.324.330 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri assunzionali, di 132.000 euro per l'anno 2024 e 8.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, per gli oneri connessi alle spese di funzionamento e 19.320 euro per l'anno 2024 e 37.800 euro annui a decorrere dall'anno 2025, per gli oneri relativi ai buoni pasto.

3. Al fine di consentire la prosecuzione, per l'anno 2024, delle attività ad alto contenuto specialistico del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, anche con riguardo ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare, è autorizzata per l'anno 2024, la spesa di euro 270.000, comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, adetto alle relative attività.

Art. 10-quater.

(Sistemi informativi in materia di reclutamento, formazione e gestione del personale delle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole “dipendenti della pubblica amministrazione” sono aggiunte le seguenti: “nonché per finanziare la gestione corrente e l'evoluzione dei sistemi informativi sviluppati e gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri necessari a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni anche in materia di reclutamento e formazione e ad assicurare il

completamento del fascicolo elettronico del dipendente”. Le parole “per la formazione” sono soppresse. »;

d) *all’articolo 63, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:*

« 5-bis. In coerenza con gli obiettivi della Missione 4 – Componente 1 – Riforma 2.2 del PNRR, ed in conformità con le linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico di cui alla lettera b), comma 2, dell’articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la integrazione del Piano nazionale di formazione del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all’articolo 1 comma 125 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è autorizzata la spesa di 39,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto 8 milioni di euro per l’anno 2024 e a 19,4 milioni di euro per l’anno 2025, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare per la scuola 2014/2020;

b) quanto a 8,6 milioni di euro per l’anno 2024 a valere sulle risorse di cui alla missione 4, componente 1, riforma 2.2 del PNRR per le quali restano ferme le finalità e le limitazioni già previste in relazione alla misura;

c) quanto a 2,8 milioni di euro per l’anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2017, n. 65;

d) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulle risorse del Programma nazionale PN “Scuola e competenze” 2021-2027, per le quali restano fermi i criteri e le modalità di riparto alle istituzioni scolastiche previsti dal Programma medesimo.

5-ter. Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici, il fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all’articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, è incrementato di 700.000 euro per l’anno 2024 e di 3.000.000 euro a decorrere dall’anno 2025, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: “(Misure urgenti in materia di istruzione)” »;

e) *all’articolo 66, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3-bis. Al fine di potenziare l’azione del Ministero dell’interno per corrispondere alle maggiori esigenze sopravvenute, in particolare delle Commissioni e Sezioni Territoriali per il riconoscimento della protezione

internazionale, il Ministero dell'interno è autorizzato a reclutare, per gli anni 2024- 2025, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, centodiciotto unità dell'Area dei funzionari, prevista dal CCNL 2019-2021 – Comparto funzioni centrali prevista dal CCNL 2019-2021 – Comparto funzioni centrali con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per garantire il reclutamento del predetto personale, il Ministero dell'interno può altresì avvalersi della procedura di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Alle procedure concorsuali di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3-*ter*. Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 1.766.559 per fanno 2024 e di euro 5.299.676 a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri assunzionali, di euro 89.797 per l'anno 2024 e di euro 269.390 a decorrere dall'anno 2025 per il compenso del lavoro straordinario e di euro 66.080 per l'anno 2024 e di euro 198.240 a decorrere dall'anno 2025 per i buoni pasto. È altresì autorizzata per fanno 2024 la spesa di euro 250.000 per lo svolgimento delle procedure concorsuali ed euro 88.328 per fanno 2024 e di euro 52.997 a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo del presente comma. »;

f) dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

« Art. 66-bis.

(Sessione straordinaria del corso concorso di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale)

1. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, per rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, il Ministero dell'interno organizza, in riferimento alla procedura per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione, per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, 4^a serie speciale – Concorsi ed Esami – n. 89 del 9 novembre 2021, una sessione straordinaria del corso di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

2. Alla sessione straordinaria sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità, previsto dal bando di concorso di cui al comma 1, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non collocati in posizione utile secondo l'ordine della relativa graduatoria. Alla sessione straordinaria, da svolgere contestualmente a quella or-

dinaria, si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. L'iscrizione all'albo dei vincitori della sessione straordinaria è comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente.

3. Per l'attuazione dei commi precedenti è autorizzata la spesa nella misura massima di euro 256.928,00 per l'anno 2024.

4. Per le amministrazioni di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica anche attraverso la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) sono individuate con delibera della Commissione RIPAM. »;

g) dopo l'articolo 67 inserire i seguenti:

« Art. 67-bis.

(Riorganizzazione e rideterminazione della dotazione organica del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione)

1. Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia in materia informatica e di transizione digitale assicurando il potenziamento dei servizi del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, e quindi la sua piena operatività e il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, sono istituiti una apposita struttura di livello dirigenziale generale per la gestione infrastrutturale e un ufficio di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della giustizia – Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione è aumentata di una posizione di livello generale e di una posizione di livello non generale.

2. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dal comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2024, il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo stesso regolamento il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

3. Per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto disposto dal comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, una unità di personale dirigenziale non generale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma

4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite procedure di mobilità tra amministrazioni e scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione per il Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, previste dalla normativa vigente. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni dalle assunzioni, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi dei precedenti commi e i relativi oneri sostenuti.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 403.096 per l'anno 2024 e di euro 439.741 annui a decorrere dall'anno 2025.

Art. 67-ter.

(Rafforzamento organizzativo in materia di giustizia riparativa, potenziamento dei servizi per la giustizia minorile e di comunità e rideterminazione della dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nonché autorizzazione all'assunzione)

1. Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia in materia di giustizia riparativa e per potenziare l'azione dei servizi del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, assicurandone la piena operatività ed il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'articolo 16, comma 3, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

“*d*) servizi relativi alla giustizia minorile e di comunità; svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di minori; svolgimento dei compiti relativi alla esecuzione penale esterna, alla messa alla prova e alle pene sostitutive; svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di giustizia riparativa; gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi;”.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, nell'ambito del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, sono istituiti una struttura di livello dirigenziale generale per i servizi minorili e per la giustizia riparativa e due uffici aggiuntivi di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è aumentata di una posizione di livello generale e di due posizioni di livello non generale.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, la dotazione organica del Ministero della

giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è aumentata di 54 unità di personale del comparto funzioni centrali dell'Area Funzionari.

4. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2024, il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo stesso regolamento il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

5. Per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto disposto dai commi 2 e 3, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, n. 2 unità di personale dirigenziale non generale e n. 54 unità di personale non dirigenziale, appartenenti all'Area Funzionari, del comparto funzioni centrali, mediante l'espletamento di procedure concorsuali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite procedure di mobilità tra amministrazioni e scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione per la giustizia minorile e di comunità previste dalla normativa vigente. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni dalle assunzioni, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi dei precedenti commi e i relativi oneri sostenuti.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 2.756.976 per l'anno 2024, di euro 3.007.610 per l'anno 2025, di euro 3.011.145 per l'anno 2026, di euro 3.011.467 per l'anno 2027, di euro 3.015.003 per l'anno 2028, di euro 3.015.325 per l'anno 2029, di euro 3.018.860 per l'anno 2030, di euro 3.019.182 per l'anno 2031, di euro 3.022.718 per l'anno 2032, e di euro 3.023.040 a decorrere dall'anno 2033. È altresì autorizzata per l'anno 2024 la spesa di euro 500.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali e di euro 275.868 per l'anno 2024 ed euro 30.249 a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui ai commi 2, 3 e 5. »;

h) all'articolo 79, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

« 1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 846, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;

b) al comma 850, dopo le parole: “per l’anno 2023” sono inserite le seguenti: “e a titolo gratuito per l’anno 2024”.

2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

i) dopo l’articolo 88, sono inseriti i seguenti:

« Art. 88-bis.

(Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74)

1. All’articolo 20, comma 2-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: “del presente articolo”, sono inserite le seguenti parole: “, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.”

2. All’articolo 20, comma 2-*quinquies*, del citato decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, dopo le parole: “Entro il termine” sono inserite le seguenti: “del 30 giugno 2024” e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “Nelle more del perfezionamento del provvedimento di riorganizzazione di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2024 il Dipartimento della giustizia tributaria di cui al comma 2-*ter*, al fine di assicurarne il suo immediato funzionamento, opera con l’organizzazione di cui alla tabella allegato VI-*bis* Fino al conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali relativi agli uffici individuati nella tabella di cui al periodo precedente, il Dipartimento della giustizia tributaria opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali della Direzione della giustizia tributaria con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione individuato nella medesima tabella nonché, sulla base di apposita intesa, delle attività svolte dagli uffici della Direzione del sistema informativo della fiscalità del Dipartimento delle finanze. Gli incarichi dirigenziali relativi ai preesistenti uffici dirigenziali della Direzione della giustizia tributaria cessano con il conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali del Dipartimento della giustizia tributaria.”

Art. 88-ter.

(Modifiche all’articolo 28-quinquies del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112)

1. Al fine di concorrere alla semplificazione e al potenziamento delle procedure in materia di valorizzazione del patrimonio pubblico, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, all’articolo 28-*quinquies* del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al terzo periodo, dopo le parole: “del turismo,” sono aggiunte le seguenti: “del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero per lo sport e i giovani,”;

b) al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: “generale e” sono aggiunte le seguenti: “due posti di funzione dirigenziale di livello non generale”;

c) al comma 3, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero dell’economia e delle finanze è incrementata del numero delle unità di personale dirigenziale e non dirigenziale individuate ai sensi del presente comma”;

d) al comma 3, al terzo periodo, le parole: “dell’incarico dirigenziale” sono sostituite dalle seguenti: “degli incarichi dirigenziali”.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 352.937, a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: -14.187.443;
2025: -14.230.515;
2026: -20.050.818.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: -4.000.000;
2025: -4.000.000;
2026: -4.000.000.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: -2.405.940;
2025: -3.477.600;
2026: -3.493.030.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’istruzione e del merito, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: -700.000;
2025: -3.000.000;
2026: -3.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 66, al comma 1 sostituire le parole: « 190 milioni di euro per l'anno 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro per l'anno 2026 » con le seguenti: « euro 187.739.236 per l'anno 2024, di euro 284.179.697 per l'anno 2025 e di euro 200.000.000 per l'anno 2026 ».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, le parole: « euro 179 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « euro 177,47 milioni »;

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero del made in Italy, apportare le seguenti modificazioni:

2024: -270.000.

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono apportate le seguenti modificazioni in diminuzione:

2024: -1.369.485;

2025: -2.370.130;

2026: -2.370.130.

Allegato VI-bis
(Art. 88-bis)

Organizzazione del Dipartimento della giustizia tributaria

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
<i>UFFICI CENTRALI</i>
Direttore Generale della giustizia tributaria
Dirigente generale con incarico di consulenza, studio e ricerca
Uffici alle dirette dipendenze del Direttore Generale:
I – Segreteria del Direttore Generale, coordinamento dell'attività pre-legislativa e dei progetti dipartimentali, protocollo e affari generali, comunicazione istituzionale e relazioni esterne.
II – Vigilanza e audit sugli Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria; gestione e vigilanza dell'elenco nazionale dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica del contribuente nel processo tributario.
III – Coordinamento in materia di risorse strumentali e di gestione del personale, formazione e rapporti sindacali.
IV – Pianificazione strategica, programmazione delle attività e dei processi dipartimentali, controllo di gestione.

Direzione di livello generale I – Normativa, affari giuridici e magistrati
Ufficio I – Segreteria del Direttore e affari generali, supporto tecnico-amministrativo al Direttore per il coordinamento della struttura, la programmazione e il controllo di gestione; 'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e valutazione dei risultati; coordinamento dell'attività pre-legislativa nelle materie di competenza della Direzione.
Ufficio II – Analisi, elaborazione e predisposizione di schemi di atti normativi in materia di processo tributario, servizi di giustizia, ordinamento giudiziario e spese di giustizia.
Ufficio III – Analisi, elaborazione e predisposizione di direttive in materia di spese di giustizia; rapporti con l'Avvocatura Generale dello Stato; coordinamento dell'attività di difesa degli Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria.
Ufficio IV – Gestione del contenzioso in materia di stato giuridico ed economico dei magistrati e dei giudici tributari.
Ufficio V – Coordinamento e gestione della banca dati della giurisprudenza tributaria di merito; studi e approfondimenti della giurisprudenza tributaria.
Ufficio VI – Gestione dello stato giuridico ed economico dei magistrati e dei giudici tributari.
Ufficio VII – Gestione delle procedure concorsuali per l'assunzione dei magistrati tributari e del relativo contenzioso.
Direzione di livello generale II – Sistemi informativi, statistica, organizzazione e bilancio
Ufficio I – Segreteria del Direttore e affari generali, supporto tecnico-amministrativo al Direttore per il coordinamento della struttura, la programmazione e il controllo di gestione; 'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e valutazione dei risultati; coordinamento dell'attività pre-legislativa nelle materie di competenza della Direzione; organizzazione degli Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria.
Ufficio II – Definizione e gestione del piano di sviluppo informatico dipartimentale e del piano degli investimenti; governo del contratto con l'ente strumentale e monitoraggio della qualità dei servizi erogati; gestione e monitoraggio del budget del Piano di sviluppo informatico e liquidazione dei corrispettivi all'ente strumentale.
Ufficio III – Gestione dell'infrastruttura di rete dipartimentale; sicurezza informatica nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati delle persone fisiche; gestione degli accessi e delle abilitazioni degli utenti al sistema informativo della giustizia tributaria
Ufficio IV – Gestione e sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria; avvio, esecuzione e consuntivazione delle relative attività progettuali; collaudi delle attività, dei prodotti e dei servizi relativi al sistema informativo della giustizia tributaria.
Ufficio V – Gestione e coordinamento dei progetti ICT dipartimentali, anche finanziati con risorse europee; gestione infrastrutturale dei portali web del Dipartimento; rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale e con altri enti e istituzioni; rilevazione dei fabbisogni e definizione del programma di acquisto di beni e servizi informatici del Dipartimento e svolgimento dell'attività contrattuale di acquisto; gestisce del patrimonio informatico degli uffici centrali e territoriali del Dipartimento.
Ufficio VI – Gestione delle risorse finanziarie destinate al pagamento delle partite stipendiali dei magistrati tributari, dei compensi spettanti ai giudici tributari e al garante del contribuente; gestione delle risorse finanziarie destinate al funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; assolvimento degli obblighi tributari, previdenziali e assistenziali; elaborazione dello stato di previsione della spesa, dell'assestamento e del consuntivo, con riguardo ai capitoli del bilancio dello Stato di pertinenza del Dipartimento.
Ufficio VII – Rilevazione e analisi statistica concernente l'andamento del contenzioso tributario e l'attività delle Corti di giustizia tributaria; rapporti con l'Istituto nazionale di statistica.

UFFICI TERRITORIALI							
N. 124 Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado (attribuzioni e competenze di cui al D.M. 31 maggio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022) ai quali sono preposti n. 35 Dirigenti di livello non generale come di seguito indicati:							
Regione	Posizione Dirigenziale	Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria					
Abruzzo	1	Secondo grado dell'Abruzzo	Primo grado di L'Aquila	Primo grado di Chieti	Primo grado di Pescara	Primo grado di Teramo	
Basilicata	1	Secondo grado della Basilicata	Primo grado di Potenza	Primo grado di Matera			
Calabria	1	Secondo grado della Calabria	Primo grado di Catanzaro	Primo grado di Reggio Calabria			
	1	Primo grado di Cosenza	Primo grado di Crotona	Primo grado di Vibo Valentia			
Campania	1	Secondo grado della Campania					
	1	Primo grado di Napoli	Primo grado di Caserta				
	1	Primo grado di Salerno	Primo grado di Avellino	Primo grado di Benevento			
Emilia Romagna	1	Secondo grado dell'Emilia Romagna	Primo grado di Ferrara	Primo grado di Forlì	Primo grado di Ravenna	Primo grado di Rimini	
	1	Primo grado di Bologna	Primo grado di Modena	Primo grado di Parma	Primo grado di Piacenza	Primo grado di Reggio Emilia	
Friuli Venezia Giulia	1	Secondo grado del Friuli Venezia Giulia	Primo grado di Trieste	Primo grado di Gorizia	Primo grado di Pordenone	Primo grado di Udine	
Lazio	1	Secondo grado del Lazio	Primo grado di Frosinone	Primo grado di Latina			
	1	Primo grado di Roma	Primo grado di Rieti	Primo grado di Viterbo			

Liguria	1	Secondo grado della Liguria	Primo grado di Genova	Primo grado di Imperia	Primo grado di La Spezia	Primo grado di Savona	
Lombardia	1	Secondo grado della Lombardia	Primo grado di Brescia				
	1	Primo grado di Milano	Primo grado di Cremona	Primo grado di Lodi	Primo grado di Mantova	Primo grado di Pavia	
	1	Primo grado di Bergamo	Primo grado di Como	Primo grado di Lecco	Primo grado di Sondrio	Primo grado di Varese	
Marche	1	Secondo grado delle Marche	Primo grado di Ancona	Primo grado di Ascoli Piceno	Primo grado di Macerata	Primo grado di Pesaro	
Molise	1	Secondo grado del Molise	Primo grado di Campobasso	Primo grado di Isernia			
Piemonte e Valle d'Aosta	1	Secondo grado del Piemonte	Primo grado di Novara	Primo grado di Verbania	Primo grado di Vercelli	Secondo grado della Valle d'Aosta	Primo grado di Aosta
	1	Primo grado di Torino	Primo grado di Asti	Primo grado di Alessandria	Primo grado di Biella	Primo grado di Cuneo	
Puglia	1	Secondo grado della Puglia					
	1	Primo grado di Bari	Primo grado di Foggia				
	1	Primo grado di Lecce	Primo grado di Brindisi	Primo grado di Taranto			
Sardegna	1	Secondo grado della Sardegna	Primo grado di Cagliari	Primo grado di Nuoro	Primo grado di Oristano	Primo grado di Sassari	
Sicilia	1	Secondo grado della Sicilia	Primo grado di Messina				
	1	Primo grado di Palermo	Primo grado di Trapani				
	1	Primo grado di Catania	Primo grado di Caltanissetta	Primo grado di Enna			
	1	Primo grado di Siracusa	Primo grado di Agrigento	Primo grado di Ragusa			

Toscana	1	Secondo grado della Toscana	Primo grado di Livorno	Primo grado di Pisa			
	1	Primo grado di Firenze	Primo grado di Arezzo	Primo grado di Grosseto	Primo grado di Siena		
	1	Primo grado di Lucca	Primo grado di Massa Carrara	Primo grado di Pistoia	Primo grado di Prato		
Trentino Alto Adige	1	Secondo grado di Bolzano	Primo grado di Bolzano	Secondo grado di Trento	Primo grado di Trento		
Umbria	1	Secondo grado del Umbria	Primo grado di Perugia	Primo grado di Terni			
Veneto	1	Secondo grado del Veneto	Primo grado di Verona				
	1	Primo grado di Venezia	Primo grado di Belluno	Primo grado di Padova	Primo grado di Rovigo	Primo grado di Treviso	Primo grado di Vicenza
Totale	35						

Art. 11.

11.500 (testo 2)

I RELATORI

Alla prima sezione del disegno di legge « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 », apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 11, dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

« 2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.

2-ter. All'articolo 7-quinquies del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

“6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, non costituisce esercizio di

agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia, la promozione e la conclusione, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari, di contratti di finanziamento, esclusi quelli relativi al rilascio delle carte di credito, da parte dei distributori di cui al comma 1 del presente articolo in relazione ai veicoli distribuiti in attuazione degli accordi e contratti con i costruttori automobilistici o importatori di cui al medesimo comma, anche se ricondotti allo schema del contratto di agenzia o di commissione.” »;

b) *dopo l'articolo 56, inserire il seguente:*

« Art. 56-bis.

(Finanziamento di interventi in materia di investimenti, infrastrutture e trasporti)

1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche, finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo con dotazione di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le categorie di beneficiari, i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al presente comma oltre che le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e di monitoraggio dei corrispondenti interventi, prevedendo che gli stessi devono essere identificati da un codice unico di progetto (CUP) e corredati di cronoprogramma procedurale e di realizzazione. ».

Conseguentemente:

all'articolo 86, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 è ridotta di 7.270.000 euro per l'anno 2024 »;

2) al comma 2, l'importo del Fondo è ridotto di 7,5 milioni di euro per il 2024 e di 6, 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;

3) il fondo di cui all'articolo 86, comma 2-bis è ridotto di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;

alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2025: +6.000.000;

2026: +6.500.000.

alla sezione II, stato di previsione del Ministero della cultura, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 1.10 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane:

2025:

CP: +500.000;

CS: +500.000.

Art. 18.

18.0.500 (testo 2)

I RELATORI

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo l'articolo 18, sono inseriti i seguenti:*

« Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di locazioni dei beni immobili appartenenti alle amministrazioni pubbliche)

1. All'articolo 14, comma 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:

i. le parole: “di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 11”, sono sostituite dalle seguenti: “di cui alle lettere *a*) e *b*), primo periodo, dell'articolo 10 e alle lettere *a*) e *g*) del comma 1 dell'articolo 11,”;

ii. dopo le parole: “al comma 2” le parole: “secondo periodo,” sono soppresse;

iii. in fine viene aggiunto il seguente periodo: “Il periodo precedente si applica anche agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218”.

2. All'articolo 4, del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 dopo il comma 2-*septies* è aggiunto il seguente:

“2-*octies*. Fatti salvi i diritti acquisiti a qualunque titolo da terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è in facoltà di chi ha già esercitato la disdetta o di tutti i suoi successivi aventi causa, di formalizzare la propria volontà di rinunciare agli effetti della disdetta medesima, relativamente agli immobili che sono occupati precariamente dalle amministrazioni utilizzatrici. Tale rinuncia può essere effettuata, entro novanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente disposizione, e qualora accettata dalla Agenzia del demanio, su assenso dell'Amministrazione utilizzatrice, o dalla controparte contrattuale qualora diversa da quest'ultima, che può condizionare l'accettazione alla rinuncia ad eventuali contenziosi, retroagisce alla data della disdetta, assicurando la prosecuzione del rapporto locatizio agli stessi termini e condizioni previsti per i casi di rinnovo automatico, ferma restando la facoltà d'inserire consensualmente modifiche limitatamente al recesso e all'opzione d'acquisto. Resta fermo che, in tali casi, così come per i contratti di locazione in corso e per quelli che si sono già rinnovati automaticamente, il canone è pari all'ultimo canone corrisposto anteriormente alla data della scadenza originaria del finanziamento dei fondi comuni d'investimento immobiliare costituiti ai sensi del presente articolo, con l'applicazione della normativa in materia di aggiornamento alla variazione degli indici Istat nonché di una riduzione del 15 per cento del canone previsto.”.

Art. 18-ter.

(Proroga delle semplificazioni per gli affidamenti di progettazioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55)

1. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “Per gli anni dal 2019 al 2023” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall'anno 2019”;

b) dopo il terzo periodo è inserito, in fine, il seguente: “Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di analisi e di monitoraggio delle attività progettuali di cui al primo periodo, in raccordo con quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, anche al fine della successiva verifica del livello di realizzazione degli interventi per i quali è stata svolta la progettazione ai sensi del presente comma”.

Art. 18-quater.

(Norma interpretativa in materia di esenzione IMU relativa alle attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e urgenti disposizioni in materia fiscale)

1. L'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le norme da questo richiamate o sostituite, si interpretano, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che: 1) gli immobili si intendono “posseduti” an-

che nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente e a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalità non commerciali; 2) gli immobili si intendono "utilizzati" quando strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.

2. Limitatamente all'anno 2023, le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe sono tempestive, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, se inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023. Il termine per la pubblicazione delle delibere inserite ai sensi del periodo precedente, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, è fissato al 15 gennaio 2024.

3. L'eventuale differenza positiva tra l'imposta municipale propria (IMU), calcolata sulla base degli atti pubblicati in virtù di quanto stabilito al comma 2 e quella versata, ai sensi dell'articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, entro il 18 dicembre 2023, è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.

4. A decorrere dall'anno 2024, nel caso in cui i termini del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, scadono nei giorni di sabato o di domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 18-quinquies.

(Misure in materia di locazione passiva o di acquisto di immobili da destinare a sede istituzionale l'Agenzia per la Cyber sicurezza nazionale e disposizioni urgenti per la gestione degli immobili del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Per i contratti di locazione passiva o di acquisto di immobili da destinare a sede istituzionale l'Agenzia per la Cyber sicurezza nazionale, in relazione alla protezione degli interessi di cyber sicurezza dello Stato, ha facoltà di chiedere la congruità all'Agenzia del demanio rispettivamente ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,

n. 111, fermo restando l'obbligo di chiedere la verifica dei saldi strutturali di finanza pubblica di cui al medesimo articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

2. Al fine di razionalizzare l'assetto logistico e di conseguire un risparmio di spesa nella gestione degli immobili destinati alle proprie sedi istituzionali site nel territorio di Roma Capitale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa ricerca di mercato, e ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, commi 6 e 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché dall'articolo 2, comma 222 e seguenti della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzato a stipulare con organismi pubblici o privati contratti di locazione di immobili, nel limite di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare a sedi istituzionali centrali. A conclusione delle predette operazioni di riallocazione logistica degli uffici, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto a rilasciare all'Agenzia del demanio gli immobili di cui è usuario nello stato di fatto in cui si trovano. »;

b) dopo l'**articolo 39** è inserito il seguente:

« Art. 39-bis.

(Misure relative all'Agenzia del Demanio)

1. L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947 n. 869 si interpreta nel senso che l'Agenzia del demanio, ente pubblico economico, è esclusa dall'applicazione delle norme sulle integrazioni dei guadagni degli operai dell'industria e alla stessa non si applicano le disposizioni in materia di integrazioni salariali di cui al titolo primo del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 887.100 per l'anno 2024, euro 181.400 per l'anno 2025, euro 423.700 per l'anno 2026, euro 378.000 per l'anno 2027, euro 386.700 per l'anno 2028, euro 395.700 per l'anno 2029, euro 404.800 per l'anno 2030, euro 414.000 per l'anno 2031, euro 423.600 per l'anno 2032 e euro 433.400 dall'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: -7.500.000;
2025: -7.500.000;
2026: -7.500.000.

Art. 19.**19.500**

I RELATORI

All'articolo 19 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° febbraio 2024. ».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 50, inserire il seguente:*

« Art. 50-bis.

(Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato “Fondo per i test di *Next-Generation Sequencing* per la diagnosi delle malattie rare”, con una dotazione pari a 1 milione di euro per il 2024.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al potenziamento dei test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica come indagine di prima scelta o come approfondimento diagnostico nelle malattie rare per le quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, o nei casi sospetti di malattia rara non identificata. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

3. Nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 12 gennaio 2017 e al fine di consentire l'accesso e il potenziamento del test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori per i quali sono disponibili farmaci prescrittibili con significativi livelli di evidenza e appropriatezza, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato in misura pari a 1 milione di euro per l'anno 2024. »;

b) *dopo l'articolo, inserire il seguente:*

« Art. 54-bis.

1. Per il finanziamento del fondo di rotazione immobiliare, che è istituito presso Cooperfidi Trento è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024. La spesa autorizzata ai sensi del primo periodo è de-

stinata al riscatto dei beni immobili ceduti al fondo immobiliare dalle cooperative che hanno fatto ricorso ai piani di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L'importo riconosciuto a ciascuna cooperativa ai sensi del primo periodo e nel limite della spesa dallo stesso autorizzata non può essere superiore al 10 per cento del patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato. »;

c) *all'articolo 82, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. I fabbricati ad uso abitativo, ubicati nel territorio del comune di Umbertide, colpito dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per l'anno 2024 ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi nel caso in cui la ricostruzione o l'agibilità intervenga prima dei 31 dicembre 2024. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 aprile 2024 sono stabiliti i criteri per il ristoro del minor gettito connesso all'esenzione di cui al presente comma nel limite massimo di 110.000 euro per l'anno 2024. »;

d) *dopo l'articolo 82, inserire il seguente:*

« **Art. 82-bis.**

(Trento Capitale europea del volontariato 2024)

1. Al fine di sostenere l'iniziativa denominata "Trento Capitale europea del volontariato 2024" è stanziata a favore del Comune di Trento la somma di 500.000 euro per l'anno 2024 »;

e) *dopo l'articolo 85, inserire il seguente:*

« **Art. 85-bis.**

(Contributo per il recupero del patrimonio edilizio per finalità di studio e ricerca)

1 . È autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 in favore del Comune di Vogogna (Vb) per finanziare, nell'ambito di attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) l'intervento di recupero dell'episodio di archeologia industriale della Bulloneria Morino di Vogogna (Vb) come struttura culturale, formativa e di ricerca, anche attraverso l'accordo di programma tra l'Università del Piemonte Orientale e il Comune di Vogogna, beneficiario del presente provvedimento. »;

f) alla tabella A, voce stato di previsione del Ministero della cultura apportare le seguenti variazioni:

2024: +1.100.000;

g) all'articolo 86, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« Conseguentemente:

il fondo di cui all'articolo 86 comma 2 è ridotto di 2,01 milioni di euro per l'anno 2024 e di 50 milioni di euro a decorrere dal 2027;

alla seconda sezione, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze alla Missione 33 – Fondi da ripartire, Programma 1 – Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1., apportare la seguente variazione:

2027:

CP: +50.000.000

CS: +50.000.000

(a decorrere) ».

Art. 24.

24.0.500 (testo 2)

I RELATORI

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

« Art. 24-bis.

(Trasferimento dell'ammontare delle riserve tecniche di SACE S.p.A. da trasferire al bilancio dello Stato)

1. All'articolo 2, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: “dopo le parole: ‘è trasferito da SACE S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze’ sono aggiunte le seguenti: ‘, al netto dei costi sostenuti dalla predetta società per gli impegni riassicurati dallo Stato, ai sensi del presente comma, risultanti dalla contabilità, della medesima società.’” »;

b) dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

« Art. 48-bis.

1. All'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: “fino al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2025” »;

c) all'articolo 49, al comma 2, dopo le parole: « del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento » inserire: « attuando la progressi-

vità del contributo in rapporto al reddito netto e ai carichi familiari, con un minimo di 30 euro ed un massimo di 200 euro per ogni mese lavorato, »;

d) *all'articolo 55 sono apportate le seguenti modificazioni:*

« a) al comma 3, le parole: “evidenziando gli importi delle operazioni, e” e le parole: “L'attività di SACE S.p.A. è assistita dalla garanzia di ultima istanza, dello Stato.” sono soppresse e dopo le parole: “Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).” sono aggiunte le seguenti parole: “Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività di cui al presente articolo sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato.”;

b) al comma 4, dopo le parole: “SACE S.p.A. rilascia” sono inserite le seguenti parole: “a condizioni di mercato” e le parole: “375 milioni” sono sostituite dalle seguenti parole: “600 milioni”;

c) al comma 13, le parole: “Ai fini della redazione del Piano di attività” sono sostituite dalle seguenti parole: “Ai fini del coordinamento con il Piano di attività” e le parole: “al fine di assicurare il coordinamento e l'efficace attuazione degli interventi in garanzia a supporto di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche” sono sostituite dalle seguenti parole: “al fine di assicurare l'efficace attuazione degli interventi in garanzia a supporto di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche” »;

e) *dopo l'articolo 56, inserire il seguente:*

« Art. 56-bis.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 913 è sostituito dal seguente:

“913. Le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d'opera, purché determinatesi a seguito della conclusione e del collaudo, ove previsto, dell'opera, nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono essere destinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al finanziamento delle somme derivanti da aumenti di prezzi degli originali quadri economici dei progetti ammessi a finanziamento relativamente ai lavori ancora non appaltati e nei limiti del 40 per cento del finanziamento concesso, oltre che di nuovi bandi progettuali

per le medesime finalità. Le attività ammesse a finanziamento dovranno terminare entro il 31 dicembre 2027”;

b) dopo il comma 913, è inserito il seguente:

“913-*bis*. Nel caso in cui i progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all’articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, investano immobili di interesse storico e artistico ovvero immobili trasferiti agli enti locali, in casi circoscritti e motivati valutati positivamente dal Nucleo per la valutazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, il termine di fine lavori è prorogato al 31 dicembre 2026.”;

c) al comma 914 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il termine per stipula delle convenzioni nell’ambito del Programma di cui al comma 913 è prorogato nei limiti dei tempi di attuazione del Programma e delle economie di progetto maturate.” »;

f) all’articolo 60, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Al fine di favorire la partecipazione di università, enti pubblici di ricerca e istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica italiane alle esposizioni mondiali EXPO, a partire da “Expo 2025 Osaka”, nonché di promuovere l’effettiva implementazione del progetto definito dal “Commissariato EXPO 2025” e la realizzazione di programmi di investimento afferenti all’esposizione, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 606, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. »;

g) dopo l’articolo 62, inserire i seguenti:

« Art. 62-*bis*.

(Ridenominazione dei progetti navali di rilevanza strategica nazionale)

1. All’articolo 1, comma 712, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: “settore navale” sono aggiunte le seguenti: “incluso quello subacqueo”;

b) dopo le parole: “trasformazione e revisioni di navi, motori,” sono inserite le seguenti: “sistemi elettronici,”;

b-bis) dopo le parole “per l’anno 2022” inserire le seguenti “nonché per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026”;

1-bis. Agli oneri derivanti dalla lettera *b-bis*) del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo

10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.;

Art. 62-ter.

(Contributo alla fondazione “Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile”)

1. Al fine di assicurare l’operatività della Fondazione “Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile”, di cui all’articolo 1, commi da 732 a 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è concesso un contributo pari a 1 milione di euro per l’anno 2024. »;

h) *dopo l’articolo 74, è inserito il seguente:*

« Art. 74-bis.

1. Al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1 dopo le parole: “entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso.” sono aggiunte le seguenti: “Fermo restando quanto previsto al primo periodo, il Fondo ha, altresì, l’obiettivo di promuovere interventi compensativi per contribuire a far fronte ai danni alle produzioni della pesca e dell’acquacoltura, nonché alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle relative imprese e consorzi nei limiti delle disponibilità del Fondo.”;

b) all’articolo 1, comma 2, dopo le parole: “eventi di portata catastrofica,” sono aggiunte le seguenti: “eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive.”;

c) all’articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Possono, altresì, beneficiare degli interventi del presente articolo le imprese e i consorzi di acquacoltura e della pesca.”;

d) all’articolo 5, comma 2 le parole: “imprese agricole di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “imprese e dei consorzi di cui ai commi 1 e 1-bis”; dopo le parole: “nel settore agricolo” sono aggiunte le parole: “e della pesca”; infine alle lettere b) e c), dopo le parole: “credito agrario”, ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: “e peschereccio”;

e) all’articolo 7, dopo le parole: “credito agrario”, ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: “e peschereccio”. Conseguentemente, la rubrica del suddetto articolo è così modificata: “Disposizioni relative alle operazioni di credito agrario e peschereccio” »;

i) *dopo l’articolo 79 è inserito il seguente:*

« Art. 79-bis.

1. All’articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. L’obbligo di cui al comma 6 non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi del-

l'articolo 7 comma 1 lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP), nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione. Nei casi di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche." ».

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce Ministero dell'università e della ricerca, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: -500.000,00;
2025: -;
2026: -;

alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: -500.000,00;
2025: -;
2026: -.

Conseguentemente, all'Allegato IV, Articolo 55, comma 5 (Garanzie concesse dalla SACE S.p.A. a condizioni di mercato e garanzia green), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla Sezione B., paragrafo 4, numero 1., le parole: « 375 milioni » sono sostituite dalle seguenti parole: « 600 milioni » e al numero 1., romanino i), le parole: « alla decisione assunta con decreto » sono sostituite dalle seguenti parole: « al nulla osta »;*

b) *alla Sezione C., paragrafo 1., le parole: « L'attività di SACE S.p.A. è assistita dalla garanzia di ultima istanza dello Stato » sono soppresse e al paragrafo 2., le parole: « con contabilità separata » sono sostituite dalle seguenti parole: « con gestione separata ».*

Art. 25.

25.0.500 (testo 2)

I RELATORI

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:*

« Art. 25-bis.

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con uno o più decreti del Ministro per la protezione civile e le Politiche del Mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede:

a) ad individuare la quota delle risorse di cui al primo periodo da destinare:

1) alle finalità di cui al comma 4 dell'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

2) al sostegno dei comuni dei territori colpiti dal sisma 2009 per interventi volti a favorire forme di viabilità alternativa.

b) a definire le modalità di impiego e la ripartizione delle risorse di cui alle lettere *a)* numeri 1) e 2);

c) relativamente alle finalità di cui alla lettera *a)*, numero 1, all'eventuale aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 aprile 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 131 dell'8 giugno 2018.

2. Per le finalità di cui al comma 1 lettera *a)*, numero 2, è altresì autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per interventi di parte corrente. »;

b) all'articolo 64, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6-bis. Il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di "Capitale italiana dell'Arte contemporanea" ad una città italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alla città assegnataria del titolo è attribuita la somma di 1 milione di euro per interventi di realizzazione e riqualificazione di aree e spazi destinati alla fruizione dell'arte contemporanea. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è autorizzata una spesa pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

6-ter. Al fine di favorire la tutela del patrimonio culturale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 1,694 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

6-quater. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 632 della legge 29 dicembre

2022, n. 197 è rifinanziato con un importo di 6,794 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 »;

c) *all'articolo 74, al comma 1 alla fine, sostituire le parole: « 90 milioni di euro » con le seguenti: « 100 milioni di euro »;*

d) *dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:*

« Art. 74-bis.

1. Per le attività di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 ».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 86, comma 2, è ridotto di 16.994.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 2.694.000 euro a decorrere dall'anno 2027 e il Fondo di cui all'articolo 86 comma 2-bis è ridotto di 17.194.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Art. 30.

30.500 (testo 2)

I RELATORI

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e in aggiunta alle risorse ivi previste, ferma restando la data del 31 dicembre 2023 per la presentazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è autorizzata la spesa massima di euro 10,4 milioni per l'anno 2024, di euro 10,5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di euro 2,4 milioni per l'anno 2027 ai fini dell'accesso al pensionamento di cui al primo periodo del predetto comma 500 anche nell'anno 2024. Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.

Conseguentemente il comma 4 dell'articolo 62 è soppresso.

Art. 33.

33.1000 (testo 2)

IL GOVERNO

All'articolo 33, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 5, sono aggiunte infine le seguenti parole: « e in ogni caso la riduzione del trattamento pensionistico derivante dai mede-*

simi commi è applicata in sede di liquidazione dello stesso solo nei casi delle pensioni anticipate di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e all'articolo 17 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro 31 dicembre 2023 e nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute e di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per gli iscritti alla Cassa per la pensione dei sanitari (CPS) nonché per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL) che cessano l'ultimo rapporto di lavoro da infermieri la riduzione del trattamento pensionistico di cui al primo periodo del presente comma è a sua volta ridotta in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell'accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile.»;

b) sono aggiunti infine i seguenti commi:

«5-bis. Il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

“10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo del presente comma. Con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL), della Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS), della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG) il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo del presente comma, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026, trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027, trascorsi nove mesi dalla data di matu-

razione dei medesimi requisiti, se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028.”.

5-ter. All’articolo 17 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: “conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi” sono inserite le seguenti: “e, con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL), della Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS), della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), i medesimi soggetti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti, contributivi, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026, trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027, trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti, se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028.”

5-quater. Tenuto conto di quanto previsto dal presente articolo, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonché gli infermieri del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età.

5-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al fine di assicurare un efficace e tempestivo assolvimento delle funzioni relative agli accertamenti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni di competenza dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) e dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), i medici nei ruoli dell’INPS e dell’INAIL possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio, anche in deroga al limite ordinamentale di cui agli articoli 24, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, comunque non oltre il settantesimo anno di età.

5-sexies. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 14 milioni di euro per l’anno 2025, di 42 milioni di euro per l’anno 2026, di 171 milioni di euro per l’anno 2027, di 309 milioni

di euro per l'anno 2028, di 390 milioni di euro per l'anno 2029, di 464 milioni di euro per l'anno 2030, di 131 milioni di euro per l'anno 2031 e di 145 milioni di euro per l'anno 2032.

5-septies. Le risorse disponibili nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – Missione 29 – Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 5 – Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte U.d.V. 1.4. sono ridotte, in termini di competenza e cassa, di 49,5 milioni di euro nell'anno 2036, di 164,9 milioni di euro nell'anno 2037, di 266,5 milioni di euro nell'anno 2038, di 379,6 milioni di euro nell'anno 2039, di 477,6 milioni di euro nell'anno 2040, di 578,7 milioni di euro nell'anno 2041, di 700,9 milioni di euro nell'anno 2042 e di 789,1 milioni di euro nell'anno 2043. ».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 33 la rubrica è sostituita dalla seguente:* « Disposizioni in materia di adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali e di decorrenza del pensionamento anticipato nel pubblico impiego »;

b) *all'articolo 41, al comma 1, è aggiunto il seguente periodo:* « Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è ridotto di 84 milioni di euro per l'anno 2033, 180 milioni di euro per l'anno 2034, 293 milioni di euro per l'anno 2035 e di 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036. »;

c) *all'articolo 88, dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

« 2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotta di 10 milioni di euro per l'anno 2024 ».

Art. 37.

37.0.13 (testo 2)

PAITA, ENRICO BORGHI, RENZI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

« 2. Al fine di incrementare la misura del reddito di libertà introdotto ai sensi dell'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2-bis. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le medesime finalità previste dal citato articolo 26-*bis*.

2-ter. Al fine di assicurare un'adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023) e del correlato Piano operativo, nell'ambito del rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione di centri antiviolenza. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119.

2-quater. Al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, al fine di rendere le iniziative formative di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168 a carattere continuo e permanente, nonché per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2-quinquies. Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all'articolo 105-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'Istituto Na-

zionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, la previsione di cui al precedente periodo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell'anno 2023. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2-sexies. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma *2-quater* spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo capoverso. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.

2-septies. I benefici di cui ai commi *2-quinquies* e *2-sexies* sono riconosciuti nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,8 milioni per l'anno 2026, 2,5 milioni per l'anno 2027 e 0,7 milioni per l'anno 2028. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi *2-quinquies* e *2-sexies* e qualora, anche in via prospettiva, risultasse il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo ente non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.

2-octies. All'articolo 19, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

“*3-bis.* Al fine di realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio di cui all'articolo *5-bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato 'Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza', con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo *5-bis*, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119.” ».

Conseguentemente:

- Il fondo di cui all'articolo 86 comma 2 è ridotto di 17,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 21,7 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 5,5 milioni di euro per l'anno 2027 di 3,7 milioni di euro per l'anno 2028 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.

- Il fondo di cui all'articolo 86 comma 2-bis è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 18,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Art. 39.

39.8 (testo 2)

DAMANTE, SIRONI, LOPREIATO, BILOTTI, PATUANELLI, CASTELLONE, CASTIELLO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

« 2. Al fine di incrementare la misura del reddito di libertà introdotto ai sensi dell'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2-bis. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le medesime finalità previste dal citato articolo 26-bis.

2-ter. Al fine di assicurare un'adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023) e del correlato Piano operativo, nell'ambito del rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione di centri antiviolenza. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-

legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119.

2-quater. Al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, al fine di rendere le iniziative formative di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n.168 a carattere continuo e permanente, nonché per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *e*) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2-quinquies. Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all'articolo 105-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, la previsione di cui al precedente periodo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell'anno 2023. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2-sexies. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma *2-quater* spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo capoverso. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.

2-septies. I benefici di cui ai commi *2-quinquies* e *2-sexies* sono riconosciuti nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,8 milioni per l'anno 2026, 2,5 milioni per l'anno 2027 e 0,7 milioni per l'anno 2028. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi *2-quinquies* e *2-sexies* e qualora, anche in via prospettiva, risultasse il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo ente non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.

2-octies. All'articolo 19, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

“*3-bis.* Al fine di realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato 'Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza', con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119.” ».

Conseguentemente:

- *Il fondo di cui all'articolo 86 comma 2 è ridotto di 17,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 21,7 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 5,5 milioni di euro per l'anno 2027 di 3,7 milioni di euro per l'anno 2028 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.*

- *Il fondo di cui all'articolo 86 comma 2-bis è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 18,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.*

39.10 (testo 2)

MAIORINO, LOPREIATO, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

« 2. Al fine di incrementare la misura del reddito di libertà introdotto ai sensi dell'articolo 105-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e

delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2-bis. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le medesime finalità previste dal citato articolo 26-*bis*.

2-ter. Al fine di assicurare un'adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023) e del correlato Piano operativo, nell'ambito del rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione di centri antiviolenza. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119.

2-quater. Al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, al fine di rendere le iniziative formative di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n.168 a carattere continuo e permanente, nonché per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e) del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2-quinquies. Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all'articolo 105-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, la previsione di cui al precedente periodo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nel-

l'anno 2023. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2-sexies. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma *2-quater* spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo capoverso. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.

2-septies. I benefici di cui ai commi *2-quinquies* e *2-sexies* sono riconosciuti nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,8 milioni per l'anno 2026, 2,5 milioni per l'anno 2027 e 0,7 milioni per l'anno 2028. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi *2-quinquies* e *2-sexies* e qualora, anche in via prospettiva, risultasse il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo ente non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.

2-octies. All'articolo 19, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

"*3-bis.* Al fine di realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio di cui all'articolo *5-bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato 'Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza', con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo *5-bis*, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119." ».

Conseguentemente:

Il fondo di cui all'articolo 86 comma 2 è ridotto di 17,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 21,7 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 5,5 milioni di euro per l'anno 2027 di 3,7 milioni di euro per l'anno 2028 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.

Il fondo di cui all'articolo 86 comma 2-bis è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 18,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

39.13 (testo 2)

RENZI, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

« 2. Al fine di incrementare la misura del reddito di libertà introdotto ai sensi dell'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2-bis. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le medesime finalità previste dal citato articolo 26-bis.

2-ter. Al fine di assicurare un'adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023) e del correlato Piano operativo, nell'ambito del rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione di centri antiviolenza. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119.

2-quater. Al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, al fine di rendere le iniziative formative di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n.168 a carattere continuo e permanente, nonché per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e) del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19,

comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2-quinquies. Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all'articolo 105-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, la previsione di cui al precedente periodo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell'anno 2023. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2-sexies. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma 2-*quater* spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo capoverso. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.

2-septies. I benefici di cui ai commi 2-*quinquies* e 2-*sexies* sono riconosciuti nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,8 milioni per l'anno 2026, 2,5 milioni per l'anno 2027 e 0,7 milioni per l'anno 2028. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi 2-*quinquies* e 2-*sexies* e qualora, anche in via prospettiva, risultasse il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo ente non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.

2-octies. All'articolo 19, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

"3-*bis.* Al fine di realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato 'Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza', con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-*bis*,

comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n. 119." ».

Conseguentemente:

Il fondo di cui all'articolo 86 comma 2 è ridotto di 17,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 21,7 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 5,5 milioni di euro per l'anno 2027 di 3,7 milioni di euro per l'anno 2028 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.

Il fondo di cui all'articolo 86 comma 2-bis è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 18,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

39.17 (testo 2)

BILOTTI, BEVILACQUA, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

« 2. Al fine di incrementare la misura del reddito di libertà introdotto ai sensi dell'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2-bis. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le medesime finalità previste dal citato articolo 26-bis.

2-ter. Al fine di assicurare un'adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023) e del correlato Piano operativo, nell'ambito del rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza,

sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione di centri antiviolenza. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119.

2-quater. Al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, al fine di rendere le iniziative formative di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n.168 a carattere continuo e permanente, nonché per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *e*) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2-quinquies. Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all'articolo 105-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, la previsione di cui al precedente periodo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell'anno 2023. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2-sexies. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma *2-quater* spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo capoverso. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.

2-septies. I benefici di cui ai commi *2-quinquies* e *2-sexies* sono riconosciuti nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,8 milioni per l'anno 2026, 2,5 milioni per l'anno 2027 e 0,7 milioni per l'anno 2028. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi *2-quin-*

quies e *2-sexies* e qualora, anche in via prospettiva, risultasse il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo ente non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.

2-octies. All'articolo 19, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

"*3-bis*. Al fine di realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio di cui all'articolo *5-bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato 'Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza', con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo *5-bis*, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119." ».

Conseguentemente:

Il fondo di cui all'articolo 86 comma 2 è ridotto di 17,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 21,7 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 5,5 milioni di euro per l'anno 2027 di 3,7 milioni di euro per l'anno 2028 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.

Il fondo di cui all'articolo 86 comma 2-bis è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 18,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

39.20 (testo 2)

DAMANTE, SIRONI, LOPREIATO, BILOTTI, PATUANELLI, CASTIELLO, CASTELLONE

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

« 2. Al fine di incrementare la misura del reddito di libertà introdotto ai sensi dell'articolo *105-bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Le risorse di cui al primo

periodo sono ripartite secondo criteri definiti con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2-bis. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le medesime finalità previste dal citato articolo 26-*bis*.

2-ter. Al fine di assicurare un'adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023) e del correlato Piano operativo, nell'ambito del rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione di centri antiviolenza. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119.

2-quater. Al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, al fine di rendere le iniziative formative di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n.168 a carattere continuo e permanente, nonché per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *e*) del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2-quinquies. Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all'articolo 105-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione,

la previsione di cui al precedente periodo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell'anno 2023. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2-sexies. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma *2-quater* spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo capoverso. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.

2-septies. I benefici di cui ai commi *2-quinquies* e *2-sexies* sono riconosciuti nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,8 milioni per l'anno 2026, 2,5 milioni per l'anno 2027 e 0,7 milioni per l'anno 2028. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi *2-quinquies* e *2-sexies* e qualora, anche in via prospettiva, risultasse il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo ente non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.

2-octies. All'articolo 19, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

"*3-bis.* Al fine di realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio di cui all'articolo *5-bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato 'Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza', con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo *5-bis*, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119." ».

Conseguentemente:

Il fondo di cui all'articolo 86 comma 2 è ridotto di 17,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 21,7 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 5,5 milioni di euro per l'anno 2027 di 3,7 milioni di euro per l'anno 2028 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.

Il fondo di cui all'articolo 86 comma 2-bis è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 18,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

39.22 (testo 2)

BOCCIA, D'ELIA, VALENTE, BAZOLI, NICITA, LORENZIN, IRTO, ZAMBITO, BASSO, ZAMPA, ALFIERI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, GIORGIS, LA MARCA, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MELONI, MIRABELLI, MISIANI, PARRINI, RANDO, ROJC, ROS-SOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

« 2. Al fine di incrementare la misura del reddito di libertà introdotto ai sensi dell'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2-bis. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le medesime finalità previste dal citato articolo 26-bis.

2-ter. Al fine di assicurare un'adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023) e del correlato Piano operativo, nell'ambito del rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione di centri antiviolenza. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119.

2-quater. Al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, al fine di rendere le iniziative formative di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n.168 a ca-

rattere continuo e permanente, nonché per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2-quinquies. Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all'articolo 105-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, la previsione di cui al precedente periodo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell'anno 2023. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2-sexies. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma 2-*quater* spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo capoverso. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.

2-septies. I benefici di cui ai commi 2-*quinquies* e 2-*sexies* sono riconosciuti nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,8 milioni per l'anno 2026, 2,5 milioni per l'anno 2027 e 0,7 milioni per l'anno 2028. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi 2-*quinquies* e 2-*sexies* e qualora, anche in via prospettiva, risultasse il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo ente non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.

2-octies. All'articolo 19, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

“3-*bis.* Al fine di realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato 'Fondo per la creazione di case rifugio per

donne vittime di violenza', con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-bis, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n. 119." »

Conseguentemente:

- *Il fondo di cui all'articolo 86 comma 2 è ridotto di 17,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 21,7 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 5,5 milioni di euro per l'anno 2027 di 3,7 milioni di euro per l'anno 2028 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.*

- *Il fondo di cui all'articolo 86 comma 2-bis è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 18,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.*

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

« 2. Al fine di incrementare la misura del reddito di libertà introdotto ai sensi dell'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2-bis. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le medesime finalità previste dal citato articolo 26-bis.

2-ter. Al fine di assicurare un'adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023) e del correlato Piano operativo, nell'ambito del rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione di centri antiviolenza. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119.

2-quater. Al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, al fine di rendere le iniziative formative di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n.168 a carattere continuo e permanente, nonché per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *e*) del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di euro 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2-quinquies. Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all'articolo 105-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, la previsione di cui al precedente periodo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell'anno 2023. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2-sexies. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma *2-quater* spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo capoverso. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.

2-septies. I benefici di cui ai commi *2-quinquies* e *2-sexies* sono riconosciuti nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,8 milioni per l'anno 2026, 2,5 milioni per l'anno 2027 e 0,7 milioni per l'anno 2028. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi *2-quinquies* e *2-sexies* e qualora, anche in via prospettiva, risultasse il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo ente

non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.

2-octies. All'articolo 19, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

“*3-bis.* Al fine di realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato 'Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza', con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119.” »

Conseguentemente:

- *Il fondo di cui all'articolo 86 comma 2 è ridotto di 17,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 21,7 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 5,5 milioni di euro per l'anno 2027 di 3,7 milioni di euro per l'anno 2028 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.*

- *Il fondo di cui all'articolo 86 comma 2-bis è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 18,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.*

39.24 (testo 2)

MAIORINO, CASTELLONE, LOPREIATO, BEVILACQUA, PATUANELLI, DAMANTE

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

« 2. Al fine di incrementare la misura del reddito di libertà introdotto ai sensi dell'articolo 105-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, di concerto con il Mi-

nistro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2-bis. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le medesime finalità previste dal citato articolo 26-*bis*.

2-ter. Al fine di assicurare un'adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023) e del correlato Piano operativo, nell'ambito del rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione di centri antiviolenza. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119.

2-quater. Al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, al fine di rendere le iniziative formative di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n.168 a carattere continuo e permanente, nonché per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *e*) del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2-quinquies. Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all'articolo 105-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, la previsione di cui al precedente periodo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nel-

l'anno 2023. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2-sexies. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma *2-quater* spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo capoverso. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.

2-septies. I benefici di cui ai commi *2-quinquies* e *2-sexies* sono riconosciuti nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,8 milioni per l'anno 2026, 2,5 milioni per l'anno 2027 e 0,7 milioni per l'anno 2028. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi *2-quinquies* e *2-sexies* e qualora, anche in via prospettiva, risultasse il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo ente non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.

2-octies. All'articolo 19, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

“*3-bis.* Al fine di realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio di cui all'articolo *5-bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato 'Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza', con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo *5-bis*, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119.” »

Conseguentemente:

- *Il fondo di cui all'articolo 86 comma 2 è ridotto di 17,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 21,7 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 5,5 milioni di euro per l'anno 2027 di 3,7 milioni di euro per l'anno 2028 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.*

- *Il fondo di cui all'articolo 86 comma 2-bis è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 18,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.*

39.500 (testo 2)

I RELATORI

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 39, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:*

«*5-bis.* Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 1, comma 162, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e comma 170 lettera *f)* della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le regioni monitorano e rendicontano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli interventi programmati e realizzati a valere sulle risorse ad esse trasferite. Le regioni acquisiscono le relative informazioni dalla specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, utilizzando come unità di rilevazione l'ambito territoriale sociale. Le Regioni rilevano altresì annualmente, per ciascun Ambito Territoriale Sociale, ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, il numero e le caratteristiche delle persone assistite nel proprio territorio secondo le previsioni definite dalla relativa programmazione nazionale e regionale. Con le medesime modalità sono assicurate le attività di monitoraggio e gli interventi di garanzia da parte regionale sull'erogazione dei servizi e delle prestazioni di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e alla legge 21 maggio 1998, n. 162.

5-ter. L'erogazione delle risorse destinate alle finalità di cui al comma *5-bis* e relative a ciascuna annualità è condizionata all'esito del monitoraggio sulla rendicontazione effettuato da parte delle regioni circa l'effettivo utilizzo delle stesse a livello di ambito territoriale sociale, secondo le modalità previste dall'articolo 89 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Ferma restando la previsione di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *o)*, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nei casi in cui, dall'esito del monitoraggio sulla relativa rendicontazione, risultino risorse assegnate non spese da parte degli Ambiti Territoriali Sociali, queste sono restituite e versate dalle regioni all'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modalità di cui all'articolo 46, comma 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la successiva assegnazione rispettivamente al fondo di cui all'articolo 1 comma 1264 della legge del 27 dicembre 2006 n. 296 anche con riguardo agli interventi di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162, nonché al fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112.

5-quater. Alle attività di monitoraggio di cui ai commi *5-bis* e *5-ter* si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5-quinquies. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti integrazioni:

1) al comma 4, dopo le parole: “da porre a loro carico” sono inserite le parole: “e la relativa destinazione”;

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

“*4-bis.* Le somme dovute a titolo di contributo per l'attività ispettiva a carico delle imprese sociali, non aderenti ad alcuna associazione di cui

al comma 3, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del successivo trasferimento all'ispettorato Nazionale del lavoro e agli altri enti eventualmente legittimati".

5-sexies. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate, per l'anno 2024, di euro 50 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5-septies. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, al primo periodo, sopprimere le parole: "Per l'anno 2023" e dopo le parole: "20 milioni di euro" inserire le seguenti: "per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026".

5-octies. Il decreto di cui all'articolo 24, comma 2, secondo periodo del suddetto decreto-legge n. 34 del 2023, può essere aggiornato al fine di dare attuazione al comma *5-septies* ferme restando le procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *5-septies*, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 per 28,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

b) *all'articolo 40:*

a) *al comma 1, le parole:* « euro 231.807.485 euro annui a decorrere dall'anno 2024 » *sono sostituite dalle seguenti:* « euro 552.177.454 per l'anno 2024 e di euro 231.807.485 annui a decorrere dall'anno 2025 »;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« *1-bis.* Le risorse non utilizzate, nel limite massimo di quelle effettivamente disponibili, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, possono essere destinate, a decorrere dall'anno 2024, in aggiunta alle risorse del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, al finanziamento di iniziative collegate a una o più delle finalità di cui al comma 3, lettere da *a*) a *h*) del presente articolo. A valere sulle risorse di cui al precedente periodo, sono autorizzate la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 per il finanziamento di attività, anche di comunicazione, strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Autorità politica delegata in materia di disabi-

lità, nonché la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 in favore della fondazione per gli *Special Olympics World Winter Games 2025*. »;

c) *al comma 3:*

1) *all'alinea, le parole:* « collegate a una » *sono sostituite dalle seguenti:* « collegate a una o più »;

2) *la lettera h) è sostituita dalla seguente:*

« h) promozione di iniziative e di progetti per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale, realizzati da enti del Terzo settore o con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà. »;

d) *al comma 5, le parole:* « al comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai commi 1 e 1-bis, primo periodo, »;

e) *al comma 6 le parole:* « è incrementato di 85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 » *sono sostituite dalle seguenti:* « è ridotto di 320.369.969 milioni di euro per l'anno 2024 ed è incrementato di 85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 ».

Conseguentemente, allo stato di previsione n. 2, Ministero dell'economia e finanze, alla Missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (1), programma Analisi, monitoraggio controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (1.6), apportare le seguenti variazioni:

2024:

CP: 0;

CS: -37.000.000.

2025:

CP: 0;

CS: -40.000.000.

2026:

CP: 0;

CS: -40.000.000.

2027:

CP: 0;

CS: -30.000.000.

39.0.10 (testo 2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

« 2. Al fine di incrementare la misura del reddito di libertà introdotto ai sensi dell'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020,

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2-bis. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le medesime finalità previste dal citato articolo 26-*bis*.

2-ter. Al fine di assicurare un'adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023) e del correlato Piano operativo, nell'ambito del rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione di centri antiviolenza. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n. 119.

2-quater. Al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, al fine di rendere le iniziative formative di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168 a carattere continuo e permanente, nonché per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2-quinquies. Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all'articolo 105-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, la previsione di cui al precedente periodo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell'anno 2023. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2-sexies. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma *2-quater* spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo capoverso. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.

2-septies. I benefici di cui ai commi *2-quinquies* e *2-sexies* sono riconosciuti nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,8 milioni per l'anno 2026, 2,5 milioni per l'anno 2027 e 0,7 milioni per l'anno 2028. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi *2-quinquies* e *2-sexies* e qualora, anche in via prospettiva, risultasse il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo ente non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.

2-octies. All'articolo 19, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

“*3-bis.* Al fine di realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio di cui all'articolo *5-bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato 'Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza', con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo *5-bis*, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119.” ».

Conseguentemente:

- Il fondo di cui all'articolo 86 comma 2 è ridotto di 17,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 21,7 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 5,5 milioni di euro per l'anno 2027

di 3,7 milioni di euro per l'anno 2028 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.

- Il fondo di cui all'articolo 86 comma 2-bis è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 18,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

39.0.21 (testo 2)

DAMANTE, SIRONI, MAIORINO, LOPREIATO, BILOTTI, PATUANELLI, CASTELLONE, CASTIELLO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

« 2. Al fine di incrementare la misura del reddito di libertà introdotto ai sensi dell'articolo 105-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2-bis. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le medesime finalità previste dal citato articolo 26-bis.

2-ter. Al fine di assicurare un'adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023) e del correlato Piano operativo, nell'ambito del rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione di

centri antiviolenza. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119.

2-quater. Al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, al fine di rendere le iniziative formative di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168 a carattere continuo e permanente, nonché per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *e*) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2-quinquies. Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all'articolo 105-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, la previsione di cui al precedente periodo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell'anno 2023. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2-sexies. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma *2-quater* spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo capoverso. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.

2-septies. I benefici di cui ai commi *2-quinquies* e *2-sexies* sono riconosciuti nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,8 milioni per l'anno 2026, 2,5 milioni per l'anno 2027 e 0,7 milioni per l'anno 2028. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi *2-quinquies* e *2-sexies* e qualora, anche in via prospettiva, risultasse il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo ente non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.

2-octies. All'articolo 19, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

“*3-bis.* Al fine di realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato 'Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza', con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119.” »

Conseguentemente:

- *Il fondo di cui all'articolo 86 comma 2 è ridotto di 17,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 21,7 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 5,5 milioni di euro per l'anno 2027 di 3,7 milioni di euro per l'anno 2028 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.*

- *Il fondo di cui all'articolo 86 comma 2-bis è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 18,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.*

39.0.29 (testo 2)

SIRONI, BEVILACQUA, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

« 2. Al fine di incrementare la misura del reddito di libertà introdotto ai sensi dell'articolo 105-*bis* del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e

delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2-bis. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le medesime finalità previste dal citato articolo 26-*bis*.

2-ter. Al fine di assicurare un'adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023) e del correlato Piano operativo, nell'ambito del rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione di centri antiviolenza. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119.

2-quater. Al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, al fine di rendere le iniziative formative di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n.168 a carattere continuo e permanente, nonché per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e) del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2-quinquies. Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all'articolo 105-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, la previsione di cui al precedente periodo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nel-

l'anno 2023. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2-sexies. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma *2-quater* spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo capoverso. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.

2-septies. I benefici di cui ai commi *2-quinquies* e *2-sexies* sono riconosciuti nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,8 milioni per l'anno 2026, 2,5 milioni per l'anno 2027 e 0,7 milioni per l'anno 2028. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi *2-quinquies* e *2-sexies* e qualora, anche in via prospettiva, risultasse il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo ente non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.

2-octies. All'articolo 19, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

“*3-bis.* Al fine di realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio di cui all'articolo *5-bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato 'Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza', con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo *5-bis*, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119.” »

Conseguentemente:

- *Il fondo di cui all'articolo 86 comma 2 è ridotto di 17,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 21,7 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 5,5 milioni di euro per l'anno 2027 di 3,7 milioni di euro per l'anno 2028 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.*

- *Il fondo di cui all'articolo 86 comma 2-bis è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 18,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.*

39.0.55 (testo 3)

GELMINI, VERSACE, LOMBARDO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

« 2. Al fine di incrementare la misura del reddito di libertà introdotto ai sensi dell'articolo 105-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2-bis. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le medesime finalità previste dal citato articolo 26-bis.

2-ter. Al fine di assicurare un'adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023) e del correlato Piano operativo, nell'ambito del rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione di centri antiviolenza. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n. 119.

2-quater. Al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, al fine di rendere le iniziative formative di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168 a carattere continuo e permanente, nonché per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e) del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19,

comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2-quinquies. Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all'articolo 105-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, la previsione di cui al precedente periodo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell'anno 2023. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2-sexies. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma *2-quater* spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo capoverso. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.

2-septies. I benefici di cui ai commi *2-quinquies* e *2-sexies* sono riconosciuti nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,8 milioni per l'anno 2026, 2,5 milioni per l'anno 2027 e 0,7 milioni per l'anno 2028. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi *2-quinquies* e *2-sexies* e qualora, anche in via prospettiva, risultasse il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo ente non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.

2-octies. All'articolo 19, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

“*3-bis.* Al fine di realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato 'Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza', con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-*bis*,

comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119.” ».

Conseguentemente:

- Il fondo di cui all'articolo 86 comma 2 è ridotto di 17,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 21,7 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 5,5 milioni di euro per l'anno 2027 di 3,7 milioni di euro per l'anno 2028 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.

- Il fondo di cui all'articolo 86 comma 2-bis è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 18,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Art. 48.

48.4 (testo 2)

PATTA

All'articolo 19 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° febbraio 2024. ».

Conseguentemente:

a) dopo l'**articolo 50**, inserire il seguente:

« Art. 50-bis.

(Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato “Fondo per i test di *Next-Generation Sequencing* per la diagnosi delle malattie rare”, con una dotazione pari a 1 milione di euro per il 2024.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al potenziamento dei test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica come indagine di prima scelta o come approfondimento diagnostico nelle malattie rare per le quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, o nei casi sospetti di malattia rara non identificata. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

3. Nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 12 gennaio 2017 e al fine di consentire l'accesso e il potenziamento del test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori per i quali sono disponibili farmaci prescrivibili con significativi livelli di evidenza e appropriatezza, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato in misura pari a 1 milione di euro per l'anno 2024. »;

b) *dopo l'articolo, inserire il seguente:*

« Art. 54-bis.

1. Per il finanziamento del fondo di rotazione immobiliare, che è istituito presso Cooperfidi Trento è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024. La spesa autorizzata ai sensi del primo periodo è destinata al riscatto dei beni immobili ceduti al fondo immobiliare dalle cooperative che hanno fatto ricorso ai piani di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L'importo riconosciuto a ciascuna cooperativa ai sensi del primo periodo e nel limite della spesa dallo stesso autorizzata non può essere superiore al 10 per cento del patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato. »;

c) *all'articolo 82, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. I fabbricati ad uso abitativo, ubicati nel territorio del comune di Umbertide, colpito dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per l'anno 2024 ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi nel caso in cui la ricostruzione o l'agibilità intervenga prima del 31 dicembre 2024. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 aprile 2024 sono stabiliti i criteri per il ristoro del minor gettito connesso all'esenzione di cui al presente comma nel limite massimo di 110.000 euro per l'anno 2024. »;

d) *dopo l'articolo 82, inserire il seguente:*

« Art. 82-bis.

(Trento Capitale europea del volontariato 2024)

1. Al fine di sostenere l'iniziativa denominata "Trento Capitale europea del volontariato 2024" è stanziata a favore del Comune di Trento la somma di 500.000 euro per l'anno 2024 »;

e) dopo l'**articolo 85**, inserire il seguente:

« **Art. 85-bis.**

(Contributo per il recupero del patrimonio edilizio per finalità di studio e ricerca)

1 . È autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 in favore del Comune di Vogogna (Vb) per finanziare, nell'ambito di attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) l'intervento di recupero dell'episodio di archeologia industriale della Bulloneria Morino di Vogogna (Vb) come struttura culturale, formativa e di ricerca, anche attraverso l'accordo di programma tra l'Università del Piemonte Orientale e il Comune di Vogogna, beneficiario del presente provvedimento. »;

f) alla tabella A, voce stato di previsione del Ministero della cultura apportare le seguenti variazioni:

2024: +1.100.000;

g) all'articolo 86, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« Conseguentemente:

il fondo di cui all'articolo 86 comma 2 è ridotto di 2,01 milioni di euro per l'anno 2024 e di 50 milioni di euro a decorrere dal 2027;

alla seconda sezione, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze alla Missione 33 – Fondi da ripartire, Programma 1 – Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1., apportare la seguente variazione:

2027:

CP: +50.000.000

CS: +50.000.000

(a decorrere) ».

48.0.18 (testo 2)

RENZI, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO, CATTANEO

All'articolo 19 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° febbraio 2024. ».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 50, inserire il seguente:*

« Art. 50-bis.

(Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato “Fondo per i test di *Next-Generation Sequencing* per la diagnosi delle malattie rare”, con una dotazione pari a 1 milione di euro per il 2024.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al potenziamento dei test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica come indagine di prima scelta o come approfondimento diagnostico nelle malattie rare per le quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, o nei casi sospetti di malattia rara non identificata. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

3. Nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 12 gennaio 2017 e al fine di consentire l'accesso e il potenziamento del test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori per i quali sono disponibili farmaci prescrivibili con significativi livelli di evidenza e appropriatezza, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato in misura pari a 1 milione di euro per l'anno 2024. »;

b) *dopo l'articolo, inserire il seguente:*

« Art. 54-bis.

1. Per il finanziamento del fondo di rotazione immobiliare, che è istituito presso Cooperfidi Trento è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024. La spesa autorizzata ai sensi del primo periodo è destinata al riscatto dei beni immobili ceduti al fondo immobiliare dalle cooperative che hanno fatto ricorso ai piani di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L'importo riconosciuto a ciascuna cooperativa ai sensi del primo periodo e nel limite della spesa dallo stesso autorizzata non può essere superiore al 10 per cento del patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato. »;

c) *all'articolo 82, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. I fabbricati ad uso abitativo, ubicati nel territorio del comune di Umbertide, colpito dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto

inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per l'anno 2024 ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi nel caso in cui la ricostruzione o l'agibilità intervenga prima dei 31 dicembre 2024. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 aprile 2024 sono stabiliti i criteri per il ristoro del minor gettito connesso all'esenzione di cui al presente comma nel limite massimo di 110.000 euro per l'anno 2024. »;

d) dopo l'**articolo 82**, inserire il seguente:

« **Art. 82-bis.**

(Trento Capitale europea del volontariato 2024)

1. Al fine di sostenere l'iniziativa denominata "Trento Capitale europea del volontariato 2024" è stanziata a favore del Comune di Trento la somma di 500.000 euro per l'anno 2024 »;

e) dopo l'**articolo 85**, inserire il seguente:

« **Art. 85-bis.**

(Contributo per il recupero del patrimonio edilizio per finalità di studio e ricerca)

1 . È autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 in favore del Comune di Vogogna (Vb) per finanziare, nell'ambito di attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) l'intervento di recupero dell'episodio di archeologia industriale della Bulloneria Morino di Vogogna (Vb) come struttura culturale, formativa e di ricerca, anche attraverso l'accordo di programma tra l'Università del Piemonte Orientale e il Comune di Vogogna, beneficiario del presente provvedimento. »;

f) alla tabella A, voce stato di previsione del Ministero della cultura apportare le seguenti variazioni:

2024: +1.100.000;

g) all'articolo 86, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« *Conseguentemente:*

il fondo di cui all'articolo 86 comma 2 è ridotto di 2,01 milioni di euro per l'anno 2024 e di 50 milioni di euro a decorrere dal 2027;

alla seconda sezione, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze alla Missione 33 – Fondi da ripartire, Pro-

gramma 1 – Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1., apportare la seguente variazione:

2027:

CP: +50.000.000

CS: +50.000.000

(a decorrere) ».

Art. 50.

50.0.57 (testo 2)

PAITA, ENRICO BORGHI, RENZI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

All'articolo 19 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° febbraio 2024. ».

Conseguentemente:

a) dopo l'**articolo 50**, inserire il seguente:

« Art. 50-bis.

(Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato “Fondo per i test di *Next-Generation Sequencing* per la diagnosi delle malattie rare”, con una dotazione pari a 1 milione di euro per il 2024.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al potenziamento dei test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica come indagine di prima scelta o come approfondimento diagnostico nelle malattie rare per le quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, o nei casi sospetti di malattia rara non identificata. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

3. Nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 12 gennaio 2017 e al fine di consentire l'accesso e il potenziamento del test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori per i quali sono disponibili farmaci prescrivibili con significativi livelli di evidenza e appropriatezza, il Fondo di cui all'arti-

colo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato in misura pari a 1 milione di euro per l'anno 2024. »;

b) *dopo l'articolo, inserire il seguente:*

« Art. 54-bis.

1. Per il finanziamento del fondo di rotazione immobiliare, che è istituito presso Cooperfidi Trento è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024. La spesa autorizzata ai sensi del primo periodo è destinata al riscatto dei beni immobili ceduti al fondo immobiliare dalle cooperative che hanno fatto ricorso ai piani di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L'importo riconosciuto a ciascuna cooperativa ai sensi del primo periodo e nel limite della spesa dallo stesso autorizzata non può essere superiore al 10 per cento del patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato. »;

c) *all'articolo 82, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. I fabbricati ad uso abitativo, ubicati nel territorio del comune di Umbertide, colpito dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per l'anno 2024 ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi nel caso in cui la ricostruzione o l'agibilità intervenga prima dei 31 dicembre 2024. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 aprile 2024 sono stabiliti i criteri per il ristoro del minor gettito connesso all'esenzione di cui al presente comma nel limite massimo di 110.000 euro per l'anno 2024. »;

d) *dopo l'articolo 82, inserire il seguente:*

« Art. 82-bis.

(Trento Capitale europea del volontariato 2024)

1. Al fine di sostenere l'iniziativa denominata "Trento Capitale europea del volontariato 2024" è stanziata a favore del Comune di Trento la somma di 500.000 euro per l'anno 2024 »;

e) *dopo l'articolo 85, inserire il seguente:*

« Art. 85-bis.

(Contributo per il recupero del patrimonio edilizio per finalità di studio e ricerca)

1. È autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 in favore del Comune di Vogogna (Vb) per finanziare, nell'ambito di attuazione

della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) l'intervento di recupero dell'episodio di archeologia industriale della Bulloneria Morino di Vogogna (Vb) come struttura culturale, formativa e di ricerca, anche attraverso l'accordo di programma tra l'Università del Piemonte Orientale e il Comune di Vogogna, beneficiario del presente provvedimento. »;

f) *alla tabella A, voce stato di previsione del Ministero della cultura apportare le seguenti variazioni:*

2024: +1.100.000;

g) *all'articolo 86, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« *Conseguentemente:*

il fondo di cui all'articolo 86 comma 2 è ridotto di 2,01 milioni di euro per l'anno 2024 e di 50 milioni di euro a decorrere dal 2027;

alla seconda sezione, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze alla Missione 33 – Fondi da ripartire, Programma 1 – Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1., apportare la seguente variazione:

2027:

CP: +50.000.000

CS: +50.000.000

(a decorrere) ».

50.0.59 (testo 2)

CASTELLONE, PIRRO, MAZZELLA, PATUANELLI, DAMANTE

All'articolo 19 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« *1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° febbraio 2024. ».*

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 50, inserire il seguente:*

« **Art. 50-bis.**

(Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato “Fondo per i test di *Next-Generation Sequencing* per

la diagnosi delle malattie rare”, con una dotazione pari a 1 milione di euro per il 2024.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al potenziamento dei test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica come indagine di prima scelta o come approfondimento diagnostico nelle malattie rare per le quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, o nei casi sospetti di malattia rara non identificata. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, individua i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell’impiego delle somme.

3. Nelle more dell’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 12 gennaio 2017 e al fine di consentire l’accesso e il potenziamento del test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori per i quali sono disponibili farmaci prescrivibili con significativi livelli di evidenza e appropriatezza, il Fondo di cui all’articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato in misura pari a 1 milione di euro per l’anno 2024. »;

b) *dopo l’articolo, inserire il seguente:*

« **Art. 54-bis.**

1. Per il finanziamento del fondo di rotazione immobiliare, che è istituito presso Cooperfidi Trento è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2024. La spesa autorizzata ai sensi del primo periodo è destinata al riscatto dei beni immobili ceduti al fondo immobiliare dalle cooperative che hanno fatto ricorso ai piani di cui all’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L’importo riconosciuto a ciascuna cooperativa ai sensi del primo periodo e nel limite della spesa dallo stesso autorizzata non può essere superiore al 10 per cento del patrimonio netto, risultante dall’ultimo bilancio approvato. »;

c) *all’articolo 82, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. I fabbricati ad uso abitativo, ubicati nel territorio del comune di Umbertide, colpito dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per l’anno 2024 ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi nel caso in cui la ricostruzione o l’agibilità intervenga prima del 31 dicembre 2024. Con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 aprile 2024 sono stabiliti i criteri per il ristoro del minor gettito connesso all’esenzione di cui al presente comma nel limite massimo di 110.000 euro per l’anno 2024. »;

d) dopo l'**articolo 82**, inserire il seguente:

« **Art. 82-bis.**

(Trento Capitale europea del volontariato 2024)

1. Al fine di sostenere l'iniziativa denominata "Trento Capitale europea del volontariato 2024" è stanziata a favore del Comune di Trento la somma di 500.000 euro per l'anno 2024 »;

e) dopo l'**articolo 85**, inserire il seguente:

« **Art. 85-bis.**

(Contributo per il recupero del patrimonio edilizio per finalità di studio e ricerca)

1. È autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 in favore del Comune di Vogogna (Vb) per finanziare, nell'ambito di attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) l'intervento di recupero dell'episodio di archeologia industriale della Bulloneria Morino di Vogogna (Vb) come struttura culturale, formativa e di ricerca, anche attraverso l'accordo di programma tra l'Università del Piemonte Orientale e il Comune di Vogogna, beneficiario del presente provvedimento. »;

f) alla tabella A, voce stato di previsione del Ministero della cultura apportare le seguenti variazioni:

2024: +1.100.000;

g) all'articolo 86, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« Conseguentemente:

il fondo di cui all'articolo 86 comma 2 è ridotto di 2,01 milioni di euro per l'anno 2024 e di 50 milioni di euro a decorrere dal 2027;

alla seconda sezione, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze alla Missione 33 – Fondi da ripartire, Programma 1 – Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1., apportare la seguente variazione:

2027:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000.

(a decorrere) ».

50.0.700

MALAN, MANCA, LORENZIN, CLAUDIO BORGHI, CASTELLONE, DAMANTE, LOTITO, PAITA, LOMBARDO, MAGNI, PATTON, BORGHESE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

« Art. 50-bis.

(Fondo per l'Alzheimer e le demenze)

1. All'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 4.900.000 euro per l'anno 2024 e di 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026». ».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: -4.900.000;
2025: -15.000.000;
2026: -15.000.000.

Art. 54.**54.1000 (testo 2)**

IL GOVERNO

Sono apportate le seguenti modificazioni:

1. All'articolo 54 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 le parole:* « è autorizzata la spesa complessiva di 190 milioni di euro per l'anno 2024 e di 210 milioni di euro per l'anno 2025 » *sono sostituite con le seguenti:* « è autorizzata la spesa complessiva di 190 milioni di euro per l'anno 2024 e di 310 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 »;

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

« 2-bis. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2031 e 20 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».

Conseguentemente:

allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy sono apportate le seguenti variazioni:

Missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese
Programma 7 – Incentivazione del sistema produttivo:

2024:

CP: 0;
CS: 0.

2025:

CP: -50.000.000;
CS: -50.000.000.

2026:

CP: -50.000.000;
CS: -50.000.000.

fino all'anno 2030:

Programma 15 – Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie:

2024:

CP: 0;
CS: 0.

2025:

CP: -50.000.000;
CS: -50.000.000.

2026:

CP: -50.000.000;
CS: -50.000.000.

fino all'anno 2030:

2. All'articolo 56:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS entro l'anno 2024 del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2023, n. 58, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa complessiva di 9.312 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro per l'anno 2024, 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di

euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027, 1.380 milioni di euro per l'anno 2028, 1.700 milioni di euro per l'anno 2029, 1.430 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032.

1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, è altresì autorizzata la spesa di:

a) 718 milioni di euro, in ragione di 70 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027 e 148 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e imputata sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;

b) 1.600 milioni di euro, in ragione di 103 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026, 940 milioni di euro per l'anno 2027 e 357 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e imputata sulle risorse indicate per la Regione Siciliana e la Regione Calabria dalla delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023 adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), punto 2), della legge n. 178 del 2020.

1-*ter*. Gli accordi per la coesione da stipulare tra la Regione Siciliana e Calabria con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 danno evidenza delle risorse annuali destinate alla realizzazione dell'intervento ai sensi del comma 1-*bis*, a concorrenza integrale degli importi annuali individuati al comma 1-*bis*, lettera b).

1-*quater*. Entro il 30 giugno di ogni anno, e fino all'entrata in esercizio dell'opera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta informativa al CIPESS sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di ulteriori risorse a copertura dei costi di realizzazione dell'opera. Con apposite delibere, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e finanze, il CIPESS attesta la sussistenza delle ulteriori risorse di cui al primo periodo, determinando conseguentemente la corrispondente riduzione in via prioritaria

dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 e la relativa articolazione annuale. »;

b) *al comma 5, primo periodo, le parole:* « è autorizzata la spesa complessiva di 350 milioni di euro, di cui 150 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro per l'anno 2025 » *sono sostituite dalle seguenti:* « è autorizzata la spesa complessiva di 825 milioni di euro, di cui 250 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 175 milioni di euro per l'anno 2027 »;

c) *dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:*

« 7-bis. Al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'applicazione delle regole Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti dell'operazione sui saldi di finanza pubblica, sono definite le linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica coerenti con le seguenti linee di attività:

a) contrasto al disagio abitativo attraverso azioni di recupero del patrimonio immobiliare esistente e di riconversione di edifici aventi altra destinazione pubblica, secondo quanto previsto nel programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico di cui all'articolo 28-*quinquies*, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;

b) destinazione ad obiettivi di edilizia residenziale pubblica o sociale delle unità immobiliari di edilizia privata rimaste invendute in accordo con i proprietari;

c) realizzazione di progetti di edilizia residenziale pubblica tramite operazioni di partenariato pubblico-privato di cui alle disposizioni del Libro IV del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, finalizzate al recupero o alla riconversione del patrimonio immobiliare esistente ai sensi della lettera a) ovvero alla realizzazione di nuovi edifici su aree già individuate come edificabili nell'ambito dei Piani regolatori generali.

7-ter. Il decreto di cui al comma 7-bis individua:

a) per ciascuna delle linee di attività di cui al medesimo comma 7-bis, le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti, predisposizione, realizzazione e monitoraggio dei corrispondenti interventi di edilizia residenziale, che devono essere identificati da un codice unico di progetto (CUP) e corredati di cronoprogramma procedurale e di

realizzazione, valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra i soggetti proponenti anche tramite accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 26 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 162, e individuando le modalità e i limiti della partecipazione di eventuali operatori economici privati;

b) i criteri e le modalità di presentazione, da parte degli enti territoriali competenti, di progetti pilota afferenti alle linee di attività di cui al medesimo comma *7-bis*;

c) i criteri per la selezione dei progetti presentati ai sensi della lettera *b)*, da realizzarsi prioritariamente nelle città capoluogo di provincia, selezionate in modo da rappresentare il più ampio campione possibile di regioni.

7-quater. Ai fini di cui ai commi *7-bis* e *7-ter*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il contrasto al disagio abitativo, con una dotazione di 100 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro per l'anno 2028.

7-quinquies. Al fine di assicurare il completamento degli interventi infrastrutturali e tecnologici sulla rete della Ferrovia Centrale Umbra è autorizzata la spesa complessiva di euro 100 milioni, in ragione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

7-sexies. Ai fini della realizzazione della rigenerazione dell'ambito Bovisa – goccia e del nuovo campus del politecnico “campus Nord” a Bovisa-Milano, è autorizzata la spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 19 milioni di euro per l'anno 2026. Il Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR) di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è ridotto di 16 milioni di euro per l'anno 2024. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è ridotta di 19 milioni di euro per l'anno 2026.

7-septies. Ai fini della realizzazione del progetto integrato di potenziamento e di sviluppo del porto di Civitavecchia e delle relative infrastrutture di viabilità per l'interconnessione con il territorio, ivi compresa la riqualificazione di aree industriali, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR) di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

7-octies. Al fine di consentire il ripristino della viabilità tra le provincie di Chieti e Isernia è autorizzata la spesa di euro 9 milioni per l'anno 2024 in favore della provincia di Isernia per la realizzazione degli interventi di primo adeguamento del viadotto Sente-Longo. All'onere di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR) di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

7-novies. Per il supporto tecnico del commissario straordinario dell'opera "Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera" e del commissario straordinario per la realizzazione del "collegamento stradale Cisterna Valmontone e relative opere connesse", nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, gli oneri sono a carico del relativo quadro economico nel limite massimo dello 0,7 per cento.

7-decies. Per il supporto tecnico del commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 473, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 per la realizzazione del "Collegamento intermodale Roma-Latina tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave)" si applica l'articolo 4 comma 5, terzo periodo del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55. I relativi oneri sono a carico del quadro economico dell'opera nel limite massimo dello 0,7 per cento.

7-undecies. È autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2024 a favore della società Sport e Salute al fine di assicurare l'adeguamento alle prescrizioni tecnico-scientifiche dell'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) per l'acquisto, la riqualificazione e l'allestimento della sede.

7-duodecies. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 523, è rifinanziata per 300 milioni di euro per l'anno 2027 e 150 milioni di euro per l'anno 2028. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 397, è rifinanziata per 535 milioni di euro per l'anno 2027 e 110 milioni di euro per l'anno 2028. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 405, è rifinanziata per 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 25 milioni di euro per l'anno 2028. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, articolo 4, comma 6, è rifinanziata per 55 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2027 e 170 milioni di euro per l'anno 2028. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, comma 89, è rifinanziata per 100 milioni di euro per l'anno 2027.

7-terdecies. Al fine di favorire il potenziamento delle prestazioni delle reti e dei servizi stradali, nonché di assicurare l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con priorità per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, è assegnato un contributo pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per i lavori necessari per il miglioramento strutturale e funzionale delle strade della provincia di Vibo Valentia. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta della provincia, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione, sono individuati gli interventi, che devono essere identificati dal Codice unico di progetto (CUP), i relativi cronoprogrammi e i casi e le modalità di revoca delle risorse. Il monitoraggio è effettuato mediante il sistema informativo di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7-quaterdecies. Al fine di completare gli interventi infrastrutturali, portuali e ambientali e di favorire la riqualificazione industriale e lo sviluppo produttivo dell'area del polo siderurgico di Piombino, riconosciuta in situazione di crisi complessa ai sensi del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nonché di agevolare i programmi di investimento degli operatori economici interessati, le aree appartenenti al demanio pubblico, ramo bonifica, ricadenti nel perimetro del polo siderurgico, possono essere affidate in concessione ai predetti operatori sulla base di un piano degli investimenti vagliato dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*. La durata delle concessioni di cui al precedente periodo è stabilita nel limite massimo di trent'anni. Il canone annuo è determinato anche tenendo conto degli investimenti da realizzare sulla base del piano di cui al precedente periodo e in ogni caso, non può essere, per ciascun anno, inferiore all'importo annualmente determinato sulla base degli importi previsti per mq in relazione alle concessioni già insistenti sulle medesime aree.

7-quinquiesdecies. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole da: “, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche” e fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: “, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, sono autorizzate ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni locali – ovvero della categoria A del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite massimo complessivo di duemiladuecento unità, di cui settantuno unità riservate al predetto Dipartimento. Le assunzioni delle unità di personale di cui al primo periodo sono effettuate nei limiti delle vigenti dotazioni organiche di ciascuna amministrazione, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri la cui dotazione organica è incrementata in misura corrispondente.”.

7-sexiesdecies. Il credito di imposta di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è esteso anche alla spesa sostenuta nel mese di luglio 2022, e comunque nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024. Non si applica il comma 1-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge n. 144 del 2022. Agli

oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a*), terzo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

7-septiesdecies. La disposizione di cui al comma *7-sexiesdecies* acquista efficacia dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7-octiesdecies. Le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria di cui all'articolo 1, commi da 375 a 377, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022 e non impiegate, possono essere utilizzate negli anni 2024 e 2025 ai sensi dell'articolo 1, commi 376 e 377, della medesima legge 30 dicembre 2021, n. 234. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 14,105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attuazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».

3. dopo l'**articolo 56**, è inserito il seguente:

« Art. 56-bis.

(Aiuti per il territorio di Caivano)

1. Nel territorio del comune di Caivano si applica il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

2. Per disciplinare l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* sottoscrive con la Regione Campania e il comune di Caivano un apposito accordo di programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Alle finalità dei commi 1 e 2 sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 15 milioni di euro, nell'ambito di quelle che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa. ».

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: -0;
2025: -10.000.000;
2026: -0.

54.0.42 (testo 2)

DURNWALDER, PATTON, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 54-bis.

(Misure in materia di Cooperative storiche)

1. Le cooperative esistenti, operanti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che connettono clienti non soci, sono considerate, ai fini della deliberazione 26 luglio 2010 – ARG/elt 113/10 dell'ARERA, come cooperative storiche concessionarie di cui alla Parte II del TICOOP, fino alla data di rilascio di tutte le concessioni di distribuzione con le modalità previste dalla vigente normativa e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. ».

Art. 56.

56.0.25 (testo 2)

LORENZIN

All'articolo 19 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° febbraio 2024. ».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 50, inserire il seguente:*

« Art. 50-bis.

(Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato “Fondo per i test di *Next-Generation Sequencing* per la diagnosi delle malattie rare”, con una dotazione pari a 1 milione di euro per il 2024.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al potenziamento dei test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica come indagine di prima scelta o come approfondimento diagnostico nelle malattie rare per le quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, o nei casi sospetti di malattia rara non identificata. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui ai comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

3. Nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 12 gennaio 2017 e al fine di consentire l'accesso e il potenziamento del test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori per i quali sono disponibili farmaci prescrivibili con significativi livelli di evidenza e appropriatezza, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato in misura pari a 1 milione di euro per l'anno 2024. »;

b) *dopo l'articolo, inserire il seguente:*

« Art. 54-bis.

1. Per il finanziamento del fondo di rotazione immobiliare, che è istituito presso Cooperfidi Trento è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024. La spesa autorizzata ai sensi del primo periodo è destinata al riscatto dei beni immobili ceduti al fondo immobiliare dalle cooperative che hanno fatto ricorso ai piani di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L'importo riconosciuto a ciascuna cooperativa ai sensi del primo periodo e nel limite della spesa dallo stesso autorizzata non può essere superiore al 10 per cento del patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato. »;

c) *all'articolo 82, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. I fabbricati ad uso abitativo, ubicati nel territorio del comune di Umbertide, colpito dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto

inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per l'anno 2024 ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi nel caso in cui la ricostruzione o l'agibilità intervenga prima dei 31 dicembre 2024. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 aprile 2024 sono stabiliti i criteri per il ristoro del minor gettito connesso all'esenzione di cui al presente comma nel limite massimo di 110.000 euro per l'anno 2024. »;

d) dopo l'**articolo 82**, inserire il seguente:

« **Art. 82-bis.**

(Trento Capitale europea del volontariato 2024)

1. Al fine di sostenere l'iniziativa denominata "Trento Capitale europea del volontariato 2024" è stanziata a favore del Comune di Trento la somma di 500.000 euro per l'anno 2024 »;

e) dopo l'**articolo 85**, inserire il seguente:

« **Art. 85-bis.**

(Contributo per il recupero del patrimonio edilizio per finalità di studio e ricerca)

1 . È autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 in favore del Comune di Vogogna (Vb) per finanziare, nell'ambito di attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) l'intervento di recupero dell'episodio di archeologia industriale della Bulloneria Morino di Vogogna (Vb) come struttura culturale, formativa e di ricerca, anche attraverso l'accordo di programma tra l'Università del Piemonte Orientale e il Comune di Vogogna, beneficiario del presente provvedimento. »;

f) alla tabella A, voce stato di previsione del Ministero della cultura apportare le seguenti variazioni:

2024: +1.100.000;

g) all'articolo 86, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« *Conseguentemente:*

il fondo di cui all'articolo 86 comma 2 è ridotto di 2,01 milioni di euro per l'anno 2024 e di 50 milioni di euro a decorrere dal 2027;

alla seconda sezione, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze alla Missione 33 – Fondi da ripartire, Pro-

gramma 1 – Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1., apportare la seguente variazione:

2027:

CP: +50.000.000

CS: +50.000.000

(a decorrere) ».

Art. 62.

62.500

I RELATORI

All'articolo 62, comma 2, lettera a), sostituire le parole: « e di almeno tre » con le seguenti: « e di almeno due ».

Art. 65.

65.0.500 (testo 2)

I RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 65-bis.

(Installazione colonnine di emergenza)

1. Per l'installazione di colonnine per chiamate di emergenza collegate con le centrali operative delle forze di polizia e di pronto intervento nelle aree ad alta frequentazione di pubblico che presentino criticità dal punto di vista della sicurezza come piazze e vie di città, parchi, stazioni ferroviarie, stazioni di metropolitane, fermate di autobus, impianti sportivi, campus universitari, autostrade, strade extra-urbane è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nonché quelle concernenti la presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati ed i criteri di ripartizione delle somme stanziato dallo stesso comma 1 ».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 86 comma 2-bis è ridotto di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

65.0.1000/501 (testo 2)

I RELATORI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

« 5-bis. Al fine di rafforzare l'operatività dell'Amministrazione dell'interno mediante un riassetto organizzativo delle strutture centrali e periferiche, la dotazione organica del personale appartenente alla carriera prefettizia è rideterminata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica:

a) in riduzione di n. 50 posti nella qualifica di viceprefetto e in incremento di n. 72 posti nella qualifica di viceprefetto aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2024;

b) in riduzione di ulteriori 20 posti nella qualifica di viceprefetto e in incremento di ulteriori 29 posti nella qualifica di viceprefetto aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2025;

c) in ulteriore riduzione di 30 posti nella qualifica di viceprefetto e in ulteriore incremento di 43 posti nella qualifica di viceprefetto aggiunto, a decorrere dal 1° dicembre 2025.

5-ter. La riduzione dei posti di viceprefetto e il conseguente incremento di quelli di vice prefetto aggiunto di cui al comma 5-bis, lett. c), relativamente agli incarichi eventualmente in corso alla data del 1° dicembre 2025, decorre dalla scadenza dei medesimi ovvero dalla cessazione dall'incarico, anche per effetto del collocamento a riposo del titolare. ».

Art. 67.

67.0.39 (testo 2)

D'ELIA, VALENTE, SENSI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

« 2. Al fine di incrementare la misura del reddito di libertà introdotto ai sensi dell'articolo 105-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle

donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2-bis. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le medesime finalità previste dal citato articolo 26-bis.

2-ter. Al fine di assicurare un'adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023) e del correlato Piano operativo, nell'ambito del rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione di centri antiviolenza. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119.

2-quater. Al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, al fine di rendere le iniziative formative di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168 a carattere continuo e permanente, nonché per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2-quinquies. Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento

nel mercato del lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, la previsione di cui al precedente periodo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell'anno 2023. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2-sexies. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma *2-quater* spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo capoverso. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.

2-septies. I benefici di cui ai commi *2-quinquies* e *2-sexies* sono riconosciuti nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,8 milioni per l'anno 2026, 2,5 milioni per l'anno 2027 e 0,7 milioni per l'anno 2028. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi *2-quinquies* e *2-sexies* e qualora, anche in via prospettiva, risultasse il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo ente non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.

2-octies. All'articolo 19, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

“*3-bis.* Al fine di realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio di cui all'articolo *5-bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato 'Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza', con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo *5-bis*, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n. 119.” ».

Conseguentemente:

il fondo di cui all'articolo 86 comma 2 è ridotto di 17,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 21,7 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 5,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 3,7 milioni di euro per l'anno 2028 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029;

il fondo di cui all'articolo 86 comma 2-bis è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 18,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Art. 70.**70.500 (testo 2)**

I RELATORI

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 70, dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

« 1-*bis*. Lo stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2022, relativo all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024.

1-*ter*. È autorizzata l'assegnazione, fino al 31 dicembre 2024, nel limite di euro 40.000.000, del contributo forfetario *una tantum* per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e rifinanziamenti successivi. Al riparto del contributo di cui al primo periodo e al conseguente trasferimento delle relative risorse *pro quota* assegnate si provvede con i criteri e le modalità previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.

1-*quater*. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-*ter*, nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85 in favore delle persone richiedenti la protezione temporanea o già beneficiarie della stessa ai sensi delle decisioni di esecuzione (UE) 2022/382 e 2023/2409 del Consiglio, rispettivamente del 4 marzo 2022 e del 19 ottobre 2023, sulla base delle effettive esigenze e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede a ripartire e rimodulare le risorse disponibili, cui concorrono le risorse previste dall'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 1028

del 5 ottobre 2023 pari a 31,44 milioni di euro, tra le seguenti misure, prorogate fino al 31 dicembre 2024:

a) forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. A tali fini, è prorogata, nel limite massimo di 7.000 unità, fino al 31 dicembre 2024, agli stessi patti e condizioni, l'efficacia delle convenzioni in essere alla data del 31 dicembre 2023, nonché delle convenzioni aventi valenza territoriale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46. La proroga opera previa comunicazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ai soggetti convenzionati e trasmissione dell'accettazione da parte di questi ultimi;

b) misure di sostentamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022;

c) contributo forfetario di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 21 del 2022, per l'accesso, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024;

d) forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132.

1-quinquies. Lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2022, e da ultimo prorogato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, è ulteriormente prorogato, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, fino al 31 dicembre 2024.

1-sexies. Il Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è rifinanziato in misura pari ad euro 26.000.000 per l'anno 2024.

1-septies. I permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2023, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2024. I permessi di soggiorno di cui al primo periodo perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.

1-*octies*. I permessi di soggiorno di cui al comma 1-*septies* possono essere convertiti, a richiesta dell'interessato, in permessi di soggiorno per lavoro, per l'attività effettivamente svolta, e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-*ter*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. »;

b) *all'articolo 82, il comma 1 è sostituito dai seguenti:*

« 1. In relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, anche con riferimento alle relative risorse umane, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione pari a 75 milioni di euro nell'anno 2024, di 305 milioni di euro nell'anno 2025 e di 8 milioni di euro nell'anno 2026; al predetto fondo confluiscono le risorse di cui all'articolo 1, comma 420, secondo periodo della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026. È altresì autorizzata la spesa per interventi di conto capitale nella misura di 50 milioni di euro per il 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con il provvedimento e secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

1-*bis*. Il Commissario straordinario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, può proporre al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri di coordinare l'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale e negli elenchi territoriali delle altre Regioni e delle Province Autonome al fine di realizzare il concorso alle attività delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione Lazio per l'ordinato svolgimento degli interventi di assistenza alla popolazione funzionali allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma aventi carattere di particolare rilevanza e impatto. Il citato Dipartimento provvede, nel limite delle risorse di cui al comma 1-*ter*, al coordinamento dei concorsi richiesti e alla relativa attivazione, anche per il tramite delle organizzazioni di rilievo nazionale e delle strutture di protezione civile delle altre Regioni e delle Province autonome, assicurando l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

1-*ter*. Per l'attuazione del comma 1-*bis* può essere finalizzata una quota di risorse nel limite di 5 milioni di euro nell'ambito del riparto delle risorse da attuare con il provvedimento di cui al comma 1.

1-*quater*. Per le finalità di cui al comma 1-*bis*, il Commissario straordinario provvede:

a) alla definizione, d'intesa con la Regione Lazio e con Roma Capitale, del quadro esigenziale in correlazione al calendario degli eventi

aventi i necessari requisiti, nel quadro di una programmazione relativa all'intero anno giubilare, comprensivo del piano di dispiegamento ed accoglienza dei volontari interessati;

b) alla trasmissione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del quadro esigenziale, per la relativa approvazione ed attuazione, nei limiti di cui al comma 1-ter. ».

Conseguentemente, all'articolo 70, comma 1, sostituire le parole: « sono aggiunte le seguenti: “e di 300 milioni di euro per l'anno 2024” » con le seguenti: « sono aggiunte le seguenti: “e di 274 milioni di euro per l'anno 2024” ».

70.0.700

MALAN, MANCA, CLAUDIO BORGHI, PATUANELLI, LOTITO, PAITA, PATTON, MAGNI, BORGHESE

Dopo l'articolo 70, inserire il seguente:

« Art. 70-bis.

(Disposizioni in favore del personale a contratto degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane)

1. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.

2. Le risorse di cui all'articolo 14, comma 26-ter, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono incrementate di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per adeguare ai parametri di cui all'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 le retribuzioni del personale locale da impiegare presso gli uffici della rete estera di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ».

Conseguentemente:

Alla tabella A, voce « Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale » apportare le seguenti variazioni:

2024: -4.000.000;

2025: -4.000.000;

2026: -4.000.000;

70.0.701

MALAN, MANCA, CLAUDIO BORGHI, PATUANELLI, LOTITO, PAITA, PATTON, MAGNI, BORGHESE

Dopo l'articolo 70, inserire il seguente:

« Art. 70-bis.

(Borse di studio in favore dei giovani studenti dei Paesi africani)

1. Al fine di rafforzare la diplomazia culturale che favorisca il dialogo, la formazione di una nuova classe dirigente nel continente africano e la costruzione di partenariati su basi paritarie, sono incrementate, di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, le risorse da destinare alle borse di studio a favore dei giovani studenti dei Paesi africani, ivi inclusi quelli di cittadinanza o di origine italiana. ».

Conseguentemente:

Alla tabella A, voce « Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale » apportare le seguenti variazioni:

2024: -5.000.000;
2025: -5.000.000;
2026: -5.000.000.

Art. 75.**75.1000 (testo 2)**

IL GOVERNO

Sono apportate le seguenti modificazioni:

1. All'articolo 75, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« 2-bis. In attuazione dell'accordo sottoscritto in data 7 dicembre 2023 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Valle D'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Sardegna e delle province autonome di Trento e Bolzano, è riconosciuto alle predette autonomie speciali un contributo di 105.581.278 euro per l'anno 2024 in relazione agli effetti finanziari conseguenti alla revisione della disciplina dell'Irpef e delle detrazioni fiscali connessa all'attuazione del primo modulo di ri-

forma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle altre misure in tema di imposte sui redditi, secondo gli importi previsti nella seguente tabella:

RISTORO STATO	
Valle d'Aosta	5.027.679,92
Provincia Autonoma Bolzano	20.971.313,54
Provincia Autonoma Trento	19.476.597,89
Friuli Venezia Giulia	29.169.602,42
Sardegna	30.936.084,55
TOTALE	105.581.278,31

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 22 della legge 29 dicembre 2022 n. 197. ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: « Art. 75. (Norme per l'attuazione degli accordi con le regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano) ».

2. All'articolo 77, comma 9, le parole da: « sono effettuati dalla Sezione regionale » fino alle parole: « in corso » sono sostituite dalle seguenti: « sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti delle regioni con cadenza annuale. Per le finalità di cui al primo periodo il collegio elabora una relazione, da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, che dia conto dell'esito positivo del controllo. In caso di mancata presentazione della predetta relazione o di relazione con esito negativo è sospesa l'erogazione del contributo per l'annualità relativa all'esercizio in corso e per quelle successive ».

3. All'articolo 79, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. Il personale di qualifica non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato, dai comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che hanno sottoscritto l'Accordo di cui al comma 572 del medesimo articolo e si sono avvalsi della facoltà di cui al successivo comma 580, può essere assunto con contratto a tempo indeterminato previa procedura selettiva e fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

5-ter. Gli oneri di spesa del personale di cui al comma *5-bis* sono posti, fino all'anno 2042, a carico del contributo di cui al predetto comma 567, e dal 2043 sono posti a carico dei bilanci dei comuni interessati, nel rispetto degli equilibri di bilancio e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale. ».

4. All'articolo 80, dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-bis. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province per le quali alla data del 1° gennaio 2024 è in corso l'applicazione della procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o che, alla medesima data, si trovano in stato di dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 giugno 2024 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto definitivamente approvato inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata "BDAP", di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 31 maggio 2024. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in misura pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ».

5. L'articolo 81, comma 1, è sostituito dal seguente: « All'articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "definitiva ed esecutiva" sono soppresse. ».

6. All'articolo 85, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 4-bis. Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, secondo le modalità indicate dal decreto di cui al periodo precedente. In ogni caso per l'anno 2027 deve essere assicurato un versamento all'entrata del bilancio dello Stato non inferiore a 70 milioni di euro." »

4-ter. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata, del bilancio dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027".

4-quater. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo di importo pari a 113 milioni di euro per ciascuno degli

anni dal 2024 al 2027 da destinare, prioritariamente, e in quote costanti nel quadriennio 2024-2027, agli enti locali in *deficit* di risorse con riferimento agli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, così come stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Le disponibilità residue sono assegnate, per ciascun anno, ai comuni, alle province e città metropolitane, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 febbraio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità da individuare con il medesimo decreto.

4-quinquies. Le risorse di cui all'articolo 30-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, sono ridotte in misura pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 13 milioni di euro per l'anno 2026 e per 17 milioni di euro nell'anno 2027.

4-sexies. Le risorse di cui all'articolo 30, comma 14-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono ridotte in misura pari a 44 milioni di euro per l'anno 2024, a 14 milioni di euro per l'anno 2025 e a 26 milioni di euro per l'anno 2027. ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: « Art. 85. (Misure in favore degli enti locali, di piccoli comuni, aree interne e aree territoriali svantaggiate) ».

7. All'articolo 88, dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

« *7-bis.* All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “nonché, dal periodo di imposta 2023, anche all'imposta locale immobiliare autonoma della regione Friuli Venezia Giulia, istituita con legge regionale 14 novembre 2022, n. 17”.

7-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2024 nel territorio della regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successivi incrementi. Conseguentemente ai comuni della regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera *a*) del medesimo comma 11 e la regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia provvede a ristorare annualmente i comuni interessati.

7-quater. In relazione a quanto previsto dal comma *7-ter* e ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154, a decorrere dall'anno 2024, la regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, versa entro il 30 aprile

di ciascun anno la somma di 2.500.000 euro all'entrata del bilancio dello Stato.

7-quinquies. A decorrere dall'anno 2024, la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è incrementata di 1.925.000 euro annui.

7-sexies. A decorrere dall'anno 2024, l'importo di 575.000 euro annui è destinato alle finalità di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge 21 dicembre 2003, n. 350. ».

Art. 81.

81.0.500 (testo 2)

I RELATORI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

« Art. 81-bis.

1. Per il recupero di un immobile sito nel comune di Poggioreale (TP), di proprietà del comune stesso da destinare a Museo archeologico del comune di Poggioreale, è assegnato un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 ».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 86, comma 2-bis, è ridotto di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

81.0.501 (testo 2)

I RELATORI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

« Art. 81-bis.

1. Per interventi infrastrutturali presso il centro scolastico unificato del comune di Montereale Valcellina (PN), è assegnato un contributo 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. ».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 86, comma 2-bis, è ridotto di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Art. 85.**85.0.500 (testo 2)**

I RELATORI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 85-bis.**

1. In coerenza con le finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai fini del potenziamento della capacità amministrativa, le pubbliche amministrazioni si avvalgono della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana per l'implementazione delle azioni strategiche atte a semplificare le procedure amministrative, finalizzate ad una maggiore efficacia, efficienza e competitività della pubblica amministrazione anche attraverso la predisposizione di specifiche analisi di *rating*. A tal fine è assegnato alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana un contributo pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Al fine di consentire la pubblicazione e la diffusione del Rapporto sulla Sussidiarietà, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, è concesso alla Fondazione per la Sussidiarietà un contributo di 0,5 milioni di euro per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività. All'onere derivante dal presente comma, pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 86, comma 2, è ridotto di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Art. 86.**86.1000**

IL GOVERNO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Al fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di investimenti pubblici è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione

di 50 milioni di euro per l'anno 2024, di 48,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. ».

Conseguentemente:

alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024: -15.348.743;
2025: -13.743.382;
2026: -13.553.006.

alla Tabella B, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni:

2024: -1.740.086;
2025: -2.636.776;
2026: -2.579.102.

alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2024: -1.695.003;
2025: -1.809.198;
2026: -1.784.136.

alla Tabella B, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2024: -1.864.378;
2025: -1.329.111;
2026: -1.289.550.

alla Tabella B, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2024: -2.235.440;
2025: -1.750.703;
2026: -1.719.401.

alla Tabella B, voce Ministero dell'istruzione e del merito, apportare le seguenti variazioni:

2024: -3.187.136;
2025: -3.058.367;
2026: -3.008.952.

Alla Tabella B, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2024: -1.740.086;
2025: -1.329.111;
2026: -1.289.551.

alla Tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, apportare le seguenti variazioni:

2024: -3.203.828;
2025: -3.494.255;
2026: -3.438.802.

Alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2024: -3.031.824;
2025: -3.109.104;
2026: -2.916.325.

alla Tabella B, voce Ministero dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

2024: -3.526.625;
2025: -3.239.871;
2026: -3.180.892.

Alla Tabella B, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2024: -2.218.747;
2025: -2.179.441;
2026: -2.579.102.

alla Tabella B, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni:

2024: -1.697.446;
2025: -2.789.685;
2026: -3.008.952.

alla Tabella B, voce Ministero della cultura, apportare le seguenti variazioni:

2024: -3.227.962;
2025: -3.058.367;
2026: -3.266.862.

alla Tabella B, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2024: -2.689.968;
2025: -2.622.479;
2026: -2.579.101.

alla Tabella B, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni:

2024: -2.592.728;

2025: -2.150.150;

2026: -2.106.266.

Art. 89.

89.0.500 (testo 2)

I RELATORI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 89-bis.

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 4.655.172 annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali, alla realizzazione di interventi in materia sociale, di infrastrutture, sport e cultura.

2. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo di conto capitale da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 4.655.172 annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ripartizione delle risorse dei Fondi di cui ai commi 1 e 2. Gli interventi di conto capitale oggetto di finanziamento devono essere identificati dal Codice Unico di Progetto (Cup) e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 ».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 86, comma 2, è ridotto di 4.655.172 annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e il fondo di cui all'articolo 86, comma 2-bis, è ridotto di 4.655.172 annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Art. 91.

91.TAB.2.500.5 (testo 2)

I Relatori

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

Missione 6 – Giustizia, Programma 8 – Autogoverno della Magistratura, U.d.V. 19.3.

2024:

CP: +4.000.000;
CS: +4.000.000.

2025:

CP: +4.000.000;
CS: +4.000.000.

2026:

CP: +4.000.000;
CS: +4.000.000.

(a decorrere)

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

Missione 28 – Sviluppo e riequilibrio territoriale, Programma 4 – Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali, U.d.V 20.1.

2024:

CP: -1.116.241;
CS: -1.116.241.

2025:

CP: -1.116.241;
CS: -1.116.241.

2026:

CP: -1.116.241;
CS: -1.116.241.

(a decorrere)

Missione 33 – Fondi da ripartire, Programma 1 Fondi da assegnare, U.d.V 23.1.

2024:

CP: -2.883.759;
CS: -2.883.759.

2025:

CP: -2.883.759;
CS: -2.883.759.

2026:

CP: -2.883.759;

CS: -2.883.759.

(a decorrere)

b) Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

1) Missione 24 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 5 – Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio, U.d.V. 14.1.

2024:

CP: -3.000.000;

CS: -3.000.000.

2) Missione 30 – Giovani e sport – Programma 1 – Attività ricreative e sport.

2024:

CP: 6.000.000;

CS: 6.000.000.

2025:

CP: 1.000.000;

CS: 1.000.000.

2026:

CP: 1.000.000;

CS: 1.000.000.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

Missione 33 – Fondi da ripartire, Programma 1 – Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1.

2024:

CP: -6.000.000;

CS: -6.000.000.

2025:

CP: -1.000.000;

CS: -1.000.000.

2026:

CP: -1.000.000;

CS: -1.000.000.

c) Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

Missione 15 – Comunicazioni, Programma 4 – Sostegno al pluralismo dell'informazione, U.d.V. 10.2.

2024:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

Missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 9 – Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità, U.d.V. 7.2.

2024:

CP: -55.000.000;

CS: -55.000.000.

d) all'articolo 108, dopo il comma 31, aggiungere i seguenti commi:

« 32. Con la nota di variazioni di cui all'articolo 21, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le modifiche alla struttura del bilancio derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, recanti le riorganizzazione delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74 e di cui all'articolo 14 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170.

33. Le risorse finanziarie annualmente assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti, per il funzionamento dell'istituto, sono determinate in misura pari, complessivamente, allo 0,41 per mille per l'anno 2024, allo 0,437 per mille per l'anno 2025 e allo 0,45 per mille a decorrere dall'anno 2026, delle spese finali previste in sede di presentazione del disegno di legge di bilancio di previsione di cui all'articolo 21, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al netto delle spese per interessi e di quelle relative al PNRR. In sede di approvazione del conto consuntivo di ciascun anno, il Segretario generale della Corte dei conti dispone il versamento della quota libera dell'avanzo di amministrazione all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse finanziarie definite ai sensi del presente comma non possono essere inferiori a 325 milioni annui a decorrere dall'anno 2024.

34. Gli stanziamenti di cui al comma 33 non tengono conto delle somme da trasferire al bilancio autonomo della Corte dei conti a seguito

del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165 e successive modificazioni e dei trasferimenti per investimenti a valere sull'apposito capitolo in conto capitale. »;

e) Allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

Missione 26 politiche per il lavoro, programma 8: politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro, U.d.V. 1.3:

2024:

CP: +500.000;
CS: +500.000.

2025:

CP: +500.000;
CS: +500.000.

2026:

CP: +500.000;
CS: +500.000.

(a decorrere)

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni alla Missione 26 – politiche per il lavoro, programma 6 – Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione, U.d. V. 1.1:

2024:

CP: -715.000;
CS: -715.000.

2025:

CP: -715.000;
CS: -715.000.

2026:

CP: -715.000;
CS: -715.000.

(a decorrere)

f) Allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

1) alla Missione 17 « Ricerca e innovazione » Programma 22 « Ricerca scientifica e tecnologica di base ed applicata » sono apportate le seguenti modificazioni:

2024:

CP: -27.890.727;

CS: -27.890.727.

2) Alla Missione 17 « Ricerca e innovazione » Programma 22 « Ricerca scientifica e tecnologica di base ed applicata » sono apportate le seguenti modificazioni:

2024:

CP: +13.160.804;

CS: +13.160.804.

3) alla Missione 17 « Ricerca e innovazione » Programma 22 « Ricerca scientifica e tecnologica di base ed applicata » sono apportate le seguenti modificazioni:

2024:

CP: -13.160.804;

CS: -13.160.804.

4) alla Missione 23 « Istruzione universitaria e formazione post-universitaria », Programma 1 « Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore », sono apportate le seguenti modificazioni:

2024:

CP: +36.000.000;

CS: +36.000.000.

5) Alla Missione 23 « Istruzione universitaria e formazione post-universitaria », Programma 1 « Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore », sono apportate le seguenti modificazioni:

2024:

CP: +27.890.727;

CS: +27.890.727.

6) alla Missione 23 « Istruzione universitaria e formazione post-universitaria », Programma 1 « Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore », sono apportate le seguenti modificazioni:

2024: +10.000.000;

2025: +20.000.000;

2026: +50.000.000.

7) alla Missione 23 « Istruzione universitaria e formazione post-universitaria », Programma 3 « Sistema universitario e formazione post-universitaria », sono apportate le seguenti modificazioni:

2024: -10.000.000;

2025: -20.000.000;

2026: -50.000.000.

8) alla Missione 23 « Istruzione universitaria e formazione post-universitaria », Programma 5 « Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale » sono apportate le seguenti modificazioni:

2024:

CP: -16.000.000;

CS: -16.000.000.

Conseguentemente, alla sezione I, alla Tabella A, voce Ministero dell'università e della ricerca, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: -20.000.000;

g) Allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, missione 1. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18), programma 1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (18.12), apportare le seguenti variazioni:

2024:

CP: +4.000.000;

CS: + 4.000.000.

2025:

CP: +4.000.000;

CS: +4.000.000.

2026:

CP: +4.000.000;

CS: +4.000.000.

(a decorrere)

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

Missione 33 – Fondi da ripartire, Programma 1 – Fondi da assegnare, U.d.V. 23 :1.

2024:

CP: -4.000,000;

CS: -4.000.000.

2025:

CP: -4.000.000;

CS: -4.000.000.

2026:

CP: -4.000.000;

CS: -4.000.000.

(a decorrere)

h) Allo stato di previsione del Ministero della cultura apportare le seguenti variazioni:

Missione 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 2:

Sostegno, valorizzazione e tutela dello spettacolo dal vivo, U.d.V. 1.1:

2024:

CP: +400.000;

CS: +400.000.

2025:

CP: +400.000;

CS: + 400.000.

2026:

CP: + 400.000;

CS: + 400.000.

(a decorrere)

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero della cultura apportare le seguenti variazioni:

alla Missione 21- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 2: Sostegno, valorizzazione e tutela dello spettacolo dal vivo, U.d.V. 1.1:

2024:

CP: -400.000;

CS: -400.000.

2025:

CP: -400.000;

CS: -400.000.

2026:

CP: -400.000;

CS: -400.000.

(a decorrere)

i) Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

Missione 13 – Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto

Programma 1 – Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale

2024:

CP: 1.000.000;

CS: 1.000.000.

2025:

CP: 1.000.000;

CS: 1.000.000.

2026:

CP: 1.000.000;

CS: 1.000.000.

(Fino all'anno 2028)

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024: -1.000.000;

2025: -1.000.000;

2026: -1.000,000;

l) Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

Missione 29 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 10- Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato, U.d.V. 1.8.

2024:

CP: +22.000.000;

CS: +22.000.000.

2025:

CP: +28.000.000;

CS: +28.000.000.

2026:

CP: +29.000.000;

CS: +29.000.000.

(a decorrere)

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

Missione 29 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 10 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato, U.d.V. 1.8.

2024:

CP: -22.000.000;
CS: -22.000.000.

2025:

CP: -28.000.000;
CS: -28.000.000.

2026:

CP: -29.000.000;
CS: -29.000.000.

(a decorrere)

m) Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

1) Missione 29 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 10 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato, U.d.V. 1.8.

2024:

CP: +1.342.325;
CS: +1.342.325.

2025:

CP: +1.342.325;
CS: +1.342.325.

2026:

CP: +1.342.325;
CS: +1.342.325.

(a decorrere)

2) Missione 29 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 10 – Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato, U.d.V. 1.8.

2024:

CP: -1.342.325;
CS: -1.342.325.

2025:

CP: -1.342.325;
CS: -1.342.325.

2026:

CP: -1.342.325;

CS: -1.342.325.

(a decorrere)

n) Allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy apportare le seguenti variazioni:

1) alla Missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 14 – Interventi in materia di difesa nazionale

2024:

CP: +25.000.000;

CS: +25.000.000.

2025:

CP: +10.000.000;

CS: +10.000.000.

2026:

CP: +5.000.000;

CS: +5.000.000.

2027:

CP: +5.000.000;

CS: +5.000.000.

2028:

CP: +5.000.000;

CS: +5.000.000.

2029:

CP: +5.000.000;

CS: +5.000.000.

2030:

CP: +10.000.000;

CS: +10.000.000.

2) alla Missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 13 – *Politiche industriali, per la competitività, il made in Italy e gestione delle crisi d'impresa*, apportare le seguenti variazioni:

2024:

CP: -25.000.000;

CS: -25.000.000.

2025:

CP: -10.000.000;
CS: -10.000.000.

2026:

CP: -5.000.000;
CS: -5.000.000.

2027:

CP: -5.000.000;
CS: -5.000.000.

2028:

CP: -5.000.000;
CS: -5.000.000.

2029:

CP: -5.000.000;
CS: -5.000.000.

2030:

CP: -10.000.000;
CS: -10.000.000.

3) alla Missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 13 – Politiche *industriali, per la competitività, il made in Italy e gestione delle crisi d'impresa*, apportare le seguenti variazioni:

2033:

CP: +65.000.000;
CS: +65.000.000.

4) alla Missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 14 – Interventi in materia di difesa nazionale

2033:

CP: -65.000.000;
CS: -65.000.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

« Art. 62-bis.

1. Il contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro di produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato fino all'anno 2024.

2. Per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa massima di 8 milioni di euro per l'anno 2024. ».

91.TAB.2.500.5

I Relatori

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

Missione 6 – Giustizia, Programma 8 – Autogoverno della Magistratura, U.d.V. 19.3

2024:

CP: + 4.000.000

CS: + 4.000.000

2025:

CP: +4.000.000

CS: +4.000.000

2026:

CP: +4.000.000

CS: +4.000.000

(a decorrere)

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

Missione 28 – Sviluppo e riequilibrio territoriale, Programma 4 – Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali, U.d.V 20.1.

2024:

CP: -1.116.241

CS: -1.116.241

2025:

CP: -1.116.241

CS: -1.116.241

2026:

CP: -1.116.241

CS: -1.116.241

(a decorrere)

Missione 33 – Fondi da ripartire, Programma 1 – Fondi da assegnare, U.d.V 23.1.

2024:

CP: -2.883.759

CS: -2.883.759

2025:

CP: -2.883.759

CS: -2.883.759

2026:

CP: -2.883.759

CS: -2.883.759

(a decorrere)

b) Allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

1) Missione 24 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 5 – Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio, U.d.V. 14.1.

2024:

CP: -3.000.000

CS: -3.000.000

2) Missione 30 – Giovani e sport – Programma 1 – Attività ricreative e sport

2024:

CP: 6.000.000;

CS: 6.000.000;

2025:

CP: 1.000.000;

CS: 1.000.000;

2026:

CP: 1.000.000;

CS: 1.000.000;

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

Missione 33 – Fondi da ripartire, Programma 1 – Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1.

2024:

CP: -3.000.000

CS: -3.000.000

2025:

CP: -1.000.000;

CS: -1.000.000;

2026:

CP: -1.000.000;

CS: -1.000.000;

c) Allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

Missione 15 – Comunicazioni, Programma 4 – Sostegno al pluralismo dell'informazione, U.d.V. 10.2.

2024:

CP: +55.000.000

CS: +55.000.000

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

Missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 9 – Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità, U.d.V. 7.2.

2024:

CP: -55.000.000

CS: -55.000.000

d) all'articolo 108, dopo il comma 31, aggiungere i seguenti commi:

« 32. Con la nota di variazioni di cui all'articolo 21, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le modifiche alla struttura del bilancio derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, recanti le riorganizzazione delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74 e di cui all'articolo 14 del

decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170.

33. Le risorse finanziarie annualmente assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti, per il funzionamento dell'Istituto, sono determinate in misura pari, complessivamente, allo 0,41 per mille per l'anno 2024, allo 0,437 per mille per l'anno 2025 e allo 0,45 per mille a decorrere dall'anno 2026, delle spese finali previste in sede di presentazione del disegno di legge di bilancio di previsione di cui all'articolo 21, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al netto delle spese per interessi e di quelle relative al PNR. In sede di approvazione del conto consuntivo di ciascun anno, il Segretario generale della Corte dei conti dispone il versamento della quota libera dell'avanzo di amministrazione all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse finanziarie definite ai sensi del presente comma non possono essere inferiori a 325 milioni annui a decorrere dall'anno 2024.

34. Gli stanziamenti di cui al comma 33 non tengono conto delle somme da trasferire al bilancio autonomo della Corte dei conti a seguito del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165 e successive modificazioni e dei trasferimenti per investimenti a valere sull'apposito capitolo in conto capitale. »;

e) Allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

Missione 26 – politiche per il lavoro, programma 8: politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro, U.d.V. 1.3:

2024

CP: +500.000

CS: +500.000

2025

CP: +500.000

CS: +500.000

2026

CP: +500.000

CS: +500.000

(a decorrere)

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni alla Missione 26 – politiche per il lavoro, programma 6 – Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione, U.d.V. 1.1:

2024

CP: -715.000

CS: -715.000

2025

CP: -715.000

CS: -715.000

2026

CP: -715.000

CS: -715.000

(a decorrere)

f) Allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

1) alla Missione 17 « Ricerca e innovazione » Programma 22« Ricerca scientifica e tecnologica di base ed applicata » sono apportate le seguenti modificazioni:

2024

CP: -27.890.727

CS: -27.890.727

2) Alla Missione 17 « Ricerca e innovazione » Programma 22« Ricerca scientifica e tecnologica di base ed applicata » sono apportate le seguenti modificazioni

2024

CP: +13.160.804

CS: +13.160.804

3) alla Missione 17 « Ricerca e innovazione » Programma 22« Ricerca scientifica e tecnologica di base ed applicata » sono apportate le seguenti modificazioni

2024

CP: -13.160.804

CS: -13.160.804

4) alla Missione 23 « Istruzione universitaria e formazione post-universitaria », Programma 1 « Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore », sono apportate le seguenti modificazioni:

2024

CP: +36.000.000

CS: +36.000.000

5) Alla Missione 23 « Istruzione universitaria e formazione post-universitaria », Programma 1 « Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore », sono apportate le seguenti modificazioni:

2024

CP: +27.890.727

CS: +27.890.727

6) alla Missione 23 « Istruzione universitaria e formazione post-universitaria », Programma 1 « Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore », sono apportate le seguenti modificazioni:

2024: +10.000.000;

2025: +20.000.000;

2026: +50.000.000.

7) alla Missione 23 « Istruzione universitaria e formazione post-universitaria », Programma 3 « Sistema universitario e formazione post-universitaria », sono apportate le seguenti modificazioni:

2024: -10.000.000;

2025: -20.000.000;

2026: -50.000.000.

8) alla Missione 23 « Istruzione universitaria e formazione post-universitaria », Programma 5 « Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale » sono apportate le seguenti modificazioni

2024

CP: -16.000.000

CS: -16.000.000

Conseguentemente, alla sezione I, alla Tabella A, voce Ministero dell'università e della ricerca, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: -20.000.000;

g) Allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, missione 1. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18), programma 1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (18.12), apportare le seguenti variazioni:

2024

CP: +4.000.000;

CS: +4.000.000.

2025

CP: +4.000.000;

CS: +4.000.000.

2026

CP: +4.000.000;

CS: +4.000.000.

(a decorrere)

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

Missione 33 – Fondi da ripartire, Programma 1 – Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1.

2024

CP: -4.000.000;

CS: -4.000.000.

2025

CP: -4.000.000;

CS: -4.000.000.

2026

CP: -4.000.000;

CS: -4.000.000.

(a decorrere)

h) Allo stato di previsione del Ministero della cultura apportare le seguenti variazioni:

Missione 21 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 2: Sostegno, valorizzazione e tutela dello spettacolo dal vivo, U.d.V. 1.1:

2024

CP: +400.000

CS: +400.000

2025

CP: +400.000

CS: +400.000

2026

CP: +400.000

CS: +400.000

(a decorrere)

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero della cultura apportare le seguenti variazioni:

alla Missione 21 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 2: Sostegno, valorizzazione e tutela dello spettacolo dal vivo, U.d.V. 1.1:

2024

CP: -400.000

CS: -400.000

2025

CP: -400.000

CS: -400.000

2026

CP: -400.000

CS : -400.000

(a decorrere)

i) Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

Missione 13 – Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto

Programma 1 – Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale

2024:

CP: 1.000.000;

CS: 1.000.000;

2025:

CP: 1.000.000;

CS: 1.000.000;

2026:

CP: 1.000.000;

CS: 1.000.000.

(Fino all'anno 2028)

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024: -1.000.000;

2025: -1.000.000;

2026: -1.000.000;

l) Allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

Missione 29 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 10 – Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato, U.d.V. 1.8.

2024

CP: +22.000.000

CS: +22.000.000

2025

CP: +28.000.000

CS: +28.000.000

2026

CP: +29.000.000

CS: +29.000.000

(a decorrere)

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

Missione 29 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 10 – Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato, U.d.V. 1.8.

2024

CP: -22.000.000

CS: -22.000.000

2025

CP: -28.000.000

CS: -28.000.000

2026

CP: -29.000.000

CS: -29.000.000

(a decorrere)

m) Allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

1) Missione 29 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 10 – Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato, U.d.V. 1.8.

2024

CP: +1.342.325

CS: +1.342.325

2025

CP: +1.342.325

CS: +1.342.325

2026

CP: +1.342.325

CS: +1.342.325

(a decorrere)

2) Missione 29 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 10 – Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato, U.d.V. 1.8.

2024

CP: -1.342.325

CS: -1.342.325

2025

CP: -1.342.325

CS: -1.342.325

2026

CP: -1.342.325

CS: -1.342.325

(a decorrere)

n) Allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy apportare le seguenti variazioni:

1) alla Missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 14 – Interventi in materia di difesa nazionale

2024:

CP: +25.000.000;
CS: +25.000.000;

2025:

CP: +10.000.000;
CS: +10.000.000;

2026:

CP: +5.000.000;
CS: +5.000.000.

2027:

CP: +5.000.000;
CS: +5.000.000.

2028:

CP: +5.000.000;
CS: +5.000.000.

2029:

CP: +5.000.000;
CS: +5.000.000.

2030:

CP: +10.000.000;
CS: +10.000.000.

2) alla Missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 13 – *Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa*, apportare le seguenti variazioni:

2024:

CP: -25.000.000;
CS: -25.000.000;

2025:

CP: -10.000.000;
CS: -10.000.000;

2026:

CP: -5.000.000;
CS: -5.000.000.

2027:

CP: -5.000.000;

CS: -5.000.000.

2028:

CP: -5.000.000;

CS: -5.000.000.

2029:

CP: -5.000.000;

CS: -5.000.000.

2030:

CP: -10.000.000;

CS: -10.000.000.

3) alla Missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 13 – Politiche *industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa*, apportare le seguenti variazioni:

2033:

CP: +65.000.000;

CS: +65.000.000.

4) alla Missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 14 – Interventi in materia di difesa nazionale

2033:

CP: -65.000.000;

CS: -65.000.000.

Plenaria**177^a Seduta (2^a antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 10,25.

IN SEDE REFERENTE

(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026,

- **(Tab.1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 *(limitatamente alle parti di competenza)*
 - **(Tab.2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati gli ordini del giorno G/926/5/5 (testo 2), G/926/6/5 (testo 2).

Il PRESIDENTE avvisa che si procederà all'esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario FRENI, a nome del Governo, dichiara di accogliere gli ordini del giorno G/926/26/5, G/926/110/5 e G/926/111/5.

Dichiara quindi di accogliere i restanti ordini del giorno, previa riformulazione della parte dispositiva come impegno al Governo a valutare l'opportunità di darvi attuazione subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurolunitaria. Dichiara altresì che l'accoglimento dell'ordine del giorno G/926/14/5 è altresì subordinato all'espunzione delle premesse.

Previo accettazione da parte dei rispettivi presentatori delle riformulazioni proposte dal Governo, sono accolti gli ordini del giorno da G/926/1/5 (testo 2) a G/926/134/5 (testo 2).

Si esaurisce così l'esame degli ordini del giorno.

Il PRESIDENTE avverte che si passa alla votazione del mandato ai relatori.

Domanda quindi se vi siano iscritti a parlare per dichiarazione di voto.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) ringrazia innanzitutto la Presidenza ed i rappresentanti del Governo per aver consentito un dibattito proficuo e ordinato, che consentirà di concludere l'esame con il conferimento del mandato ai relatori. Si pone, tuttavia, in maniera fortemente critica sulla posizione di principio assunta dal Governo, volta a negare alla stessa maggioranza la possibilità di presentare emendamenti: tale approccio politico, infatti, integra una censurabile lesione delle prerogative parlamentari.

Passando quindi al merito del provvedimento, ribadisce la valutazione negativa della propria parte politica. Le misure contenute nel disegno di legge di bilancio, infatti, non prendono minimamente in considerazione i problemi reali dei cittadini, operando altresì in un quadro di austerità che si rivelerà dannoso per il tessuto produttivo del Paese. Sotto tale aspetto, peraltro, sorprende che il Governo abbia sostanzialmente ignorato le critiche formulate nel corso delle audizioni da tutti i corpi intermedi, dalle associazioni di imprese alle parti sociali.

Proseguendo nella propria disamina, pone l'accento sull'inadeguatezza delle misure disposte dall'articolo 24 del provvedimento, osservando al contempo come il disegno di legge di bilancio non fornisca adeguata protezione alle fasce più deboli della popolazione.

Dopo aver osservato che le previsioni di crescita ipotizzate dal Governo per il 2024 già appaiono smentite dai principali indicatori macroeconomici, preannuncia, in conclusione, il voto contrario del proprio Gruppo.

Anche il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) ringrazia preliminarmente la Presidenza per essersi adoperata in modo tale da consentire un dibattito ordinato sul provvedimento in titolo.

Ribadisce quindi la valutazione negativa sul disegno di legge in titolo, che, non avvalendosi delle risorse presenti, rinuncia ad interventi strutturali di riduzione del cuneo fiscale e di protezione dei salari più bassi. Il testo, inoltre, manca di coraggio nel definire un'efficace politica industriale, si pone in antitesi rispetto agli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale e reca, altresì, disposizioni connotate da evidente iniquità, in particolare con riferimento alla salvaguardia delle pensioni di vecchiaia in danno di quelle per anzianità. Ancora, non sono apportati rimedi efficaci a questioni fondamentali come la proroga del superbonus edilizio, con conseguenti e gravi danni a carico delle imprese del settore e non sono predisposte efficaci misure di contrasto alla povertà.

Conclude annunciando, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario.

Ad avviso del senatore MANCA (*PD-IDP*), le disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio non appaiono adeguate a risolvere le gravi problematiche – economiche e sociali – che attanagliano il Paese e sembrano strutturate prevalentemente per far fronte ad esigenze di natura elettorale, con evidente riferimento alle elezioni europee che avranno luogo nel 2024, recando misure *una tantum* senza prevedere interventi strutturali.

Osserva che tale orientamento non appare coerente con un governo politico, dal quale ci si sarebbe aspettati una manovra economica di maggiore respiro, e si pone in contrasto con lo stesso programma della maggioranza. Significativo, sul punto, è l'impoverimento di un fondamentale strumento di sostegno alle imprese, ossia dell'ACE, ossia l'aiuto alla crescita economica. Il disegno di legge rimane poi ancorato ad una visione eccessivamente mercatista, non intervenendo a tutela della povertà e dei bassi salari e non prevedendo un ruolo attivo dello Stato nell'indirizzare il mercato.

Sottolinea che una delle conseguenze più gravi di tale approccio si riscontra nel settore sanitario, dove, incomprensibilmente, mancano investimenti in istruzione e formazione.

Stigmatizza quindi l'approccio politico tenuto dal Governo, teso a limitare la facoltà di presentare emendamenti alla stessa maggioranza che lo sostiene, con grave lesione delle prerogative costituzionali del Parlamento.

Dopo aver ringraziato la Presidenza ed i rappresentanti del Governo per essersi comunque adoperati affinché il dibattito si svolgesse in modo ordinato e dopo aver rimarcato il ruolo attivo e costruttivo svolto dalle forze politiche di opposizione, che ha portato, ad esempio, all'approvazione di importanti misure contro la violenza di genere, preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario.

La senatrice PAITA (*IV-C-RE*), nel riconoscere l'approccio costruttivo tenuto dalla Presidenza e dai rappresentanti del Governo per garantire un ordinato svolgimento dei lavori, ribadisce il proprio giudizio negativo sul disegno di legge iscritto all'ordine del giorno, assolutamente inadeguato a far fronte dal difficile periodo storico che il Paese sta vivendo.

Sottolinea che esso non interviene su tematiche fondamentali per garantire la crescita economica e trascura gli interventi di carattere sociale (emblematico, sotto quest'ultimo punto di vista, l'approccio tenuto di fronte alle gravi problematiche del settore sanitario, che non tutela adeguatamente la figura professionale del medico), avendo di mira esigenze di natura squisitamente elettorale.

Pone quindi l'accento sul ruolo costruttivo delle forze politiche di opposizione che, andando oltre uno sterile ostruzionismo, ha consentito, ad esempio, di integrare il provvedimento con misure a sostegno delle donne colpite da atti di violenza e dei soggetti colpiti da malattie rare.

Preannuncia infine, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) sottolinea innanzitutto il ruolo svolto dalla Presidenza, dai relatori e dai rappresentanti del Governo al fine di garantire un dibattito ordinato e costruttivo.

Osserva quindi che, considerando le principali macro-aree di intervento, il disegno di legge di bilancio può e deve essere valutato positivamente, in quanto, da un punto di vista complessivo, senza limitare l'analisi a singole e circoscritte problematiche, le fasce sociali che hanno beneficiato di più sono proprio quelle dei lavoratori a reddito fisso ed in particolare quelli che avevano visto maggiormente eroso il proprio potere di acquisto.

È dell'opinione che, con un maggiore ricorso al *deficit*, si sarebbero potute reperire ulteriori e fondamentali risorse. Tuttavia, questa strada è ad oggi impedita dalle vigenti regole europee, nell'ambito delle quali, in ogni caso, il Governo ha fatto tutto il possibile per tutelare le fasce più povere della popolazione. Sarebbe pertanto opportuno supportare tutti l'azione politica del Governo in Europa al fine di ottenere parametri di flessibilità più ampi.

Conclude preannunciando il voto favorevole della propria parte politica.

Il relatore LIRIS (*Fdl*), intervenendo in qualità di rappresentante della propria parte politica, pone del pari l'accento sulla meritoria opera svolta dalla Presidenza e dai rappresentanti del Governo al fine di consentire un costruttivo ed ordinato svolgimento dei lavori.

Rimarca quindi i contenuti positivi del disegno di legge di bilancio, il cui impianto è stato migliorato, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio, con l'inserimento di misure in favore degli enti locali e degli investimenti.

Con riferimento, quindi, al settore sanitario, osserva che il sensibile aumento del prodotto interno lordo può far apparentemente credere che la spesa ad esso destinata non sia aumentata anche se, per contro, sono stati concretamente rafforzati molti investimenti.

Relativamente, quindi, al mercato del lavoro, ritiene che l'abbandono dell'approccio assistenzialistico dei precedenti governi produrrà senz'altro un positivo impatto sia in favore di chi si affaccia in tale mercato (soprattutto i giovani), sia a favore del mondo imprenditoriale.

Preannuncia infine, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole.

Interviene in dichiarazione di voto, quale rappresentante del proprio Gruppo, il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) per esprimere un sentito ringraziamento ai colleghi per il proficuo confronto di queste settimane. Evidenzia come l'esame della manovra di bilancio si sia svolto secondo una procedura ordinata e, almeno in parte, condivisa con le stesse forze

di opposizione, fino al punto di consentire la votazione di alcuni mirati emendamenti all'unanimità. Rimarca come la manovra economica, costruita in condizioni non semplici stante l'esiguità delle risorse disponibili, si sia concentrata anche su alcuni temi di rilievo del dibattito nazionale, come quelli della violenza di genere e della sanità. Non sono mancate talune criticità e discussioni, ma nel complesso sottolinea come la manovra vada nella direzione già intrapresa efficacemente nello scorso anno dal Governo.

Interviene il sottosegretario FRENI per un chiarimento di ordine tecnico, evidenziando l'esigenza di apportare una modifica all'emendamento 24.0.500 (testo 2), già approvato, che erroneamente riportava un capitolo di spesa improprio.

La Commissione conviene di apportare tale modifica in un testo 24.0.500 (testo 2 corretto).

Il PRESIDENTE interviene per ringraziare i colleghi della Commissione, della maggioranza e dell'opposizione, per il contributo di riflessione e per le occasioni di confronto avute nel corso di questa sessione di bilancio, nonché gli uffici del Senato per il supporto offerto. Sottolinea come si sia trattato di un percorso di approvazione particolarmente lungo, avviato dallo scorso 7 novembre, che ha portato allo svolgimento di numerose audizioni, sostenuto anche grazie alla proficua collaborazione dei rappresentanti del Governo che hanno seguito l'iter del provvedimento.

Pone infine in votazione il mandato ai relatori a riferire oralmente in Assemblea sul provvedimento in esame.

La Commissione conferisce quindi mandato ai relatori a riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 926, con le modifiche adesso apportate nel corso dell'esame, autorizzandoli altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento formale eventualmente necessarie.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente (n. 97)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 4 e 17, comma 1, lettera *b*), della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 14 dicembre 2023.

La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra una proposta di parere favorevole con osservazione, pubblicata in allegato.

La sottosegretaria ALBANO non ha osservazioni da formulare sulla proposta di parere testé formulata.

Il PRESIDENTE constata che non vi sono iscritti a parlare per dichiarazione di voto.

Previa verifica del numero legale, pone quindi in votazione la proposta della relatrice, che risulta approvata.

SCONVOCAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che le odierne sedute della Commissione bilancio, già convocate alle ore 12, alle ore 16, e alle ore 20 non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 97

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), viene rappresentato che le attività istruttorie dell'Agenzia delle entrate non saranno influenzate dalla nuova disposizione, in quanto l'atto di cui all'articolo 6-*bis* dello statuto del contribuente, come modificato dalla disposizione in questione, verrà notificato contestualmente all'invito al contraddittorio previsto dal procedimento di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo n. 218 del 1997; vengono pertanto confermate le tempistiche di lavorazione attualmente previste per la predisposizione ed emissione di un atto impositivo;

in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), viene rappresentato che le disposizioni ivi previste, essendo ricognitive di principi già esistenti, non richiedono approfondimenti ed attività istruttorie ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente, considerato in particolare che la motivazione degli atti già oggi è esaustiva e completa, tale da garantire la fondatezza della pretesa davanti agli organi di giustizia tributaria: per cui si provvederà a tali adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), viene affermato che, di fatto, la tempistica dell'emissione degli atti impositivi, ad oggi, è prevista al massimo in 10 anni, considerato inoltre che l'Agenzia delle entrate conserva agli atti tutta la documentazione necessaria per la conferma della sostenibilità della pretesa tributaria davanti agli organi di giustizia tributaria;

in relazione alle disposizioni relative agli articoli 10-*octies*, in materia di consulenza giuridica, e 10-*nonies*, in materia di consultazione semplificata, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m*), viene confermato che l'attuazione avrà luogo con le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione dell'Agenzia delle entrate a legislazione vigente e pertanto l'attuazione di tali disposizioni non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera *n*), che novella integralmente la disciplina dell'istituto dell'interpello, il comma 5 dell'arti-

colo 11, come riformulato, stabilisce un termine di 60 giorni dalla richiesta entro il quale l'amministrazione è tenuta a fornire risposta al quesito, e che la risposta, in forma scritta e corredata di motivazione, vincola ogni organo della Amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Si stabilisce inoltre che, nel caso la risposta non sia comunicata entro il termine, è previsto un meccanismo di silenzio assenso da parte dell'amministrazione che equivale alla condivisione della soluzione prospettata dal contribuente. Per gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, che risultino comunque difformi dalla risposta o dalla soluzione assentita tacitamente dall'Amministrazione è prevista la nullità radicale. Al riguardo, il Governo dichiara che l'Agenzia delle entrate è già stata autorizzata all'assunzione di nuovo personale e conferma che l'attuazione della norma avrà luogo con le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione dell'Agenzia delle entrate a legislazione vigente e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

in relazione all'articolo 1, comma 1, lett. *p*), viene rappresentato che, atteso che l'articolo 2, comma 2, stabilisce per il nuovo Garante unico nazionale il limite complessivo di spesa annuale di 329.000 euro, è possibile stimare in 442.585 euro il risparmio di spesa annuale che potrà essere destinato, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione, al Fondo di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge 9 agosto 2023, n. 111;

viene inoltre rappresentato che le funzioni di segreteria e tecniche al Garante nazionale saranno assicurate dal Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, recentemente istituito ai sensi dell'articolo 20, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 44 del 2023, e attualmente in fase di prima organizzazione, compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili e con l'esigenza di assicurare l'assolvimento dei propri compiti istituzionali,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

si richiama l'importanza dell'efficacia e della tempestività dell'azione dell'Agenzia delle entrate nella gestione del diritto di interpello, come riconfigurato dalle disposizioni in esame, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *n*), con particolare riguardo all'istituto del silenzio assenso, al fine di garantire da un lato la tutela del contribuente, dall'altro l'assenza di effetti finanziari negativi potenzialmente rilevanti.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 926

G/926/1/5 (testo 2)

LOREFICE, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 » (A.S. 926),

premesso che:

dal 2014 l'Italia ha una procedura di infrazione aperta nei confronti della Commissione Europea per l'utilizzo reiterato dei contratti a tempo determinato nella pubblica amministrazione;

nel parere motivato del 19 aprile 2023, relativo alla procedura di infrazione 2014_4231, la Commissione Europea contesta all'Italia come: « La normativa italiana non previene né sanziona in misura sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per diverse categorie di lavoratori del settore pubblico in Italia. Tra questi, insegnanti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica, operatori sanitari, lavoratori del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e del settore operistico, personale degli istituti pubblici di ricerca, lavoratori forestali e volontari dei vigili del fuoco nazionali. Alcuni di questi lavoratori hanno anche condizioni di lavoro meno favorevoli rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, situazione che costituisce una discriminazione e contravviene al diritto dell'Unione », aggiunge la Commissione;

risulta essere necessario avviare una progressiva e continuativa azione di stabilizzazione del precariato della pubblica amministrazione e garantire per tutti i lavoratori della pubblica amministrazioni parità di diritti indipendentemente dalla tipologia contrattuale di servizio;

impegna, quindi, il Governo:

nelle more dell'archiviazione della procedura di infrazione europea, a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurolunitaria, di prevedere la destinazione di una parte delle risorse riservate alle assunzioni nella pub-

blica amministrazione alle stabilizzazioni nei settori in cui permangono forti tassi di precarietà.

G/926/2/5 (testo 2)

ROMEO, CLAUDIO BORGHI, DREOSTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 »;

premesso che:

l'articolo 1, commi da 231 a 252 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha introdotto la definizione agevolata, cosiddetta « rottamazione-*quater* », dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022;

alla scadenza del termine di presentazione del 30 giugno 2023 sono state inviate circa 3,8 milioni di domande di adesione alla definizione agevolata, dimostrando un buon successo dell'iniziativa. Successo confermato dagli ottimi risultati registrati all'indomani della scadenza della prima rata del 31 ottobre, che ha garantito un incasso di circa 4 miliardi di euro, con 1 miliardo di euro di extra gettito rispetto alle attese;

considerato che:

ciononostante, come confermato anche dal Centro Studi sulla fiscalità internazionale (Cesfi), alcune problematiche riscontrate dai contribuenti sulle piattaforme informatiche di pagamento hanno determinato la decadenza dal beneficio di molti soggetti che avevano aderito all'iniziativa, con una conseguente importante perdita anche per le casse dello Stato;

a ciò si aggiungano le oggettive e diffuse difficoltà economiche e di liquidità che investono molti contribuenti, e che hanno evidentemente reso difficoltoso l'assolvimento tempestivo dell'impegno assunto mediante l'adesione alla definizione agevolata;

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

di differire la scadenza della seconda rata della cosiddetta « rottamazione-*quater* », prevista il 30 novembre 2023, al 31 gennaio 2024, rimettendo nei termini i soggetti decaduti dal beneficio, e consentendo il

versamento delle prime due rate entro il predetto termine del 31 gennaio 2024.

G/926/3/5 (testo 2)

DI GIROLAMO, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 » (A.S. 926),

premesso che:

nei comuni ad alta tensione abitativa, individuati con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), nei quali sussiste la presenza diffusa e significativa di costruzioni e nuclei edilizi residenziali abusivi sorti in assenza o in difformità dei programmi di fabbricazione ovvero in violazione di norme di legge nazionali o regionali, all'epoca vigenti, che comportavano limiti di edificabilità, purché realizzati anteriormente all'approvazione del nuovo strumento urbanistico generale e non recuperati in sede di adozione dello stesso o di successive varianti alle norme di attuazione;

considerato che:

la destinazione degli immobili abusivi, acquisiti al patrimonio del Comune, ad alloggi per l'edilizia residenziale pubblica può costituire prevalente interesse pubblico ai sensi dell'articolo 31, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sempre che la costruzione abusiva non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico e non sia stata eseguita su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità;

la presenza diffusa e significativa di costruzioni e nuclei edilizi residenziali abusivi laddove la demolizione integrale degli immobili abusivi e il ripristino dello stato dei luoghi risultano economicamente non sostenibili per il bilancio dei comuni in ragione della comprovata indisponibilità di risorse finanziarie da destinare a tali fini,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria:

di considerare, nell'ambito della graduatoria, anche i nuclei familiari che avevano la propria residenza negli immobili acquisiti al patrimonio del comune e che risultino avere diritto nelle graduatorie di asse-

gnazione degli alloggi secondo i requisiti previsti dalla vigente normativa purché estranei alla realizzazione dell'opera abusiva.

G/926/4/5 (testo 2)

CANTÙ, ROMEO, CLAUDIO BORGHI, DREOSTO, MURELLI, SILVESTRO, TERNULLO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

premesso che:

il Gruppo parlamentare della Lega ha presentato due disegni di legge, AS 224 e AS 227, che hanno come finalità il rafforzamento della medicina territoriale per risposte più rapide e contemporaneamente più umanizzate ai bisogni che non richiedono ospedalizzazione agendo efficacemente con un modello di continuità di cura e assistenza accessibile 24 ore su 24 per le necessità di primo livello e primo soccorso (codici bianchi o verdi), contrastando anche l'utilizzo inappropriato dei pronti soccorso per un buon 25/30%, ed il riordino dell'emergenza urgenza pre-ospedaliera e ospedaliera, che affronta le debolezze e criticità di sistema sia sul piano del necessario investimento in capitale umano che in innovazione, non solo tecnologica, ma organizzativa e funzionale, liberando risorse dalla marginalizzazione di inefficienze e disfunzioni, grazie alla tracciabilità degli impieghi e degli esiti e a un sistema di valutazione delle *performance*;

trattasi di provvedimenti incardinati in Commissione 10 con ampia sottoscrizione che potrebbero essere gran parte della soluzione dei problemi di cui al collegato alla legge di bilancio « riorganizzazione e potenziamento dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale e dell'assistenza ospedaliera » agendo per un verso sul rafforzamento della medicina territoriale in prevenzione e assistenza primaria e per altro verso sul riordino dell'emergenza urgenza per la presa in carico dei bisogni delle patologie tempo dipendenti secondo principi di massima tempestività e appropriatezza in un sistema integrato di emergenza urgenza preospedaliera e ospedaliera, continuità assistenziale e medicina territoriale in grado di assicurare appropriatamente la gestione e la presa in carico delle attività in elezione e andando a incidere proattivamente per la marginalizzazione della cosiddetta medicina difensiva con conseguente normalizzazione delle liste di attesa,

nell'apprezzare gli sforzi fatti in manovra di bilancio per la sostenibilità del nostro Servizio Sanitario Nazionale universalistico, vi è

consapevolezza di dover intervenire correttivamente per la migliore tutela previdenziale del personale sanitario e dei lavoratori tutti, agendo nel reperimento di risorse sul versante dell'evasione fiscale, inoltre si ritiene che la flat tax sia la soluzione perché dobbiamo imparare che per pagare di meno dobbiamo pagare tutti;

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

in linea con le disposizioni indicate nei disegni di legge 224 e 227 già incardinati in Commissione 10^a a confluire nel collegato alla legge di bilancio « riorganizzazione e potenziamento dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale e dell'assistenza ospedaliera » le soluzioni prospettate naturalmente migliorabili che potrebbero essere gran parte della soluzione del problema agendo per un verso sul potenziamento della medicina territoriale in prevenzione e assistenza primaria e per altro verso sul riordino dell'emergenza urgenza per la presa in carico dei bisogni delle patologie tempo dipendenti secondo principi di massima tempestività e appropriatezza in un sistema integrato di emergenza urgenza preospedaliera e ospedaliera, continuità assistenziale e medicina territoriale in grado di assicurare appropriatamente la gestione e la presa in carico delle attività in elezione e andando a incidere proattivamente per la marginalizzazione della cosiddetta medicina difensiva con conseguente normalizzazione delle liste di attesa, con nuove regole di ingaggio degli erogatori e contrattualizzazione innovativa dei professionisti che non può prescindere dalla verifica degli impieghi e degli esiti, agendo in prevenzione e appropriatezza in tutta la filiera;

di agire nel reperimento di risorse per la migliore tutela previdenziale del personale sanitario e per i lavoratori tutti per esempio sul versante dell'evasione fiscale tenendo conto che la flat tax è una delle soluzioni percorribili per il cambio di paradigma necessario perché dobbiamo imparare che per pagare meno dobbiamo pagare tutti.

G/926/5/5 (testo 3)

CASTELLONE, PATUANELLI, DAMANTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 » (A.S. 926),

premesso che:

la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale (1978), la riforma del 1992-1993 e quella del 1999 hanno confermato e sancito che

il principale strumento di programmazione pluriennale in materia di salute e sanità è il piano sanitario nazionale (PSN);

tramite il PSN vengono indicate: a) le aree prioritarie di intervento, anche ai fini di una progressiva riduzione delle diseguaglianze sociali e territoriali nei confronti della salute; b) i livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare per il triennio di validità del piano; c) la quota capitaria di finanziamento per ciascun anno di validità del piano e la sua disaggregazione per livelli di assistenza; d) gli indirizzi finalizzati a orientare il SSN verso il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza, anche attraverso la realizzazione di progetti di interesse sovra-regionale; e) i progetti obiettivi, da realizzare anche mediante l'integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali; f) le finalità generali e i settori principali della ricerca biomedica e sanitaria, prevedendo altresì il relativo programma di ricerca; g) le esigenze relative alla formazione di base e gli indirizzi relativi alla formazione continua del personale, nonché al fabbisogno e alla valorizzazione delle risorse umane; h) le linee guida e i percorsi diagnostico-terapeutici allo scopo di favorire, all'interno di ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo di modalità sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica e assistenziale e di assicurare l'applicazione dei LEA; i) i criteri e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza assicurati in rapporto a quelli previsti;

valutato che:

in assenza di PSN viene meno il necessario legame, coordinamento e indirizzo tra livello centrale (Ministero della Salute) e i sistemi sanitari regionali; l'intero sistema sanitario italiano perde la sua caratteristica di sistema (e dunque di servizio sanitario nazionale) rischiando di ridursi a somma di singole realtà fra loro sconnesse e forzatamente confliggenti;

da 15 anni il piano sanitario nazionale non è stato predisposto né approvato (l'ultimo è scaduto nel 2008);

la scarsa reattività e la reazione confusa ad eventi improvvisi e gravi come la pandemia da COVID-19 sono stati anche l'effetto della pluriennale mancanza di PSN e del conseguente indebolimento della sanità italiana come sistema;

l'assenza di PSN e delle sue indicazioni di sistema facilita l'amplificarsi delle disomogeneità territoriali per quantità e qualità dei servizi sanitari disponibili e delle disuguaglianze di accesso alle prestazioni per i cittadini;

non è possibile tollerare ulteriormente la colpevole indifferenza verso obblighi e le scadenze previste dalla normativa sanitaria a tutela della salute dei cittadini,

impegna, quindi, il Governo:

a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria, di predisporre, approvare in Consiglio dei Ministri e presentare in Parlamento entro il mese di febbraio 2024, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, il nuovo Piano Sanitario Nazionale, che contenga i necessari indirizzi, vincoli, criteri e linee di sviluppo pluriennale per l'intero sistema sanitario, che consentano di governare le attuali criticità e di attuare un'efficace politica di salute per i prossimi anni.

G/926/5/5 (testo 2)

CASTELLONE, PATUANELLI, DAMANTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 » (A.S. 926),

premesso che:

la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale (1978), la riforma del 1992-1993 e quella del 1999 hanno confermato e sancito che il principale strumento di programmazione pluriennale in materia di salute e sanità è il piano sanitario nazionale (PSN);

tramite il PSN vengono indicate: *a)* le aree prioritarie di intervento, anche ai fini di una progressiva riduzione delle diseguaglianze sociali e territoriali nei confronti della salute; *b)* i livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare per il triennio di validità del piano; *c)* la quota capitaria di finanziamento per ciascun anno di validità del piano e la sua disaggregazione per livelli di assistenza; *d)* gli indirizzi finalizzati a orientare il SSN verso il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza, anche attraverso la realizzazione di progetti di interesse sovra-regionale; *e)* i progetti obiettivi, da realizzare anche mediante l'integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali; *f)* le finalità generali e i settori principali della ricerca biomedica e sanitaria, prevedendo altresì il relativo programma di ricerca; *g)* le esigenze relative alla formazione di base e gli indirizzi relativi alla formazione continua del personale, nonché al fabbisogno e alla valorizzazione delle risorse umane; *h)* le linee guida e i percorsi diagnostico-terapeutici allo scopo di favorire, all'interno di ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo di modalità sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica e assistenziale e di assicurare l'applicazione dei

LEA; i) i criteri e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza assicurati in rapporto a quelli previsti;

valutato che:

in assenza di PSN viene meno il necessario legame, coordinamento e indirizzo tra livello centrale (Ministero della Salute) e i sistemi sanitari regionali; l'intero sistema sanitario italiano perde la sua caratteristica di sistema (e dunque di servizio sanitario nazionale) rischiando di ridursi a somma di singole realtà fra loro sconnesse e forzatamente confliggenti;

da 15 anni il piano sanitario nazionale non è stato predisposto né approvato (l'ultimo è scaduto nel 2008);

la scarsa reattività e la reazione confusa ad eventi improvvisi e gravi come la pandemia da COVID-19 sono stati anche l'effetto della pluriennale mancanza di PSN e del conseguente indebolimento della sanità italiana come sistema;

l'assenza di PSN e delle sue indicazioni di sistema facilita l'amplificarsi delle disomogeneità territoriali per quantità e qualità dei servizi sanitari disponibili e delle disuguaglianze di accesso alle prestazioni per i cittadini;

non è possibile tollerare ulteriormente la colpevole indifferenza verso obblighi e le scadenze previste dalla normativa sanitaria a tutela della salute dei cittadini,

impegna, quindi, il Governo

a predisporre, approvare in Consiglio dei ministri e presentare in Parlamento entro il mese di febbraio 2024, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, il nuovo Piano Sanitario Nazionale, che contenga i necessari indirizzi, vincoli, criteri e linee di sviluppo pluriennale per l'intero sistema sanitario, che consentano di governare le attuali criticità e di attuare un'efficace politica di salute per i prossimi anni.

G/926/6/5 (testo 3)

CASTELLONE, PATUANELLI, DAMANTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 » (A.S. 926),

premesso che:

il processo di accreditamento consiste nel coinvolgimento controllato di strutture private erogatrici di servizi sanitari nell'ambito dei Servizi Sanitari Regionali (SSR);

tale processo si conclude con contratti di acquisto di determinate prestazioni sanitarie da parte dei SSR a condizioni fissate dagli stessi SSR. La normativa in materia si ispira alla logica di soddisfare al meglio le esigenze di salute e di sanità della popolazione e di sopperire a possibili insufficienze di erogazione di specifiche prestazioni da parte dei SSR;

il crescente sviluppo dell'accreditamento, del volume delle prestazioni e della spesa conseguente porta all'esigenza di un maggiore governo e controllo dell'intero processo, al fine di ottimizzarne l'efficacia e l'efficienza in termini di spesa, di risultati di salute e di garanzia di gratuità e universalità di accesso per i cittadini;

è riservata al Ministero della Salute l'opera di programmazione, coordinamento, indirizzo e controllo sull'intero sistema,

impegna, quindi, il Governo, a valutare l'opportunità, subordinamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa europea, di:

1) predisporre entro il mese di maggio 2024 una analisi puntuale dei meccanismi attuativi e delle principali misure caratterizzanti il processo di accreditamento in tutte le regioni, al fine di evidenziare eventuali carenze di programmazione e controllo a livello regionale, di suggerire strumenti migliorativi di misura e di attuazione, di meglio supportare le politiche regionali in materia;

2) adottare provvedimenti che impongano alle Regioni, sulla base dei bisogni di salute e le necessità sanitarie della popolazione, la periodica predisposizione di analisi di confronto tra quanto il servizio regionale pubblico è in grado di garantire direttamente e quanto è opportuno garantire tramite il processo di accreditamento;

3) relazionare al Parlamento in merito.

G/926/6/5 (testo 2)

CASTELLONE, PATUANELLI, DAMANTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 » (A.S. 926),

premesso che:

il processo di accreditamento consiste nel coinvolgimento controllato di strutture private erogatrici di servizi sanitari nell'ambito dei Servizi Sanitari Regionali (SSR);

tale processo si conclude con contratti di acquisto di determinate prestazioni sanitarie da parte dei SSR a condizioni fissate dagli stessi SSR. La normativa in materia si ispira alla logica di soddisfare al meglio le esigenze di salute e di sanità della popolazione e di sopperire a possibili insufficienze di erogazione di specifiche prestazioni da parte dei SSR;

il crescente sviluppo dell'accreditamento, del volume delle prestazioni e della spesa conseguente porta all'esigenza di un maggiore governo e controllo dell'intero processo, al fine di ottimizzarne l'efficacia e l'efficienza in termini di spesa, di risultati di salute e di garanzia di gratuità e universalità di accesso per i cittadini;

è riservata al Ministero della Salute l'opera di programmazione, coordinamento, indirizzo e controllo sull'intero sistema,

impegna, quindi, il Governo compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, a:

1) predisporre entro il mese di maggio 2024 una analisi puntuale dei meccanismi attuativi e delle principali misure caratterizzanti il processo di accreditamento in tutte le regioni, al fine di evidenziare eventuali carenze di programmazione e controllo a livello regionale, di suggerire strumenti migliorativi di misura e di attuazione, di meglio supportare le politiche regionali in materia;

2) adottare provvedimenti che impongano alle Regioni, sulla base dei bisogni di salute e le necessità sanitarie della popolazione, la periodica predisposizione di analisi di confronto tra quanto il servizio regionale pubblico è in grado di garantire direttamente e quanto è opportuno garantire tramite il processo di accreditamento;

3) relazionare al Parlamento in merito.

G/926/7/5 (testo 2)

PIRRO, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 » (A.S. 926),

premessi che:

negli anni precedenti al diffondersi dell'epidemia Covid-19, parallelamente al definanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), si è assistito ad una crescente convergenza d'interessi per fondi sanitari, assicurazioni e varie forme di *welfare* aziendale;

le compagnie assicurative possono usufruire di misure di agevolazione per le attività inerenti alle polizze sanitarie integrative;

sarebbe opportuno introdurre una disciplina in materia di assistenza sanitaria aziendale da applicare quantomeno ai nuovi contratti di assicurazione e ai rinnovi contrattuali, al fine di tutelare il diritto di scelta del proprio curante e garantire una migliore qualità delle cure,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

di istituire un tavolo tecnico-politico presso il Ministero dello sviluppo economico al fine di valutare e porre in essere uno specifico intervento di carattere normativo in materia di assistenza sanitaria aziendale con l'obiettivo di:

1) stabilire la nullità della clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi esclusivamente di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici;

2) prevedere, altresì, che le previsioni contenute nelle clausole nulle siano sostituite da altre che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato;

3) prevedere che il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti.

G/926/8/5 (testo 2)

ROMEO, CLAUDIO BORGHI, DREOSTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 »;

premessò che:

l'articolo 49 del presente disegno di legge di bilancio prevede che i lavoratori frontalieri contribuiscano al Servizio sanitario nazionale mediante il versamento di una quota di compartecipazione familiare definita annualmente dalle regioni di residenza, compresa fra un valore minimo del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento, da applicare, a decorrere dal 2024, al salario netto percepito in Svizzera dai predetti lavoratori;

considerato che:

con legge 13 giugno 2023, n. 83, è stata autorizzata la ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, il quale Accordo modifica il precedente del 3 ottobre 1974, con l'obiettivo di applicare ai lavoratori frontalieri il metodo della tassazione concorrente ed attribuire i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del lavoratore sia allo Stato presso cui si genera il reddito da lavoro dipendente;

si ritiene necessario, alla luce dell'introduzione del regime di tassazione concorrente, e ancor più in considerazione del contributo al Servizio sanitario nazionale previsto ai sensi del presente disegno di legge, estendere il meccanismo della detrazione del 19 per cento per le spese sanitarie anche i lavoratori frontalieri per la parte dichiarata e tassata in Italia,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

di adottare ogni iniziativa di propria competenza finalizzata ad estendere ai lavoratori frontalieri soggetti al regime di tassazione concorrente il meccanismo di detrazione delle spese sanitarie applicato ai contribuenti il cui reddito è tassato integralmente in Italia.

G/926/9/5 (testo 2)

ROMEO, CLAUDIO BORGHI, DREOSTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, A.S. 926,

premessi che:

l'articolo 49 del presente disegno di legge di bilancio prevede che i lavoratori frontalieri contribuiscano al Servizio sanitario nazionale mediante il versamento di una quota di compartecipazione familiare definita annualmente dalle regioni di residenza, compresa fra un valore minimo del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento, da applicare, a decorrere dal 2024, al salario netto percepito in Svizzera dai predetti lavoratori;

considerato che:

con legge 13 giugno 2023, n. 83, è stata autorizzata la ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, il quale Accordo modifica il precedente del 3 ottobre 1974, con l'obiettivo di applicare ai lavoratori frontalieri il metodo della tassazione concorrente ed attribuire i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del lavoratore sia allo Stato presso cui si genera il reddito da lavoro dipendente,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

di adottare ogni iniziativa di propria competenza finalizzata a modificare il meccanismo di contribuzione, introducendo un criterio di progressività del prelievo in rapporto al reddito netto, con un tetto minimo e massimo mensile del contributo da 30 a 190 euro.

G/926/10/5 (testo 2)

ALFIERI, MANCA, GIACOBBE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, A.S. 926,

premessi che:

l'articolo 49 del disegno di legge de quo, ai commi da 1 a 3, introduce una forma di compartecipazione alla spesa sanitaria; quest'ultima è posta a carico: dei residenti in Italia che lavorano e soggiornano in Svizzera e che utilizzano il Servizio sanitario nazionale; di alcune categorie di lavoratori frontalieri operanti in Svizzera; dei familiari a carico delle due predette tipologie di soggetti;

il predetto articolo prevede che le risorse derivanti dalla citata compartecipazione alla spesa sanitaria siano destinate al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e prioritariamente a beneficio del personale medico e infermieristico, con modalità da definirsi con decreto interministeriale;

la disposizione nel prevedere un prelievo dal 3 per cento al 6 per cento sui salari netti delle lavoratrici e lavoratori frontalieri per avere l'assistenza sanitaria contrasta apertamente con gli Accordi bilaterali assunti con la Svizzera. Infatti mentre da un lato con l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 13 giugno 2023, n. 83 è salvaguardata la tassazione esclusiva in Svizzera dei « vecchi frontalieri », con l'articolo in oggetto, invece, il Governo chiede loro di versare fino al 6 per cento del proprio salario per l'assistenza sanitaria;

considerato che:

il Ministero della salute era intervenuto in passato con propria nota prot. DGPROGS/8394 dell'8 marzo 2016 inviando precisazioni in ordine all'iscrizione al SSN dei frontalieri, occupati nei Cantoni Grigioni, Ticino e Vallese, nonché in favore dei titolari di pensione Svizzera che hanno svolto attività lavorativa nei predetti Cantoni e disponendo che: « Al riguardo, si chiarisce che, ai sensi del vigente Accordo tra la Svizzera e l'Italia del 3 ottobre 1974, ognuno dei Cantoni svizzeri sopra menzionati, versa all'Italia una quota del gettito fiscale (compresa tra il 38 per cento e il 40 per cento) proveniente dalla imposizione a livello federale, cantonale e comunale, dei redditi da lavoro dei frontalieri italiani, come compensazione finanziaria delle spese sostenute per i lavoratori frontalieri che risiedono sul territorio italiano ma esercitano, o hanno esercitato nel passato, un'attività dipendente presso uno dei predetti Cantoni. Pertanto, in considerazione della circostanza che i predetti soggetti contribuiscono al sistema fiscale nazionale, gli stessi non sono tenuti a versare ulteriori contributi per l'iscrizione al SSN al fine di beneficiare dell'assistenza nei modi e nei limiti previsti dalla normativa vigente »,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

di intervenire, già in sede di primo provvedimento utile, al fine di superare le criticità esposte in premessa nel rispetto degli Accordi bilaterali assunti con la Svizzera e in accordo con i sindacati.

G/926/11/5 (testo 2)

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, CLAUDIO BORGHI, DREOSTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 » (AS 926);

premessi che:

il disegno di legge in esame reca, fra le diverse misure, interventi a favore del comparto agricolo, finalizzati a sostenere gli investimenti delle imprese che operano in determinate filiere produttive del Paese, dall'agroalimentare, alla zootecnia e alla pesca;

da tempo le imprese del comparto zootecnico, nell'ambito della riorganizzazione del sistema della qualità nazionale della zootecnia, hanno indirizzato i loro investimenti verso una maggiore qualità e sostenibilità delle produzioni, anche con riguardo al rispetto del benessere animale;

la produzione di carne bovina in Italia copre il 50 per cento del fabbisogno nazionale. Una cifra che sale al 74 per cento se si considerano anche i bovini importati e poi ingrassati negli allevamenti italiani. Il 26 per cento delle carni consumate in Italia è invece importato già macellato;

gli allevamenti di razze autoctone, come piemontese, chianina, marchigiana, maremmana, romagnola e podolica, contribuiscono, in particolare, all'8 per cento del fabbisogno nazionale di carne bovina; tuttavia senza un adeguato sostegno e una valorizzazione, si rischia di perdere alcune fra le posizioni più rilevanti nell'ambito delle eccellenze agroalimentari italiane, a vantaggio delle carni straniere;

in risposta ad una interrogazione immediata in Aula, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ha evidenziato come la filiera delle carni necessiti di un sostegno, anche alla luce dell'importanza strategica che gli allevamenti italiani rivestono per l'economia del Paese;

a tal riguardo, con l'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo per la sovranità alimentare, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, anche a favore delle carni collegate alla linea « vacca vitello » e delle carni SQNZ, a cui è riconosciuto un aiuto di 5 milioni di euro;

l'impegno annunciato dal Governo è quello di dotare il suddetto fondo di ulteriori risorse per poter sostenere gli allevatori delle razze bovine autoctone. Si tratta infatti di un mercato di grande rilevanza per il

Paese, la cui crisi sta mettendo a serio rischio di sopravvivenza diversi allevamenti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurolunitaria:

di adottare le misure necessarie affinché gli interventi del Fondo per la sovranità alimentare, di cui l'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, siano indirizzati anche al sostegno degli allevamenti delle razze bovine autoctone, e alle attività di selezione e certificazione, allo scopo destinando ad esse risorse aggiuntive ed adeguate rispetto a quelle già stanziare da Fondo medesimo.

G/926/12/5 (testo 2)

NATURALE, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 » (A.S. 926),

premesso che:

l'articolo 53 autorizza l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ad erogare prestiti cambiari in favore delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo, uno dei molteplici settori tripartiti del comparto agroalimentare;

la strategia « dal produttore al consumatore » è al centro del Green Deal europeo e ha l'obiettivo di rendere i sistemi alimentari più equi, sani e rispettosi dell'ambiente e elemento fondamentale della suddetta strategia è il miglioramento delle norme dell'UE in materia di benessere degli animali;

a ottobre 2023 sono stati pubblicati i risultati di un'indagine Eurobarometro che evidenzia quanto sia importante il benessere degli animali per gli europei e per gli italiani. Nello specifico un'ampia maggioranza di cittadini europei (84 per cento) e italiani (88 per cento) desidera che il benessere degli animali allevati a scopo alimentare sia maggiormente tutelato. Inoltre, la maggioranza degli europei (89 per cento) e degli italiani (91 per cento) è favorevole al divieto dell'allevamento di animali in gabbie singole;

il forte interesse dei cittadini per il tema del benessere degli animali, e in particolare l'avversione dell'opinione pubblica per il sistema di allevamento in gabbia, sono anche evidenti dal successo dell'Iniziativa

dei Cittadini Europei (ICE) *End the Cage Age*. Questa ICE, contenente la richiesta alla Commissione UE di vietare l'uso delle gabbie negli allevamenti, ha infatti raccolto 1,4 milioni di firme certificate di cittadini europei, di cui circa 90.000 italiani;

in risposta alla suddetta ICE, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione di sostegno e la Commissione europea ha dato riscontro positivo, impegnandosi formalmente a presentare una proposta legislativa per eliminare progressivamente l'uso delle gabbie negli allevamenti;

premesso, altresì, che:

a maggio 2022 l'indagine SWG-AISA ha rilevato che per i cittadini italiani il benessere degli animali all'interno degli allevamenti è un tema cruciale nella considerazione di uno sviluppo ambientale sostenibile, ma anche un elemento tenuto in considerazione dai consumatori nelle scelte di acquisto, specialmente per quanto riguarda le modalità di allevamento e il miglioramento della qualità di vita degli animali allevati,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria, di adottare tempestivamente misure, anche di carattere normativo, per reperire le risorse necessarie al fine di istituire un Fondo nazionale per la conversione a metodi di allevamento senza uso di gabbie con l'obiettivo di sostenere gli allevatori nella transizione a sistemi senza gabbie per galline, scrofe, conigli, vitelli e quaglie e a sistemi a stabulazione libera per vacche da latte.

G/926/13/5 (testo 2)

SIRONI, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Il Senato,

esaminato, il disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (AS926),

premesso che:

nell'attuale contesto geopolitico di forte instabilità, la concentrazione di Materie Prime Critiche in Paesi terzi rende sempre più urgente un investimento nella produzione domestica di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;

con 55,5 milioni di tonnellate prodotte a livello globale nel 2020 e una previsione di crescita al 2030 pari a 75 milioni di tonnellate, i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), da cui si

possono ricavare Materie Prime Critiche, rappresentano un'importante fonte alternativa di approvvigionamento. Diventa, quindi, strategico, migliorare il riciclo dei rifiuti tecnologici in Europa (maggior produttore di rifiuti elettronici, con una quantità pro capite pari a 16,2 kg), ma soprattutto in Italia se si considera che nel 2021 solo il 39,4 per cento di questi è stato riciclato correttamente, a fronte di un target europeo da raggiungere del 65 per cento. Lo stesso vale per pile e accumulatori, per cui il nostro Paese è tra gli ultimi classificati in Europa con il 43,9 per cento;

considerato che:

se l'Italia raggiungesse il tasso di raccolta dei *best performer* europei (70-75 per cento), si potrebbero recuperare 7,6 mila tonnellate di Materie Prime Critiche, pari all'11 per cento di quelle importate dalla Cina nel 2021;

con l'attuale tasso di raccolta, al 2025, rischiano di non essere recuperati circa 280 mila tonnellate, pari ad una perdita di 15,6 mila tonnellate di materie prime critiche;

evidenziato che:

l'aumento del tasso di raccolta dei RAEE genererebbe, inoltre, notevoli benefici ambientali, con una riduzione di quasi 1 milione di tonnellate di CO₂, che si tradurrebbero in benefici sociali per la comunità quantificabili in circa 208 milioni di euro;

la maggiore disponibilità di Materie Prime Critiche a sostegno dell'intera economia del Paese ridurrebbe il costo delle importazioni, generando un vantaggio economico pari a quasi 14 milioni di euro;

per centrare gli obiettivi europei di raccolta dei RAEE e ridurre la percentuale di rifiuti RAEE,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria, di:

1) favorire, nell'ambito delle proprie competenze, la realizzazione di « *ecopoint* » diffusi sull'intero territorio nazionale;

2) individuare meccanismi di controllo per contrastare i flussi paralleli di utilizzo dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;

3) incrementare anche mediante lo stanziamento di apposite risorse e nell'ambito della propria competenza, la capillarità dei centri di raccolta comunali distribuiti territorialmente in modo disomogeneo;

4) finanziare campagne informative finalizzate ad accrescere la consapevolezza dei cittadini ad adottare comportamenti virtuosi impron-

tati al riuso, al riutilizzo e al riciclo dei rifiuti di cui in premessa al fine di ridurre il conferimento in discarica degli stessi.

G/926/14/5 (testo 2)

MARTON, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 » (A.S. 926),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria, di adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a una graduale diminuzione delle spese per i sistemi di armamento, che insistono sul bilancio dello Stato, considerata la grave crisi economica e sociale in atto, conseguenza diretta della recente crisi energetica, al fine di non distrarre le risorse finanziarie necessarie a sostenere il tessuto sociale ed economico del Paese e a garantirne la ripresa.

G/926/15/5 (testo 2)

MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 » (A.S. 926),

premesso che:

la sicurezza nelle zone limitrofe alle stazioni delle grandi città italiane è un tema della massima importanza e viene percepito con crescente preoccupazione da parte dei cittadini, non solo dai residenti, ma anche soprattutto di chi le stazioni le vive da utente, viaggiatori e pendolari;

le cronache dell'ultimo anno descrivono un quadro estremamente grave circa la sicurezza all'interno delle stazioni e nelle immediate prossimità delle stesse di tutto il Paese;

basti citare i due principali snodi ferroviari nazionali, la stazione di Roma Termini e di Milano Centrale, che nonostante un'intensificazione dei controlli, vedono il permanere di situazioni di estrema criticità e pericolosità sociale,

impegna il Governo valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria, di prevedere un piano straordinario di controllo e sicurezza delle stazioni ferroviarie dei Capoluoghi di provincia e delle Città metropolitane, attraverso lo stanziamento di adeguate risorse per le forze dell'ordine e un aumento dell'organico assegnato alla polizia ferroviaria.

G/926/16/5 (testo 2)

MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 » (A.S. 926),

premesso che:

la sicurezza nelle zone periferiche dei centri, urbani, nelle stazioni delle grandi città e nelle aree urbane meno illuminate è un tema di massima importanza e viene percepito con preoccupazione dalla popolazione;

soprattutto la percezione di sentirsi sicuri tornando a casa, andando al lavoro, tornando dall'università è una necessità delle donne, che devono avere la possibilità di attraversare i centri urbani in sicurezza anche attraverso un'adeguata illuminazione pubblica,

impegna il Governo valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria, di promuovere di concerto con gli enti locali, una programmazione strutturale di interventi per la sicurezza urbana attraverso progetti di illuminotecnica per le aree urbane scarsamente illuminate.

G/926/17/5 (testo 2)

ROMEO, CLAUDIO BORGHI, DREOSTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 »;

premessi che:

l'articolo 67 del presente disegno di legge di bilancio prevede misure in materia di trattamento economico previdenziale e assistenziale della magistratura onoraria,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria, di estendere la possibilità di trattenimento in servizio volontario e a richiesta del personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981 n. 27 fino al compimento del settantatreesimo anno di età.

G/926/18/5 (testo 2)

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 » (A.S. 926),

premessi che:

sono sempre più frequenti gli eventi calamitosi che colpiscono tutto il territorio nazionale, anche la Sicilia è stata interessata da fenomeni alluvionali sia nel 2022 che nel corso del 2023;

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria, di incrementare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di almeno ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2024 la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al fine di assicurare gli interventi di messa in sicurezza sul territorio nazionale e garantire adeguate risorse alla Sicilia sud orientale colpita dagli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale nei mesi di novembre 2022 e di febbraio 2023.

G/926/19/5 (testo 3)

POTENTI, CLAUDIO BORGHI, DREOSTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026,

premesso che:

il Titolo XI reca misure in materia di calamità naturali ed emergenze, tra le quali agevolazioni per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'articolo 73 introduce credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

la Toscana è stata colpita da violente ondate di maltempo tra fine ottobre e inizio novembre che hanno provocato numerosi danni sul territorio ed enormi disagi alla popolazione;

l'evento alluvionale del 2 e 3 novembre u.s., che ha portato la Regione Toscana a proclamare lo stato di emergenza regionale e successivamente a chiedere quello nazionale, ha avuto conseguenze particolarmente drammatiche: sono decedute 8 persone, i fiumi sono straripati ed oltre 40 mila utenze sono rimaste senza corrente, inondate case e capannoni, allagati garage, uffici, cantine e magazzini, interrotte arterie strategiche come la Fi-Pi-Li, oltre ad aver registrato difficoltà di accesso ad ospedali e Pronto Soccorso della zona;

l'IRPET, l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana, ha stimato in circa 2,1 miliardi di euro il totale dei danni subiti da famiglie ed imprese;

ad oggi almeno 150 delle industrie colpite tra Prato, Pistoia, la Città metropolitana di Firenze e Lucca, sono inattive a causa dei danni, il che ne amplifica notevolmente gli impatti considerando che molte di esse sono parte di filiere produttive anche molto articolate,

ma danni importanti sono stati registrati anche in altre province della Toscana, con decine di famiglie sfollate e con danni imponenti a imprese e filiere strategiche, che rendono necessario l'estensione dello stato di emergenza anche alle province di Lucca e Massa se non all'intera regione, per tutelare tutti quei comuni che hanno subito ingenti danni alluvionali già precedentemente al giorno di emanazione dei decreti di emergenza,

impegna il Governo valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria, di estendere lo stato di emergenza a tutte le province interessate dagli eventi alluvionali di fine ottobre e del 2 e 3 novembre 2023 nella regione Toscana, prevedendo lo stanziamento urgente di risorse adeguate ad assicurare l'efficace e tempestiva attuazione di interventi a supporto delle esigenze delle popolazioni colpite, incluse misure per l'immediata sospensione degli oneri fiscali.

G/926/20/5 (testo 2)

MURELLI, CLAUDIO BORGHI, DREOSTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 »;

premessò che:

all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è stata prevista l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati inagibili ubicati nei comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012;

dopo alcune proroghe della norma, da ultimo, con l'articolo 1, comma 768, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si è disposta la proroga di tale esenzione fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023;

considerato che:

l'articolo 72 del presente disegno di legge, ai commi 5 e 6 affronta il tema del sisma del 2012, disponendo la proroga fino al 31 dicembre 2024 dello stato di emergenza e delle gestioni commissariali concernenti le attività di ricostruzione nelle regioni Emilia-Romagna e Lombardia, nonché l'autorizzazione di una spesa di 12,2 milioni di euro per l'anno 2024 per funzionamento, assistenza tecnica, contributo di autonomia sistemazione e assistenza alla popolazione e interventi sostitutivi relativi ai medesimi eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna;

nel medesimo articolo però manca la disposizione relativa all'esenzione IMU dei fabbricati inagibili ubicati nei comuni colpiti dal predetto sisma, non considerando che non tutto il patrimonio immobiliare è stato definitivamente ricostruito e reso agibile, tanto più alla luce della congiuntura economica dell'ultimo anno, legata, fra l'altro, all'incremento dei prezzi dei materiali e dell'energia, che ha necessariamente rallentato i lavori di ricostruzione,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria, di adottare ogni iniziativa di propria competenza finalizzata ad estendere l'esenzione dell'imposta municipale propria per i fabbricati inagibili ubicati nei comuni delle zone colpite dal sisma del 2012.

G/926/21/5 (testo 2)

PIROVANO, STEFANI, TOSATO, SPELGATTI, CLAUDIO BORGHI, DREOSTO

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 »,

premessi che:

l'articolo 88, comma 3, riduce le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023;

il comma 8 dispone che, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della *governance* economica europea, i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane;

il taglio previsto per i Comuni ha inevitabilmente delle ripercussioni sull'ordinaria gestione dell'amministrazione locale e aggrava situazioni già a rischio, come ad esempio la presa in carico dei minori nelle comunità in seguito a sentenze di affidamento. Il problema si pone per tutti i comuni, ma principalmente per quelli di piccole dimensioni, che sono condizionati dalle spese non programmabili per la tutela dei minori;

la realizzazione di servizi per i minori rappresenta un costo ingente per gli enti locali chiamati ad organizzare e gestire il sistema di protezione e cura dei bambini. Secondo alcune stime, in particolare, il costo che l'ente è tenuto a sostenere ammonta a circa 80-100 euro al giorno per ogni minore, il che significa circa 2.500-3.000 euro al mese. Ecco, quindi, che un ente locale è soggetto a costi che, nell'arco di un anno, ammontano a circa 30.000 euro per ogni minore, cifra che è tanto più difficile da gestire quanto maggiore è il numero di bambini nei cui confronti è disposta la forma di protezione;

per sostenere le attività di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati da parte dei comuni, l'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha istituito un Fondo (cap. 2353

dello Stato di previsione del Ministero dell'interno) che reca uno stanziamento di 186 milioni per il 2022. La gestione del Fondo, inizialmente affidata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stata trasferita (dall'articolo 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) al Ministero dell'interno, che provvede annualmente e nei limiti delle risorse di cui al citato Fondo, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

partendo dai dati pubblicati negli ultimi *report* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, calcolando una media annuale di 7.000 minori per un costo mensile di 2.500 euro ciascuno, il costo è di 210 milioni annui per i soli minori non accompagnati;

in capo ai comuni rimane quindi, una parte degli oneri sostenuti per i minori stranieri non accompagnati e l'intera copertura degli oneri per gli altri minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza. A fine 2019, il *report* presentato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha certificato la presenza sul territorio nazionale di 27.608 minori collocati fuori famiglia (al netto dei minori stranieri non accompagnati), di cui 13.555 bambini e ragazzi di minore età in affidamento familiare e 14.053 bambini accolti in servizi residenziali per minorenni. I bambini in affidamento familiare sono l'1,4 per mille della popolazione minorile residente in Italia. A livello economico, considerando circa 30.000 euro annui i costi per ogni ragazzo, per i soli ragazzi accolti in servizi residenziali, si stimano 420.000.000 a carico degli enti locali;

nel 2021 il Governo aveva istituito un fondo di 3 milioni nello stato di previsione del Ministero dell'interno (articolo 56-*quater* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106) per le spese sostenute dai comuni, con popolazione fino a 3.000 abitanti, per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria. La rilevazione condotta dal Ministero dell'interno al fine di modulare il riparto ha mostrato una dimensione certamente superiore (pari a circa 10 volte lo stanziamento);

non esiste un fondo stabile a sostegno di queste spese;

ma se da un lato le misure di allontanamento a scopo di tutela dei minori decise dai giudici comportano spese che gravano sui conti delle amministrazioni locali, allo stesso tempo le tariffe pagate alle strutture in cui i minori finiscono non sono sempre sufficienti per garantire un servizio adeguato. Gli *standard* delle strutture sono definiti singolarmente da ogni regione, cosa che aumenta la complessità del problema e le disparità da zona a zona. Inoltre negli ultimi anni l'intero processo di affido o di

collocamento in comunità è stato al centro di polemiche che hanno creato un generale clima di sfiducia, in particolare dal 2019 a partire dal grande clamore mediatico e politico intorno al « caso Bibbiano »,

Impegna il Governo valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

alla luce di quanto esposto in premessa, di mettere in atto ogni azione necessaria, anche di carattere economico, affinché sia prevista una compartecipazione dello Stato agli oneri sostenuti dai Comuni, con particolare riguardo a quelli di piccole dimensioni, per organizzare e gestire il sistema di accoglienza dei minori nelle comunità in seguito a sentenze di affidamento;

di prevedere un intervento normativo che renda obbligatoria da parte delle comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza che ricevono contributi pubblici per l'accoglienza dei minori, la presentazione annuale all'ente erogatore, in formato digitale, di un rendiconto dettagliato delle spese sostenute debitamente rappresentate e giustificate da idonea documentazione, oltre alle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni nel corso dell'anno.

G/926/22/5 (testo 2)

BEVILACQUA, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Il Senato,

in sede di esame del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026,

premesso che:

lo scorso 4 settembre il ministro per gli affari europei ha incontrato a Bruxelles i rappresentanti della commissione europea. Al centro dell'incontro il piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), in particolare la proposta di revisione dell'agenda e di integrazione del capitolo RepowerEu;

sette progetti da 16,7 milioni del Pnrr sono compromessi. Altri 28 interventi da 124,5 milioni, quasi la metà del totale, sono a rischio perché in ritardo rispetto alla tabella di marcia con inevitabili ripercussioni nei settori come l'edilizia scolastica, dei servizi sociali e dei beni confiscati, presentano, altresì, criticità sui tempi anche le opere fondamentali come quelle sulla costa sud e per il potenziamento della raccolta dei rifiuti;

considerato che:

i tagli riguardano i progetti di rigenerazione urbana (messa in sicurezza di edifici, piste ciclabili etc.) di circa 300 comuni il cui *target* per la realizzazione degli stessi è fissato al 2026;

i dati sugli appalti ANCE, su 2300 codici unici di progetto (CUP) circa la metà risulta già a bando per più del 70 per cento del valore dei fondi PNRR assegnati, 300 risultano già aggiudicati e i cantieri aperti. I tempi medi dichiarati dalle imprese (e dall'evidenza su opere precedenti) per completare un'opera dal bando al collaudo sono inferiori ai 600 giorni;

anche i piani urbani integrati (PUI) candidati al taglio hanno un *target* al 2026 e, come la rigenerazione urbana, sono addirittura in parte già i PUI sono piani complessi e riguardano 14 aree metropolitane (per esempio le piazze drenanti di Milano, la ristrutturazione dell'area della stazione di Bologna e del waterfront di Genova, le case popolari di Scampia). Ogni città metropolitana può avere uno o più PUI. In tal caso, su 610 CUP, la metà è già aggiudicata per più del 70 per cento del valore dei fondi. In questo caso il problema può essere il modo in cui è scritto il *target* (almeno un PUI per ogni città metropolitana è un *target* penalizzante);

considerato che:

l'articolo 88, comma 8, della legge di bilancio prevede che i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e le Regioni Sicilia e Provincia assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2024 al 2028. Il contributo richiesto ai comuni determina, inevitabilmente, una riduzione delle risorse che incide sulla realizzazione delle opere del PNRR, il contrario di quel che serve per finanziare il mantenimento futuro delle opere PNRR;

considerato, altresì, che:

nel quadro generale del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il recupero e la rigenerazione di edifici e territori urbani, con particolare attenzione alle periferie e aree interne del territorio italiano, vengono qualificati come obiettivi principali all'interno della missione 5, « Inclusion e coesione », componente 2 « Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore », investimento 2.1 « Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale », al fine di supportare l'inclusione soprattutto giovanile, nonché favorire la riduzione del degrado sociale e ambientale che rischiano di essere compromessi non solo dai ritardi in materia di PNRR ma anche dalla spending review che graverà sui comuni, le province e le città metropolitane,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria: di scongiurare che una grave mancanza di finanziamenti associati anche al contributo di finanza pubblica di cui all'articolo 88 comma 8 della legge di cui in premessa, possa precludere la realizzazione dei progetti di rigenerazione urbana già avviati nonché la possibilità di realizzare opere rilevanti per la ripresa di interi territori.

G/926/23/5 (testo 2)

ROMEO, CLAUDIO BORGHI, DREOSTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, A.S. 926,

premesso che:

l'articolo 88 del presente disegno di legge di bilancio prevede, al comma 8, un contributo alla finanza pubblica a carico degli enti locali delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna di 250 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2028;

La disposizione esclude espressamente dal perimetro degli enti locali tenuti a contribuire al concorso alla finanza pubblica gli enti locali in dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 244 del TUEL (decreto legislativo n. 267 del 2000) o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo 243-*bis* del TUEL, alla data del 1° gennaio 2024, o che abbiano sottoscritto, gli accordi per il ripiano del disavanzo di amministrazione e il rilancio degli investimenti, dai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore a 700 euro o per il ripiano del disavanzo di amministrazione, dai comuni capoluogo di provincia con disavanzo pro-capite superiore a 500 euro;

considerato che:

la misura appare disincentivante sul piano della gestione efficiente ed efficace degli enti che non presentano disavanzi ma al contrario dimostrano buona amministrazione e responsabilità di spesa, oltreché determinare un precedente per l'applicazione di queste disposizioni di esclusione anche in altri comparti di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici;

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria, di riconsiderare gli enti di cui sopra all'interno della platea dei soggetti coinvolti dal contributo alla finanza pubblica di cui al presente articolo

G/926/24/5 (testo 2)

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Il Senato,

in sede di esame del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

premesso che:

l'articolo 10, comma 3, prevede che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale sono incrementati a decorrere dal 2024 sulla base dei criteri di cui al comma 1;

l'articolo 10, comma 5, prevede che per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 comprendono anche i riconoscimenti finalizzati a valorizzare la specificità medico-veterinaria, infermieristica e dell'altro personale secondo specifiche indicazioni da individuarsi nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

considerato che:

la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) all'articolo 1, comma 409, prevede che ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è riconosciuta, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 335 milioni di euro, un'indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale;

l'articolo 1, comma 409 della legge n. 178/2020, evidenzia una criticità in quanto pur appartenendo alla medesima classe di laurea, avendo svolto lo stesso percorso formativo ed essendo posti nello stesso

inquadramento, gli operatori delle professioni sanitarie ostetriche sono esclusi dall'applicazione dell'indennità di specificità infermieristica;

l'articolo 1, comma 414, della legge n. 178/2020 stabilisce che al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo nelle attività direttamente finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute, ai dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio-sanitari è riconosciuta, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 100 milioni di euro, un'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute, da riconoscere con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria, di prevedere, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, che per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui all'articolo 10, comma 3, non comprendano le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e di stabilire che a decorrere dal 1° gennaio 2024 l'indennità di cui all'articolo 1, comma 409 della legge n. 178 del 2020 sia attribuita, nella stessa misura e disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità – triennio 2019-2021 per il personale infermieristico, anche agli operatori di professione sanitaria ostetrica.

G/926/25/5 (testo 2)

NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria: di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 4.0.14.

G/926/27/5 (testo 2)

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 3.10.

G/926/28/5 (testo 2)

MANCA, LORENZIN, NICITA, MISIANI, MIRABELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 926 recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 »,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 3.17.

G/926/29/5 (testo 2)

MANCA, LORENZIN, NICITA, MISIANI, RANDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 926 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 4.6.

G/926/30/5 (testo 2)

MANCA, NICITA, LORENZIN, MISIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 » (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 4.0.19.

G/926/31/5 (testo 2)

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 » (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 5.8.

G/926/32/5 (testo 2)

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 » (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 6.14.

G/926/33/5 (testo 2)

MANCA, LORENZIN, NICITA, MISIANI, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 » (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 9.0.10.

G/926/34/5 (testo 2)

MANCA, NICITA, MISIANI, LORENZIN, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 » (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 10.0.8.

G/926/35/5 (testo 2)

LORENZIN, NICITA, MISIANI, MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 » (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 56.0.24.

G/926/36/5 (testo 2 [RC])

LORENZIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 » (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria: di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 56.0.25.

G/926/37/5 (testo 2)

MANCA, NICITA, LORENZIN, MISIANI, MARTELLA, BASSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria: di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 11.44.

G/926/38/5 (testo 2)

MANCA, TAJANI, FURLAN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria: di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 16.0.14.

G/926/39/5 (testo 2)

MANCA, MIRABELLI, MALPEZZI, MISIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria: di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 18.5.

G/926/40/5 (testo 2)

MANCA, VERINI, FINA, D'ELIA, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria: di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 18.15.

G/926/41/5 (testo 2)

MANCA, SENSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria: di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 20.0.1.

G/926/42/5 (testo 2)

MANCA, LORENZIN, NICITA, MISIANI, CRISANTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria: di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 23.15 (testo 2).

G/926/43/5 (testo 2)

MANCA, TAJANI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria: di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 23.32.

G/926/44/5 (testo 2)

MANCA, MARTELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria: di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 24.3.

G/926/45/5 (testo 2)

MANCA, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria: di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 24.7.

G/926/46/5 (testo 2)

MANCA, LORENZIN, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria:

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 24.0.1.

G/926/47/5 (testo 2)

MANCA, NICITA, LORENZIN, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 » (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria:

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 25.1.

G/926/48/5 (testo 2)

MANCA, BASSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria:

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 27.0.8.

G/926/49/5 (testo 2)

MANCA, RANDO, VERINI, MIRABELLI, VALENTE, BAZOLI, ROSSOMANDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria:

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 28.7.

G/926/50/5 (testo 2)

MANCA, MISIANI, NICITA, BASSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria:

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 34.0.6.

G/926/51/5 (testo 2)

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, MARTELLA, BASSO, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria:

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate negli emendamenti 34.0.13, 34.0.13 e 34.0.14.

G/926/52/5 (testo 2)

MANCA, CAMUSSO, MISIANI, FURLAN, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria:

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 35.0.7 (testo 2).

G/926/53/5 (testo 2)

MANCA, LORENZIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria:

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 39.4.

G/926/54/5 (testo 2)

MANCA, PARRINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria:

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 39.42.

G/926/55/5 (testo 2)

LORENZIN, SENSI, MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria:

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 39.0.42.

G/926/56/5 (testo 2)

MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria:

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 40.0.26.

G/926/57/5 (testo 2)

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria:

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 41.0.3.

G/926/58/5 (testo 2)

MANCA, MALPEZZI, DELRIO, D'ELIA, SENSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria:

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 41.0.6.

G/926/59/5 (testo 2)

MANCA, LORENZIN, MISIANI, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 926 recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 »

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria:

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 42.1.

G/926/60/5 (testo 2)

MANCA, ZAMBITO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 » (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria:

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 45.0.11.

G/926/61/5 (testo 2)LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA, ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, BOC-
CIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 » (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria:

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 48.0.16.

G/926/62/5 (testo 2)

MANCA, ALFIERI, GIACOBBE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria:

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 49.5.

G/926/63/5 (testo 2)

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA, ALFIERI, GIACOBBE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria:

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 49.6.

G/926/64/5 (testo 2)

LORENZIN, MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria:

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 50.23.

G/926/65/5 (testo 2)

MANCA, BASSO, MISIANI, NICITA, LORENZIN, MARTELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 051.5.

G/926/66/5 (testo 2)

MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 52.4.

G/926/67/5 (testo 2)

MANCA, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 52.23.

G/926/68/5 (testo 2)

MANCA, LORENZIN, NICITA, MISIANI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 52.37.

G/926/69/5 (testo 2)

MANCA, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 54.8.

G/926/70/5 (testo 2)

MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 54.16.

G/926/71/5 (testo 2)

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, TAJANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 54.17.

G/926/72/5 (testo 2)

MANCA, LORENZIN, MARTELLA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 54.32.

G/926/73/5 (testo 2)

MANCA, MALPEZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 54.41.

G/926/74/5 (testo 2)

MANCA, MARTELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 54.53.

G/926/75/5 (testo 2)

MANCA, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, BASSO, FINA, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 54.70.

G/926/76/5 (testo 2)

LORENZIN, MANCA, MALPEZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 54.0.108.

G/926/77/5 (testo 2)

MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 54.0.119.

G/926/78/5 (testo 2)

MANCA, FURLAN, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 55.0.3.

G/926/79/5 (testo 2)

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BASSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 55.0.15

G/926/80/5 (testo 2)

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 57.0.6.

G/926/81/5 (testo 2)

LORENZIN, MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 59.2.

G/926/82/5 (testo 2)

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, CAMUSSO, RANDO, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 60.0.16.

G/926/83/5 (testo 2)

MALPEZZI, LORENZIN, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 61.3.

G/926/84/5 (testo 2)

MANCA, CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 61.0.18.

G/926/85/5 (testo 2)

MANCA, D'ELIA, MISIANI, CRISANTI, LORENZIN, NICITA, RANDO, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 61.0.21.

G/926/86/5 (testo 2)

MANCA, MARTELLA, CASINI, MALPEZZI, FRANCESCHELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 62.23.

G/926/87/5 (testo 2)

LORENZIN, MANCA, MALPEZZI, D'ELIA, MISIANI, CRISANTI, NICITA, RANDO, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 62.0.7.

G/926/88/5 (testo 2)

MAGNI, DREOSTO, PATTON, MANCA, PATUANELLI, PAITA, GELMETTI, LOTITO, BORGHESE

Il Senato,

in sede di esame dell'atto senato 926, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 »,

premesso che:

il Titolo V del provvedimento prevede disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali;

le tematiche relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro rivestono particolare importanza nel nostro ordinamento;

nel 2022 sono stati denunciati all'INAIL circa 703.400 infortuni sul lavoro, vale a dire 139 mila in più rispetto ai 564.400 del 2021, con un incremento del 24,6 per cento. Tale aumento è dovuto, in parte, alla crescita dei contagi da Covid-19 in ambito lavorativo, che sono passati dai circa 49 mila del 2021 ai 120 mila del 2022 (+71.000 casi), ma altrettanto pesante è stata anche la crescita degli infortuni « tradizionali » (+68.000 casi);

per quanto attiene agli infortuni con esito mortale, le denunce sono state 1.208, con un decremento del 15,2 per cento rispetto alle 1.425 del 2021. Tale contrazione è legata interamente ai decessi causati dal contagio da Covid-19, passati dagli oltre 230 casi del 2021 agli 8 casi del 2022.

da poco sono stati diffusi dall'INAIL, anche i dati riferiti ai primi otto mesi del 2023: 383.242 le denunce di incidenti sul lavoro, di cui 657 mortali;

al riguardo, non può non rivestire fondamentale importanza avviare iniziative per la diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro nelle scuole, anche avvalendosi dell'apporto esperienziale delle vittime di incidenti sul lavoro e malattie professionali o loro familiari superstiti in qualità di Testimonial certificati;

altrettanto importante è il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, rispetto al quale appare necessario incrementare la dotazione annuale, estendendone l'accessibilità anche ai conviventi di fatto ed alle persone unite civilmente al lavoratore;

agli invalidi del lavoro e alle vittime di malattie professionali è riconosciuto, da parte dell'INAIL, l'assegno di incollocabilità, una particolare prestazione integrativa legata all'impossibilità di accedere al reinserimento lavorativo attraverso il collocamento mirato riservato alle persone con disabilità; tale assegno è, dunque, un'ulteriore forma di sostegno a fronte di un danno gravissimo che la persona ha subito nell'esercizio della propria attività lavorativa;

per ottenere l'Assegno è richiesta un'età non superiore ai limiti previsti per l'assunzione obbligatoria, attualmente 65 anni, età oltre la quale il beneficio cessa di essere erogato; tale limite non è stato tuttavia coordinato con gli adeguamenti dell'età pensionabile intervenuti nel corso del tempo, per effetto dei quali l'età limite per il diritto all'assegno dovrebbe essere elevata a 67 anni, al fine di non lasciare privi di tutela coloro che non hanno ancora raggiunto il diritto alla pensione;

tale discrasia andrebbe certamente sanata, adeguando i limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogato dall'Inail;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, emanato in base all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011, ha introdotto una nuova definizione di «reddito disponibile» ai fini del calcolo dell'ISEE, che ha ricompreso anche prestazioni esenti da imposizione fiscale riconosciute a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia. Contro tale disposizione è stato presentato ricorso al TAR del Lazio che, nel febbraio del 2015, ha dichiarato parzialmente illegittimo il Regolamento, annullando l'articolo 4, comma 2, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, nella parte in cui ha incluso, tra i dati da considerare ai fini ISEE, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti da soggetti portatori di disabilità;

alla pronuncia del TAR è seguito V appello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del Lavoro e dell'Economia e Fi-

nanze, sul quale si è definitivamente pronunciato il Consiglio di Stato, con sentenza depositata il 29 febbraio 2016, confermando quanto stabilito in primo grado e ribadendo alcuni principi di assoluta rilevanza: quanto all'inclusione tra i trattamenti fiscalmente esenti di quelli aventi natura indennitaria, i giudici amministrativi ricordano che l'ordinamento pone tali prestazioni a compensazione di una oggettiva situazione di svantaggio, anche economica, che ricade sulla persona con disabilità e sulla sua famiglia, includerli, quindi, in una qualunque nozione di reddito, anche ampia e tecnica come quella proposta dalle amministrazioni appellanti, si pone in netto contrasto con la loro natura;

se di indennità o di risarcimento si tratta, né l'una né l'altro possono essere considerati come reddito, in quanto ne difetta un valore aggiunto, ossia la remunerazione di uno o più fattori produttivi; è indiscutibile, secondo i giudici, che tali prestazioni non sono finalizzate alla remunerazione, né all'accumulo di patrimonio personale, ma alla compensazione di una minore capacità di reddito e a ristabilire una parità « morale e competitiva » tra disabile e non disabile. In via transitoria l'articolo 2-sexies del decreto legge 26 marzo 2016, n. 42, come convertito dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, ha quindi introdotto una nuova modalità di calcolo dell'indicatore relativo ai nuclei familiari con componenti con disabilità, in attesa che vengano adottate le opportune modifiche al regolamento volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, che ad oggi non sono state ancora emanate;

dalla legislazione vigente restano, invece, esclusi e penalizzati i nuclei familiari che percepiscono una rendita INAIL ai superstiti, in quanto il trattamento non è attribuito in funzione di una condizione di disabilità e non può quindi beneficiare dell'esclusione operata dal Consiglio di Stato. Le rendite ai superstiti, pertanto, pur non essendo soggette a tassazione IRPEF, devono essere dichiarate nel reddito rilevante ai fini del calcolo dell'ISEE, con grave danno delle famiglie che hanno perso un proprio congiunto e devono trovarsi a fronteggiare situazioni spesso delicate anche dal punto di vista economico. Va rilevato infatti che l'assunzione delle rendite e delle indennità risarcitorie nell'ambito della determinazione dell'ISEE potrebbe essere ostativa all'ottenimento di alcune prestazioni sociali e assistenziali, e ne pregiudicherebbe la funzione precipua attribuita dall'ordinamento giuridico;

non può, dunque, non apparire, urgente prevedere l'esclusione della rendita ai superstiti INAIL dal reddito rilevante ai fini ISEE;

appare, altresì, necessario ed urgente rafforzare le misure a tutela delle vittime dell'amianto e dei tumori professionali, nonché per la ricerca clinica e la realizzazione di centri per la cura del mesotelioma,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria:

di prevedere stanziamenti congrui per la diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro nelle scuole;

di incrementare di risorse adeguate, almeno di 15.000.000 di euro all'anno, la dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, estendendone l'accessibilità anche ai conviventi di fatto ed alle persone unite civilmente al lavoratore;

di intervenire, a livello normativo:

1) per adeguare e coordinare i limiti di età per l'ottenimento dell'assegno di incollocabilità dell'INAIL, da parte degli invalidi del lavoro e delle vittime di malattie professionali, con gli adeguamenti dell'età pensionabile intervenuti nel corso del tempo, per effetto dei quali l'età limite per il diritto all'assegno dovrebbe essere elevata a 67 anni, al fine di non lasciare privi di tutela coloro che non hanno ancora raggiunto il diritto alla pensione;

2) per prevedere l'esclusione della rendita ai superstiti INAIL dal reddito rilevante ai fini ISEE;

di rafforzare le misure a tutela delle vittime dell'amianto e dei tumori professionali, in particolare aumentando la dotazione del relativo fondo e sostenendo la ricerca clinica rispetto alla cura degli stessi con una dotazione destinata anche ad incrementare il Fondo Oncologico Nazionale per la sezione dei tumori professionali.

G/926/89/5 (testo 2)

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 18.0.2.

G/926/90/5 (testo 2)

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 34.0.54.

G/926/91/5 (testo 2)

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 34.0.57 (testo 2).

G/926/92/5 (testo 2)

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 50.0.69.

G/926/93/5 (testo 2)

NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 55.25.

G/926/94/5 (testo 2)

MANCA, MALPEZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 64.7.

G/926/95/5 (testo 2)

MANCA, VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 67.25.

G/926/96/5 (testo 2)

MANCA, VERINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 72.3.

G/926/97/5 (testo 2)

MANCA, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 72.10.

G/926/98/5 (testo 2)

MANCA, PARRINI, FRANCESCHELLI, ZAMBITO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 72.0.4.

G/926/99/5 (testo 2)

MANCA, FRANCESCHELLI, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA, PARRINI, ZAMBITO, LOSACCO, VERDUCCI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 73.30.

G/926/100/5 (testo 2)

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, FURLAN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 79.10.

G/926/101/5 (testo 2)

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 79.0.38.

G/926/102/5 (testo 2)

MANCA, PARRINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 80.0.17.

G/926/103/5 (testo 2)

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, MALPEZZI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 84.0.6.

G/926/104/5 (testo 2)

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, MELONI, FURLAN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 85.28.

G/926/105/5 (testo 2)

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, MELONI, FURLAN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 85.29 (testo 2).

G/926/106/5 (testo 2)

MANCA, LORENZIN, NICITA, MISIANI, FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 88.5.

G/926/107/5 (testo 2)

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 88.20.

G/926/108/5 (testo 2)

DURNWALDER, PATTON, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria,

di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 32.0.9.

G/926/109/5 (testo 2)

DURNWALDER, PATTON, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, nel rispetto della normativa eurounitaria,

di attuare, nel primo provvedimento utile e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, quanto previsto dall'emendamento 54.83.

G/926/112/5 (testo 2)

DURNWALDER, PATTON, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 926 recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 »,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, nel rispetto della normativa eurounitaria, di attuare, nel primo provvedimento utile e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, quanto previsto dall'emendamento 57.1.

G/926/113/5 (testo 2)

DURNWALDER, PATTON, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 926 recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 »,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, nel rispetto della normativa eurounitaria, di attuare, nel primo provvedimento utile e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, quanto previsto dall'emendamento 75.3.

G/926/114/5 (testo 2)

DURNWALDER, PATTON, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 926 recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 »,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, nel rispetto della normativa eurounitaria, di attuare, nel primo provvedimento utile e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, quanto previsto dall'emendamento 75.4.

G/926/115/5 (testo 2)

MUSOLINO

Il Senato,

premessi che:

in sede di esame del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

i disagi derivanti dalla insularità pregiudicano significativamente le strutture sanitarie e sociosanitarie, che spesso si trovano in condizioni di carenza di personale;

appare fondamentale garantire la presenza del personale sanitario nei presidi sanitari su tutto il territorio nazionale, ivi incluso nelle isole, posto che anche il sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione impone alla Repubblica di riconoscere « le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità »;

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria:

di adottare le iniziative necessarie al fine di incentivare la presa di servizio, la permanenza e il trasferimento del personale sanitario e socio-sanitario nei territori insulari, anche al fine di compensare adeguatamente i disagi dovuti agli spostamenti da e verso i predetti territorio.

G/926/116/5 (testo 2)

MUSOLINO

Il Senato,

premessi che:

in sede di esame del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

l'Azienda sanitaria provinciale di Messina (di seguito, ASP Messina) nell'anno 2001 ha istituito presso l'Ospedale di Taormina un Centro Pediatrico comprensivo di tre Unità operative complesse di Cardiologia, Cardiocirurgia ed Anestesia con terapia intensiva con le seguenti dotazioni:

- Anestesia, Rianimazione Cardiocirurgica e Sala Operatoria: 4 posti letto, 1 primario, 9 dirigenti medici, 1 capo sala e 18 infermieri;

- Cardiocirurgia pediatrica: 8 posti letto, 1 primario, 4 dirigenti medici, 1 capo sala e 14 infermieri;

- Cardiologia pediatrica: 6 posti letto, 1 primario, 6 dirigenti medici, 1 capo sala (condiviso con il reparto di Cardiocirurgia) e 18 infermieri;

l'ASP Messina rappresenta un vero e proprio presidio per la tutela del diritto alla salute in tutto il territorio, ottenendo anche, nel 2022, il prestigioso riconoscimento «ELSO Award for Excellence» per l'assistenza meccanica di circolo prestata dal Centro cardiologico pediatrico;

lo scorso anno l'ARNAS Civico di Palermo ha affidato all'Istituto San Donato Milanese il compito di erogare il servizio di assistenza medica infermieristica di supporto all'Unità operativa complessa di Cardiocirurgia pediatrica – all'uopo costituita – attraverso la previsione della presenza *in loco*, per soli due giorni ogni quindici, di una *equipe* chirurgica composta da un primario di cardiocirurgia, un secondo operatore cardiocirurgo, un cardioanestesista ed un tecnico perfusionista, per l'attività chirurgica in elezione;

tale affidamento, infatti, fa seguito alla missiva della Regione inviata all'ASP Messina, con cui si è risposto alla richiesta di rinnovo della suddetta convenzione con l'IRCCS Bambino Gesù affermando che la programmazione ospedaliera vedrà transitare le funzioni di cardiocirurgia pediatrica all'ARNAS Civico di Palermo;

la cessazione dell'operatività dell'ASP Messina in ragione dell'attivazione dei corrispondenti presidi di Cardiocirurgia pediatrica dell'ARNAS Civico di Palermo non rappresenta una soluzione percorribile, anche

in ragione delle diverse attività che verrebbero garantite dai due presidi sanitari;

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria:

di adottare le iniziative necessarie volte a garantire la piena operatività del reparto di cardiocirurgia pediatrica dell'Ospedale di Taormina, quale polo sanitario indispensabile e d'eccellenza, al fine di assicurare ai territori interessati la piena tutela del diritto fondamentale alla salute secondo criteri di efficacia, efficienza e prossimità.

G/926/117/5 (testo 2)

SCALFAROTTO

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

i settori della moda e del design italiani rappresentano un'eccellenza indiscussa a livello globale;

appare fondamentale sostenere gli investimenti in un comparto che, tradizionalmente, garantisce crescita e occupazione al nostro Paese, soprattutto in una fase in cui l'inflazione ha inciso profondamente sulle prospettive industriali del settore;

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria:

di adottare le iniziative legislative necessarie a rafforzare il credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica innovative nei settori tessili, della moda, dell'oreficeria e dell'arredo, nonché per finanziarie programmi e interventi di transizione ecologica e digitale nei rispettivi settori.

G/926/118/5 (testo 2)

SCALFAROTTO

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

il credito d'imposta Formazione 4.0 rappresenta uno strumento fondamentale per sostenere il rafforzamento delle piccole, medie e grandi imprese sul piano della formazione dei dipendenti e del rafforzamento delle *skill* aziendali;

tale forma di incentivazione, nel corso degli anni, ha dimostrato la bontà e la capacità di generare valore aggiunto degli investimenti nel cd. capitale umano, sortendo effetti sia sul piano dei livelli di produzione che su quello della crescita;

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria:

di adottare le iniziative necessarie volte a rendere strutturale e rafforzare il credito d'imposta Formazione 4.0.

G/926/119/5 (testo 2)

FREGOLENT

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

l'Art bonus è un credito di imposta pari al 65 per cento (da ripartire in tre quote annuali) riconosciuto a tutti i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro per realizzare interventi di: manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (es. musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali), delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrale, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti; realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;

ad oggi, le erogazioni liberali che accedono al predetto beneficio sono esclusivamente quelle rivolte in favore del patrimonio di proprietà pubblica: sono infatti escluse dall'Art bonus le erogazioni liberali effet-

tuare in favore di un bene culturale, se questo è di proprietà privata anche senza fini di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;

tale scelta appare ingiustificata alla luce del carattere organico e inscindibile del patrimonio culturale della Nazione, che non può vivere discriminazioni di sorta in ragione della natura del titolare del bene culturale;

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria:

di adottare le iniziative legislative necessarie volte a estendere l'Art bonus alle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di istituti culturali e fondazioni private e dei musei e archivi storici d'impresa, costituiti e continuativamente operanti da almeno dieci anni e che abbiano come scopo la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale.

G/926/120/5 (testo 2)

FREGOLENT

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, ad oggi, vengono assoggettati a un regime peculiare per quanto concerne l'affidamento, la progettazione e la realizzazione di lavori;

tale regime rappresenta un aggravio tanto per i predetti enti quanto per le imprese;

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria:

di uniformare le procedure di affidamento, progettazione e realizzazione di lavori previste per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti al fine di equiparare gli stessi ai soggetti pubblici ordinariamente assoggettati alla disciplina del codice degli appalti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

G/926/121/5 (testo 2)

PAlTA

Il Senato,

premessò che:

in sede di esame del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

il credito d'imposta Industria 4.0 rappresenta uno strumento fondamentale di politica industriale, capace di assicurare competitività e prospettiva al tessuto produttivo del Paese;

la sua disciplina, oggetto di numerosi e reiterati interventi nel corso degli anni, richiede oggi un sostanziale adeguamento verso quella che viene definita la « quinta rivoluzione industriale », che si sostanzia nell'implementazione – nei processi produttivi – di tecnologie avanzate di intelligenza artificiale, di cybersicurezza, di tecnologie *blockchain* e di automazione innovativa dei processi organizzativi;

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria:

quali iniziative intende adottare per rafforzare il credito d'imposta di cui in premessa secondo le caratteristiche dell'Industria 5.0, al fine di incentivare l'implementazione di tecnologie avanzate di intelligenza artificiale, di cybersicurezza, di tecnologie *blockchain* e di automazione innovativa dei processi organizzativi.

G/926/122/5 (testo 2)

PAlTA

Il Senato,

premessò che:

in sede di esame del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

il « Bonus Cultura » o « 18App » era un *voucher* di 500 euro per l'acquisto di « prodotti culturali » destinato alle giovani e ai giovani al raggiungimento della maggiore età, inserito per la prima volta nella legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 979-980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) e volto a promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale attraverso e la fruizione di attività cultu-

rali come teatro, cinema, musei, mostre ed eventi culturali, spettacoli dal vivo, nonché l'acquisto di musica registrata, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici, corsi di musica, teatro lingua straniera e l'accesso a monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali;

tale misura venne introdotta a seguito degli attentati terroristici di Parigi del 13 novembre 2015 e della strage del Bataclan, al fine dare una risposta chiara e definita: ad ogni euro investito dallo Stato per la sicurezza avrebbe dovuto fare eco un euro investito per la cultura, nella consapevolezza che la risposta all'estremismo, alla radicalizzazione, al terrorismo e alle criminalità sia di tipo culturale oltre che securitario;

le risorse finanziarie per 18App sono state stanziare di anno in anno per un totale di 290 milioni di euro annui dal 2016 al 2018; la predetta dotazione finanziaria è stata ridotta a 240 milioni di euro nel 2019 (con l'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) e a 190 milioni di euro nel 2020 (articolo 1, commi 357-258, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 183, comma 11-ter del decreto-legge n. 34 del 2020), per poi essere parzialmente reintegrata nel 2021 con 220 milioni di euro (articolo 1, comma 576 e 611 della legge 30 dicembre 2020, n. 178);

a decorrere dall'anno 2021 sono stati stanziati 230 milioni di euro annui, rendendo strutturale e permanente tale importante misura, che faceva proprio l'obiettivo della Repubblica di promuovere lo sviluppo della cultura (articolo 9 della Costituzione), favorire lo sviluppo della personalità delle giovani e dei giovani sia come singoli sia nelle formazioni sociali in cui si esprimono (articolo 2), sia di garantire parità di *chances* rimuovendo gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che limitano la libertà e l'eguaglianza degli stessi, impedendone pieno sviluppo e partecipazione alla vita del Paese (articolo 3);

in media oltre il 70 per cento delle risorse stanziare per la misura è stato speso per l'acquisto di libri e circa l'85 per cento degli aventi diritto ha fatto ricorso a 18App utilizzando il relativo *voucher* nei 6.400 esercizi convenzionati, dando anche stimolo e impulso alla riscoperta di realtà imprenditoriali del mondo culturale che sono radicate e presenti sul territorio da decenni;

secondo le stime, circa un libro su dieci di quelli venduti ogni anno in Italia è stato acquistato grazie a 18App, comportando un sensibile aumento dei lettori nella fascia d'età 18-21 anni: dalla sua istituzione al 2021 si sono registrati a 18App circa 2,5 milioni di ragazze e ragazzi, che hanno speso più di un miliardo di euro, di cui l'83 per cento per i libri, con effetti significativi su tutta la relativa filiera culturale;

anziché sviluppare dette virtualità in vista di un rafforzamento di 18App per renderla valida su tutto il territorio europeo, il comma 630

dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, introdotto durante l'esame in prima lettura alla Camera, ha sostituito detta misura con due *card*: la Carta della cultura giovani e la Carta del merito, la prima destinata a soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro al compimento del diciottesimo anno di età, la seconda rivolta ai neomaggiorenni che abbiano conseguito almeno 100 centesimi al diploma di maturità;

dette *card* sono state istituite a decorrere dall'anno 2023, con un limite di spesa fortemente ridotto (pari a 190 milioni di euro) e a decorrere dall'anno 2024, quindi defianziando la misura totalmente per un'intera annualità (il 2023) e riducendone gli stanziamenti per gli anni successivi;

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria:

di adottare le iniziative necessarie per reintegrare gli stanziamenti previsti per la 18App, nonché per ripristinare il suo carattere universale al fine di garantire il più ampio accesso possibile a una misura fondamentale per la crescita personale delle giovani generazioni, che proprio attraverso il contatto con la cultura possono interagire con i valori fondanti del nostro ordinamento democratico e pluralista.

G/926/123/5 (testo 2)

PAITA

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, ha introdotto il regime speciale per i lavoratori « impatriati », il quale consiste nella detassazione della quasi totalità degli emolumenti maturati da lavoratori italiani che sono stati almeno due anni all'estero e si impegnano a tornare e restare in Italia per almeno due anni;

tale detassazione si applica per quattro anni (cinque se si ha un figlio), prorogabili di ulteriori cinque se il cittadino che rientra in Italia acquista un'immobile da adibire ad uso residenziale, anche se gli per gli ulteriori cinque anni si prevede una detassazione in misura ridotta;

il Governo si è proposto di modificare profondamente detto impianto, stabilendo una detassazione Irpef del 50 per cento dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, entro il limite di 600.000 euro al ricorrere di specifiche condizioni, tra cui l'alta qualificazione dei lavoratori impatriati. Le agevolazioni si applicano nel periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato e nei quattro periodi d'imposta successivi. Tale misura è limitata ai cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e, ove non siano iscritti alla stessa Anagrafe, a quelli che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi, per il triennio di permanenza all'estero. Il nuovo regime si applica a coloro che conseguono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024;

rispetto al vigente regime:

l'ammontare detassato è abbassato dal 70 al 50 per cento;

il regime agevolato si applica solo ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché da lavoro autonomo;

viene introdotto un limite di reddito pari a 600.000 euro per fruire delle predette agevolazioni;

sono stabilite condizioni più stringenti per l'accesso all'agevolazione, tra cui l'elevata qualificazione dei lavoratori e un periodo più lungo di residenza fiscale all'estero nonché di permanenza in Italia dopo il rientro;

non è previsto il prolungamento dell'agevolazione in specifiche situazioni familiari o patrimoniali;

non viene riproposta la maggiorazione dell'agevolazione (detassazione del 90% del reddito) per i lavoratori impatriati che si trasferiscono nelle regioni del Mezzogiorno.

tali modifiche appaiono del tutto incoerenti con la *ratio* e la finalità della misura in questione, che si proponeva proprio di riportare nel Paese il prezioso capitale umano disperso nel corso dei decenni, con indubbi benefici per la finanza pubblica e l'economia grazie al « rientro » delle risorse finanziarie che questo accompagnano e che, altrimenti, sarebbe rimasto confinato a promuovere la crescita economica e sociale in paesi esteri;

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria:

di adottare le iniziative necessarie volte a confermare l'attuale regime speciale per i lavoratori impatriati (cd. rientro dei cervelli), tutelando le aspettative di tutti quei lavoratori che si proponeva di rientrare in Italia e che si troveranno pregiudicati dalle modifiche prospettate.

G/926/124/5 (testo 2)

SBROLLINI, ENRICO BORGHI, PAITA, FREGOLENT, MUSOLINO, SCALFAROTTO

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

l'articolo 40 del disegno di legge istituisce, all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, con una dotazione di 231.807.485 euro annui;

tale dotazione annua corrisponde all'importo complessivo delle dotazioni annue dei Fondi che vengono abrogati dal successivo comma 2 e cioè: il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, il Fondo per l'assistenza all'autonomia ed alla comunicazione degli alunni con disabilità, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare ed il Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia;

le suddette risorse appaiano del tutto insufficienti e soprattutto non ricomprendono a pieno le priorità individuate dalla legge 23 marzo 2023, n. 33:

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria:

di individuare le risorse necessarie per finanziare un Fondo anziani non autosufficienti che possa assicurare alle priorità di cui alla legge 23 marzo 2023, n. 33, risorse adeguate e sufficienti per finanziare tutti gli interventi e le attività previsti.

G/926/125/5 (testo 2)

SBROLLINI

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

l'articolo 2, comma 5, del disegno di legge dispone l'incremento di 50 milioni per il 2024 del Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti, in considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico;

tale incremento, previsto per una sola annualità, rischia di pregiudicare il funzionamento del fondo, di cui appare fondamentale prevede un finanziamento pluriennale anche al fine di ottimizzarne l'operatività e assicurarne la capienza;

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria:

di rifinanziare, nei prossimi provvedimenti utili, il Fondo nazionale indigenti anche per le annualità successive al 2024.

G/926/126/5 (testo 2)

PAITA

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

l'aumento dell'inflazione ha avuto effetti dirompenti sulle capacità finanziarie delle famiglie e in particolare di quelle non titolari di una abitazione di proprietà;

appare indispensabile assicurare il diritto all'abitazione anche attraverso forme di sostegno alle locazioni, soprattutto per quanto attiene alle fasce più vulnerabili rispetto all'andamento dei prezzi;

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria:

di rafforzare il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione al fine di assicurare un sostegno economico alle famiglie meno abbienti in difficoltà nel pagamento del canone di locazione, prevedendo specifiche misure di sostegno anche per i lavoratori che cambiano sede di lavoro.

G/926/127/5 (testo 2)

ENRICO BORGHI, PAITA

Il Senato,

premessi che:

in sede di esame del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

il rafforzamento delle realtà produttive rappresenta una priorità per garantire competitività alle imprese italiane, soprattutto alla luce dell'evolversi del contesto concorrenziale a livello globale;

a tal fine occorre incentivare forme di aggregazione tra imprese, soprattutto tra quelle di dimensione più contenuta, che per effetto di operazioni di fusioni sperimenterebbero sicuri risparmi in termini di economie di scala;

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria;

di adottare iniziative volte a incentivare, attraverso forme di detassazione o contributi a fondo perduto o altri benefici, la fusione tra medio e piccole imprese.

G/926/128/5 (testo 2)

PATTON, DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 »,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria:

di inserire, nel primo provvedimento utile, la modifica normativa prevista dall'emendamento 85.0.4.

G/926/129/5 (testo 2)

CASTELLONE, MAZZELLA, BEVILACQUA, PATUANELLI, DAMANTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

premessso che:

l'articolo 10 incrementa di 3 miliardi di euro di euro per il 2024 e di 5 miliardi di euro annui dal 2025 gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico;

a valere sulle predette risorse, a decorrere dal 2024 l'indennità di vacanza contrattuale prevista a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali viene altresì incrementata di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale;

considerato che:

la riduzione da undici a quattro del numero dei comparti di contrattazione nel Pubblico Impiego, oltre la Presidenza del Consiglio prevista per legge, di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che ha modificato il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha determinato – nella trattativa all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) – l'unione Scuola, Università, Ricerca e Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) in un unico comparto di contrattazione;

le due tornate contrattuali con i nuovi comparti hanno mostrato la completa « disfunzionalità » del nuovo comparto Istruzione e Ricerca nel quale non è praticabile alcun tipo di omogeneizzazione dei quattro settori. Infatti, la Scuola, settore decisamente più grande degli altri tre, è strutturalmente diverso per organizzazione e funzionamento da tutti gli altri settori del Pubblico Impiego e, pertanto, occorrerebbe dedicargli un autonomo comparto di contrattazione;

peraltro, l'importanza che assume la Scuola, per dimensioni e per tipo di servizio offerto alla cittadinanza, non consente di riconoscere le peculiarità dei settori, più piccoli, ma ugualmente importanti, riducendone l'attrattività. Tra Università, Ricerca e AFAM è infatti possibile prospettare una opportunità di omogeneizzazione, anche in virtù della comune vigilanza del Ministero dell'Università e della ricerca, al quale afferiscono 2/3 del personale degli Enti di ricerca, gli Atenei e gli Istituti dell'Alta Formazione,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, nel rispetto della normativa eurounitaria:

con riferimento a quanto esposto in premessa, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, di prevedere l'introduzione di un nuovo comparto di contrattazione al fine di restituire centralità a Università, ricerca e AFAM, penalizzati dalla suddivisione in quattro comparti.

G/926/130/5 (testo 2)

CASTELLONE, PATUANELLI, DAMANTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

premesso che:

appare necessario ridurre il divario di genere con riferimento al personale della ricerca, agevolando in particolare l'ingresso nella carriera accademica alle madri di famiglie numerose, nonché al fine di attirare in Italia le migliori studiose con esperienza di ricerca maturata all'estero, presso le Università statali e non statali, legalmente riconosciute, nonché negli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria:

in via sperimentale, per gli anni 2024 e 2025 – a valere sulle fasce assunzionali disponibili a legislazione vigente e nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3 – di procedere alla chiamata diretta, in qualità di ricercatrici a tempo determinato, di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14, comma 6-*decies*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, di donne che:

a. siano in possesso di un titolo equipollente al dottorato di ricerca conseguito all'estero, ovvero del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia;

b. siano state titolari, nei dieci anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di incarichi di insegnamento o di ricerca presso qualificati Atenei e riconosciuti Istituti di ricerca esteri o sovranazionali per una durata complessiva, anche risultante da più incarichi distinti, non inferiore a tre anni;

c. abbiano responsabilità genitoriale di almeno due figli minorenni.

G/926/131/5 (testo 2)

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026,

premesso che:

l'articolo 41 prevede il rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale;

alla luce della crisi sanitaria che stiamo affrontando e della necessità di reperire risorse per farvi fronte, sarebbe auspicabile consentire l'emissione di titoli di Stato c.d. « Salute » che, alla stregua di quanto effettuato per i cc.dd. Green Bond con legge di bilancio 2020 (art. 1, commi 92-94, della legge n. 160/2019), potrebbero essere strumenti finanziari volti specificatamente a investire in settori d'intervento pubblico suscettibili di contribuire alla resilienza e alla sostenibilità del sistema Paese;

i titoli di Stato Salute possono costituire davvero una opportunità d'investimento in favore dell'economia reale del nostro Paese valida altresì ad accrescere il livello reputazionale dell'Italia e quindi la sua credibilità nei mercati finanziari;

le emissioni di titoli di Stato Salute potrebbero garantire un efficiente funzionamento del mercato secondario ed essere proporzionate agli interventi con positivo impatto sanitario, sociosanitario e sociale, finanziati dal bilancio dello Stato;

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria:

di prevedere l'emissione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di titoli di Stato « Salute » che prevedano l'inserimento di interventi finanziati dalle amministrazioni centrali dello Stato a sostegno di programmi di spesa orientati a promuovere: l'integrazione tra le politiche sanitarie, sociosanitarie e sociali; la domiciliarità dei pazienti cronici, fragili e non autosufficienti; le strutture residenziali e semiresidenziali, accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale, per persone anziane, fragili o con disabilità; il potenziamento delle politiche in materia di salute; l'istituzione di un Fondo per le terapie avanzate; la rete delle cure palliative e dell'oncologia territoriale; la ricerca nel campo delle malattie rare e oncologiche; la sanità digitale; l'organizzazione di una nuova rete territoriale dell'offerta assistenziale, vicina al cittadino anche in assenza di malattia e imperniata sul concetto di prevenzione primaria e di promozione della salute, nonché sul concetto di

prevenzione secondaria; l'adeguamento delle condizioni strutturali o la riconversione degli ospedali esistenti; il potenziamento della strumentazione diagnostica, a livello sia ospedaliero sia territoriale; la formazione e l'alfabetizzazione sulla gestione dei rischi pandemici; la formazione e l'alfabetizzazione sulla sanità digitale; la creazione di strutture permanenti di monitoraggio e contenimento delle insorgenze pandemiche.

G/926/132/5 (testo 2)

CASTELLONE, PIRRO, MAZZELLA, PATUANELLI, DAMANTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026,

premesso che:

l'articolo 42 prevede incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale medico e per il personale sanitario del comparto sanità operante nelle aziende e negli enti del SSN;

l'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante « Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE » ha previsto che « Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria »;

l'articolo 40 della legge n. 368/99 introduce, dunque, la possibilità, per i medici in formazione specialistica, di svolgere attività di libera professione intramuraria e di svolgere qualsiasi prestazione professionale o intellettuale, purché al di fuori dell'orario di formazione specialistica e nel rispetto dello stesso. Sono qui comprese anche attività quali la sostituzione dei titolari di continuità assistenziale, la sostituzione dei Medici di Medicina Generale, l'attività di vaccinazione, *contact tracing* ed altro concernente l'emergenza da SARS-CoV-2, nonché qualsiasi altro tipo di attività professionale ed intellettuale, nell'ottica di efficientare alcuni servizi che attualmente risultano carenti, e garantire al tempo stesso ai Me-

dici Specializzandi di poter svolgere attività professionali extra-orario formativo;

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria:

di valutare che l'impegno richiesto per la formazione specialistica pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno sia comprensivo di eventuale attività di guardia retribuita, fermo restando che il monte ore destinato all'aggiornamento professionale per il medico in formazione specialistica venga valorizzato ai fini dell'attività didattica frontale prevista dal piano formativo, assicurando, altresì: *a)* la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, a seguito di richiesta da formulare all'azienda sanitaria presso cui il medico svolge la propria attività; *b)* la facoltà di svolgere prestazioni professionali ed intellettuali, purché al di fuori dell'orario di formazione, per le quali è prevista l'iscrizione all'Ordine dei Medici-Chirurghi, ma non il conseguimento del titolo di specializzazione.

G/926/133/5 (testo 2)

CASTELLONE, PIRRO, MAZZELLA, PATUANELLI, DAMANTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

premesso che:

l'articolo 50 del provvedimento in oggetto reca disposizioni in materia di potenziamento del servizio sanitario nazionale e dell'assistenza territoriale;

considerato che:

si rende necessario potenziare la risposta di assistenza sanitaria nelle cure primarie e intermedie, ambiti che hanno dimostrato una sofferenza ascrivibile alla carenza di personale, determinatasi negli anni, all'interno del Servizio sanitario nazionale, e che l'emergenza pandemica ha contribuito ad acuire;

il decreto interministeriale Salute-MIUR n°68 del 2015 già ha previsto l'istituzione del dirigente medico con competenze clinico mediche generalistiche ed organizzative per le cure primarie, le case della salute, gli ospedali di comunità;

ad oggi, manca il decreto attuativo da parte del Ministero della Salute che renda esecutivo quanto già sottoscritto di concerto con il Ministero dell'università e della Ricerca;

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria:

di consentire che l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale venga svolta, oltre che dai medici in possesso del diploma regionale di formazione specifica, anche dai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 novembre 2005, e del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie di cui al decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e del Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68.

G/926/134/5 (testo 2)

LIRIS

Il Senato,

premesso che:

il benessere mentale rappresenta una delle principali sfide di salute individuale e collettiva dell'era post-Covid e assume particolare rilevanza se riferita alle fasce di popolazione più giovani;

talune patologie, in particolar modo quelle i cui sintomi si manifestano in maniera evidente sui pazienti, concorrono ad aumentare il *burden* psico-sociale di chi ne è affetto che si aggiunge a quello clinico legato alla condizione patologica;

la vitiligine è una patologia complessa di origine autoimmune, cronica e degenerativa caratterizzata dalla presenza di macchie più chiare sulla pelle causate dalla perdita dei melanociti, le cellule responsabili della produzione di melanina, il pigmento che conferisce il colore della pelle;

si tratta della patologia più frequente del sistema pigmentario e colpisce fra lo 0,5 e il 2 per cento della popolazione a livello mondiale e oltre 330.000 persone in Italia secondo una recente ricerca Kearney; di questi, i pazienti con vitiligine non segmentale e che cercano attivamente il trattamento sono circa il 10 per cento (33.000);

la vitiligine può comparire a qualsiasi età, compresa quella pediatrica, ma la maggiore incidenza si registra fra i 20 e i 40 anni;

è una malattia tipicamente associata ad altre patologie come la tiroidite autoimmune che colpisce il 25-35 per cento dei pazienti con vitiligine, il diabete autoimmune o l'artrite reumatoide;

l'impatto sui pazienti in termini di qualità della vita è estremamente elevato in termini di impatto psicosociale. Chi ne è colpito è spesso penalizzato nei rapporti interpersonali o sul lavoro, in particolare quando si tratta di professioni che prevedono un contatto con il pubblico; sempre secondo la ricerca Kearney nei pazienti con vitiligine ansia e depressione risultano rispettivamente il 72 per cento e il 32 per cento più diffuse rispetto al resto della popolazione e il ricorso a percorsi di terapia è 20 volte più frequente tra questi pazienti;

all'impatto psico-sociale della malattia, si aggiunge quello economico: studi recenti basati sui dati relativi all'assistenza ospedaliera, farmaceutica e specialistica hanno dimostrato che il costo annuo medio di un paziente con vitiligine è di circa 1.600 euro; il costo aumenta per i pazienti più anziani e per quelli che presentano comorbidità, arrivando a oltre 5.000 euro. Si tratta quindi di un dato significativo, pari a circa 500 milioni di euro annui, di cui oltre il 60 per cento sostenuti interamente dal malato;

fino al 2021, lo standard di trattamento – non risolutivo – per la vitiligine era la fototerapia (irraggiamento con raggi UVB a banda stretta) che però viene eseguita in un limitato numero di centri ospedalieri specializzati e comporta un impegno logistico molto importante per i pazienti che devono spostarsi per sottoporsi ad una sessione di terapia della durata di pochi minuti e l'utilizzo di corticosteroidi topici indicati per la dermatite atopica, con effetti molto variabili da paziente a paziente e senza un impatto sul meccanismo alla base della patologia;

nel corso del congresso 2022 dell'American Academy of dermatology (Aad) sono stati presentati risultati interessanti su nuove prospettive di trattamento che consentono una ripigmentazione delle aree cutanee depigmentate e rallentano la progressione della patologia aprendo scenari importanti per una patologia finora orfana di opportunità terapeutiche;

alla luce di queste nuove opzioni terapeutiche risulta necessario garantire la corretta, tempestiva ed efficiente presa in carico dei pazienti per garantire un percorso di cura efficace ed efficiente sia sul piano clinico che sul piano economico ed organizzativo,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria:

di riconoscere la vitiligine come patologia cronica autoimmune i cui effetti non si limitano alla mera dimensione estetica ma impattano

significativamente la qualità della vita dei pazienti, in special modo di quelli più giovani in età lavorativa, inserendola tra le condizioni di malattia croniche o invalidanti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124;

di individuare, attraverso apposito decreto del Ministero della salute, su proposta dell'istituto Superiore di Sanità, criteri oggettivi e omogenei per l'identificazione dei sintomi e delle condizioni cliniche correlate ad essa ai fini del suo inserimento nell'elenco delle malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione della partecipazione alla spesa, di cui all'allegato 8 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017;

di istituire reti dermatologiche regionali per l'individuazione, la diagnosi, la presa in carico, il trattamento e il *follow up* di pazienti affetti da patologie dermatologiche con particolare riferimento alle patologie dermatologiche di origine autoimmune, ivi compresa la vitiligine, garantendo anche una più efficiente programmazione e gestione delle risorse economiche regionali;

di inserimento nei livelli essenziali di assistenza (LEA) della vitiligine alla luce della disponibilità di nuove opzioni terapeutiche.

G/926/134/5

LIRIS

Il Senato,

premesso che:

il benessere mentale rappresenta una delle principali sfide di salute individuale e collettiva dell'era post-Covid e assume particolare rilevanza se riferita alle fasce di popolazione più giovani;

talune patologie, in particolar modo quelle i cui sintomi si manifestano in maniera evidente sui pazienti, concorrono ad aumentare il burden psico-sociale di chi ne è affetto che si aggiunge a quello clinico legato alla condizione patologica;

la vitiligine è una patologia complessa di origine autoimmune, cronica e degenerativa caratterizzata dalla presenza di macchie più chiare sulla pelle causate dalla perdita dei melanociti, le cellule responsabili della produzione di melanina, il pigmento che conferisce il colore della pelle;

si tratta della patologia più frequente del sistema pigmentario e colpisce fra lo 0,5 e il 2 per cento della popolazione a livello mondiale e oltre 330.000 persone in Italia secondo una recente ricerca Kearney; di questi, i pazienti con vitiligine non segmentale e che cercano attivamente il trattamento sono circa il 10 per cento (33.000);

la vitiligine può comparire a qualsiasi età, compresa quella pediatrica, ma la maggiore incidenza si registra fra i 20 e i 40 anni;

è una malattia tipicamente associata ad altre patologie come la tiroidite autoimmune che colpisce il 25-35 per cento dei pazienti con vitiligine, il diabete autoimmune o l'artrite reumatoide;

l'impatto sui pazienti in termini di qualità della vita è estremamente elevato in termini di impatto psicosociale. Chi ne è colpito è spesso penalizzato nei rapporti interpersonali o sul lavoro, in particolare quando si tratta di professioni che prevedono un contatto con il pubblico; sempre secondo la ricerca Kearney nei pazienti con vitiligine ansia e depressione risultano rispettivamente il 72 per cento e il 32 per cento più diffuse rispetto al resto della popolazione e il ricorso a percorsi di terapia è 20 volte più frequente tra questi pazienti;

all'impatto psico-sociale della malattia, si aggiunge quello economico: studi recenti basati sui dati relativi all'assistenza ospedaliera, farmaceutica e specialistica hanno dimostrato che il costo annuo medio di un paziente con vitiligine è di circa 1.600 euro; il costo aumenta per i pazienti più anziani e per quelli che presentano comorbidità, arrivando a oltre 5.000 euro. Si tratta quindi di un dato significativo, pari a circa 500 milioni di euro annui, di cui oltre il 60 per cento sostenuti interamente dal malato;

fino al 2021, lo standard di trattamento – non risolutivo – per la vitiligine era la fototerapia (irraggiamento con raggi UVB a banda stretta) che però viene eseguita in un limitato numero di centri ospedalieri specializzati e comporta un impegno logistico molto importante per i pazienti che devono spostarsi per sottoporsi ad una sessione di terapia della durata di pochi minuti e l'utilizzo di corticosteroidi topici indicati per la dermatite atopica, con effetti molto variabili da paziente a paziente e senza un impatto sul meccanismo alla base della patologia;

nel corso del congresso 2022 dell'American Academy of dermatology (Aad) sono stati presentati risultati interessanti su nuove prospettive di trattamento che consentono una ripigmentazione delle aree cutanee depigmentate e rallentano la progressione della patologia aprendo scenari importanti per una patologia finora orfana di opportunità terapeutiche;

alla luce di queste nuove opzioni terapeutiche risulta necessario garantire la corretta, tempestiva ed efficiente presa in carico dei pazienti

per garantire un percorso di cura efficace ed efficiente sia sul piano clinico che sul piano economico ed organizzativo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconoscere la vitiligine come patologia cronica autoimmune i cui effetti non si limitano alla mera dimensione estetica ma impattano significativamente la qualità della vita dei pazienti, in special modo di quelli più giovani in età lavorativa, inserendola tra le condizioni di malattia croniche o invalidanti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124;

ad individuare, attraverso apposito decreto del Ministero della salute, su proposta dell'Istituto Superiore di Sanità, criteri oggettivi e omogenei per l'identificazione dei sintomi e delle condizioni cliniche correlate ad essa ai fini del suo inserimento nell'elenco delle malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione della partecipazione alla spesa, di cui all'allegato 8 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017;

ad istituire reti dermatologiche regionali per l'individuazione, la diagnosi, la presa in carico, il trattamento e il *follow up* di pazienti affetti da patologie dermatologiche con particolare riferimento alle patologie dermatologiche di origine autoimmune, ivi compresa la vitiligine, garantendo anche una più efficiente programmazione e gestione delle risorse economiche regionali;

a valutare l'opportunità di inserimento nei livelli essenziali di assistenza (LEA) della vitiligine alla luce della disponibilità di nuove opzioni terapeutiche.

Art. 24.

24.0.500 (testo 2 corretto)

I RELATORI

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'**articolo 24**, inserire il seguente.:

« Art. 24-bis.

(Trasferimento dell'ammontare delle riserve tecniche di SACE S.p.A. da trasferire al bilancio dello Stato)

1. All'articolo 2, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno

2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: “dopo le parole: ‘è trasferito da SACE S.p.A. al Ministero dell’economia e delle finanze’ sono aggiunte le seguenti: ‘, al netto dei costi sostenuti dalla predetta società per gli impegni riassicurati dallo Stato, ai sensi del presente comma, risultanti dalla contabilità, della medesima società.’” »;

b) dopo l’articolo 48, inserire il seguente:

« Art. 48-bis.

1. All’articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: “fino al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2025” »;

c) all’articolo 49, al comma 2, dopo le parole: « del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento » inserire: « attuando la progressività del contributo in rapporto al reddito netto e ai carichi familiari, con un minimo di 30 euro ed un massimo di 200 euro per ogni mese lavorato, »;

d) all’articolo 55 sono apportate le seguenti modificazioni:

« a) al comma 3, le parole: “evidenziando gli importi delle operazioni, e” e le parole: “L’attività di SACE S.p.A. è assistita dalla garanzia di ultima istanza, dello Stato.” sono soppresse e dopo le parole: “Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).” sono aggiunte le seguenti parole: “Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell’attività di cui al presente articolo sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato.”;

b) al comma 4, dopo le parole: “SACE S.p.A. rilascia” sono inserite le seguenti parole: “a condizioni di mercato” e le parole: “375 milioni” sono sostituite dalle seguenti parole: “600 milioni”;

c) al comma 13, le parole: “Ai fini della redazione del Piano di attività” sono sostituite dalle seguenti parole: “Ai fini del coordinamento con il Piano di attività” e le parole: “al fine di assicurare il coordinamento e l’efficace attuazione degli interventi in garanzia a supporto di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche” sono sostituite dalle seguenti parole: “al fine di assicurare l’efficace attuazione degli interventi in garanzia a supporto di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche” »;

e) dopo l’articolo 56, inserire il seguente:

« Art. 56-bis.

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 913 è sostituito dal seguente:

“913. Le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d’opera, pur-

ché determinatesi a seguito della conclusione e del collaudo, ove previsto, dell'opera, nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono essere destinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al finanziamento delle somme derivanti da aumenti di prezzi degli originali quadri economici dei progetti ammessi a finanziamento relativamente ai lavori ancora non appaltati e nei limiti del 40 per cento del finanziamento concesso, oltre che di nuovi bandi progettuali per le medesime finalità. Le attività ammesse a finanziamento dovranno terminare entro il 31 dicembre 2027”;

b) dopo il comma 913, è inserito il seguente:

“913-*bis*. Nel caso in cui i progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, investano immobili di interesse storico e artistico ovvero immobili trasferiti agli enti locali, in casi circoscritti e motivati valutati positivamente dal Nucleo per la valutazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, il termine di fine lavori è prorogato al 31 dicembre 2026.”;

c) al comma 914 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il termine per stipula delle convenzioni nell'ambito del Programma di cui al comma 913 è prorogato nei limiti dei tempi di attuazione del Programma e delle economie di progetto maturate.” »;

f) all'articolo 60, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Al fine di favorire la partecipazione di università, enti pubblici di ricerca e istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica italiane alle esposizioni mondiali EXPO, a partire da “Expo 2025 Osaka”, nonché di promuovere l'effettiva implementazione del progetto definito dal “Commissariato EXPO 2025” e la realizzazione di programmi di investimento afferenti all'esposizione, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 606, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. »;

g) dopo l'**articolo 62**, inserire i seguenti:

« Art. 62-bis.

(Ridenominazione dei progetti navali di rilevanza strategica nazionale)

1. All'articolo 1, comma 712, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: “settore navale” sono aggiunte le seguenti: “incluso quello subacqueo”;

b) dopo le parole: “trasformazione e revisioni di navi, motori,” sono inserite le seguenti: “sistemi elettronici,”;

b-bis) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 659, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

1-bis. Agli oneri derivanti dalla lettera *b-bis* del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 62-ter.

(Contributo alla fondazione “Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile”)

1. Al fine di assicurare l'operatività della Fondazione “Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile”, di cui all'articolo 1, commi da 732 a 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è concesso un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2024. »;

h) dopo l'**articolo 74**, è inserito il seguente:

« Art. 74-bis.

1. Al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1 dopo le parole: “entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso.” sono aggiunte le seguenti: “Fermo restando quanto previsto al primo periodo, il Fondo ha, altresì, l'obiettivo di promuovere interventi compensativi per contribuire a far fronte ai danni alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, nonché alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle relative imprese e consorzi nei limiti delle disponibilità del Fondo.”;

b) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: “eventi di portata catastrofica,” sono aggiunte le seguenti: “eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive,”;

c) all'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-*bis*. Possono, altresì, beneficiare degli interventi del presente articolo le imprese e i consorzi di acquacoltura e della pesca.”;

d) all'articolo 5, comma 2 le parole: “imprese agricole di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “imprese e dei consorzi di cui ai commi 1 e 1-*bis*”; dopo le parole: “nel settore agricolo” sono aggiunte le parole: “e della pesca”; infine alle lettere b) e c), dopo le parole: “credito agrario”, ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: “e peschereccio”;

e) all'articolo 7, dopo le parole: “credito agrario”, ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: “e peschereccio”. Conseguentemente, la rubrica del suddetto articolo è così modificata: “Disposizioni relative alle operazioni di credito agrario e peschereccio” »;

i) dopo l'**articolo 79** è inserito il seguente:

« Art. 79-*bis*.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. L'obbligo di cui al comma 6 non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP), nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione. Nei casi di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche.” ».

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce Ministero dell'università e della ricerca, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: -500.000,00;

2025: –;

2026: –;

alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: -500.000,00;

2025: –;

2026: –.

Conseguentemente, all'Allegato IV, Articolo 55, comma 5 (Garanzie concesse dalla SACE S.p.A. a condizioni di mercato e garanzia green), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla Sezione B., paragrafo 4, numero 1., le parole: « 375 milioni » sono sostituite dalle seguenti parole: « 600 milioni » e al numero 1., romanino i), le parole: « alla decisione assunta con decreto » sono sostituite dalle seguenti parole: « al nulla osta »;*

b) *alla Sezione C., paragrafo 1., le parole: « L'attività di SACE S.p.A. è assistita dalla garanzia di ultima istanza dello Stato » sono soppresse e al paragrafo 2., le parole: « con contabilità separata » sono sostituite dalle seguenti parole: « con gestione separata ».*
